

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2015/510 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2014

sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (rifusione)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) l'Indirizzo BCE/2011/14 ⁽¹⁾ è stato modificato in modo sostanziale. Poiché esso deve essere nuovamente modificato, è opportuno provvedere alla sua rifusione per ragioni di chiarezza.
- (2) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (3) Ai sensi dell'articolo 127, paragrafi 1 e 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 3.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC»), l'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è il mantenimento della stabilità dei prezzi e, come tale, esso ha il compito di definire e attuare la politica monetaria dell'Unione e svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 del trattato.
- (4) Il quadro generale dell'Eurosistema si basa sulle disposizioni dello Statuto del SEBC. Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato, e come riflesso nello statuto del SEBC, l'Eurosistema è tenuto ad agire conformemente a determinati principi che comprendono il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse.
- (5) Nella misura ritenuta possibile e appropriata e al fine di assicurare efficienza operativa, la BCE fa ricorso alle BCN per svolgere le operazioni che rientrano tra i compiti dell'Eurosistema in conformità al principio di decentralizzazione di cui all'articolo 12.1 dello Statuto del SEBC e alle condizioni stabilite all'articolo 14.3 dello Statuto del SEBC.
- (6) Alla luce dell'articolo 12.1 dello Statuto del SEBC, la BCE è investita dell'autorità di formulare la politica monetaria unica dell'Unione e di adottare gli indirizzi necessari ad assicurarne la corretta attuazione. In conformità all'articolo 14.3 dello Statuto del SEBC, le BCN hanno l'obbligo di agire in conformità a tali indirizzi. L'Eurosistema pertanto è il destinatario del presente indirizzo. Le norme dettate dal presente indirizzo saranno attuate dalle BCN mediante disposizioni contrattuali o regolamentari. Alle controparti è imposta l'osservanza di tali norme come attuate dalle BCN mediante tali disposizioni contrattuali o regolamentari.
- (7) Il primo trattino dell'articolo 18.1 dello Statuto del SEBC attribuisce all'Eurosistema la facoltà di operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi. Il secondo trattino dell'articolo 18.1 attribuisce all'Eurosistema la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato.

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

- (8) Nell'attuazione della propria politica monetaria, l'Eurosistema utilizza il seguente strumentario di politica monetaria: conduce operazioni di mercato aperto, offre operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e impone agli enti creditizi di detenere riserve obbligatorie su conti presso l'Eurosistema.
- (9) Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Eurosistema ha a disposizione un insieme di strumenti per la conduzione di operazioni di mercato aperto, che includono operazioni temporanee, operazioni definitive, emissioni di certificati di debito della BCE, swap in valuta a fini di politica monetaria e raccolta di depositi a tempo determinato. Tali strumenti per la conduzione di operazioni di mercato aperto mirano ad assicurare un regolare funzionamento del mercato monetario e ad aiutare le banche a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in modo regolare e ben organizzato.
- (10) L'insieme di strumenti a disposizione dell'Eurosistema per l'offerta di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono le operazioni di rifinanziamento marginale e quelle di deposito presso la banca centrale, che mirano, rispettivamente, a immettere o assorbire liquidità overnight, segnalando l'orientamento di politica monetaria e fissando un limite alle fluttuazioni dei tassi di interesse del mercato monetario overnight.
- (11) Il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema persegue principalmente i seguenti obiettivi di politica monetaria: a) contribuire alla stabilizzazione dei tassi di interesse del mercato monetario incentivando gli enti ad attenuare gli effetti di variazioni temporanee della liquidità dovute alla mobilitazione della riserva obbligatoria; e b) creare o aumentare il fabbisogno strutturale di liquidità degli enti creditizi che migliora la capacità dell'Eurosistema di agire efficientemente sulle condizioni di offerta di liquidità. Il quadro giuridico del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema è definito dall'articolo 19 dello statuto del SEBC, dal regolamento (CE) n. 2531/98 ⁽¹⁾ del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) ⁽²⁾.
- (12) Con riferimento alle finalità, alla regolarità e alle procedure, le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema si possono suddividere nelle seguenti quattro categorie: a) operazioni di rifinanziamento principali; b) operazioni di rifinanziamento a più lungo termine; c) operazioni di regolazione puntuale (fine tuning); d) operazioni di tipo strutturale.
- (13) Le operazioni di rifinanziamento principali sono una categoria di operazioni di mercato aperto effettuate dall'Eurosistema con un ruolo chiave al fine di controllare i tassi di interesse, determinare le condizioni di liquidità sul mercato e segnalare l'orientamento della politica monetaria.
- (14) Le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine sono intese a fornire alle controparti liquidità di più lungo periodo rispetto alle operazioni di rifinanziamento principali. Di norma, l'Eurosistema non utilizza questa tipologia di operazioni per inviare segnali al mercato e, di conseguenza, agisce normalmente in modo da non influenzare il tasso di interesse.
- (15) Le operazioni di fine tuning sono eseguite all'occorrenza e mirano a regolare la liquidità del mercato e a controllare l'evoluzione dei tassi di interesse, principalmente per ridurre gli effetti sui tassi di interesse causati da fluttuazioni impreviste della liquidità nel mercato. Le singole operazioni di fine tuning sono adeguate alla tipologia delle transazioni e agli obiettivi specifici da conseguire con tali operazioni.
- (16) Le operazioni di tipo strutturale possono essere condotte quando è necessario correggere la posizione di liquidità dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario.
- (17) L'attuazione del quadro di politica monetaria dell'Eurosistema dovrebbe garantire che un'ampia gamma di controparti vi prendano parte sulla base di criteri di idoneità uniformi. Tali criteri sono individuati al fine di assicurare la parità di trattamento delle controparti negli Stati membri la cui moneta è l'euro e che le controparti siano in possesso di determinati requisiti operativi e prudenziali.
- (18) Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di controparte, il secondo trattino dell'articolo 18.1. dello Statuto del SEBC dispone che quando l'Eurosistema effettua operazioni di finanziamento con istituti creditizi e altri operatori di mercato dovrebbe erogare i prestiti sulla base di adeguate garanzie.
- (19) Al fine di assicurare la parità di trattamento delle controparti, nonché al di accrescere l'efficienza operativa e la trasparenza, le attività, per risultare idonee quali garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, devono soddisfare determinati criteri uniformi negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

- (20) L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione del presente indirizzo in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia comprende attività negoziabili e non negoziabili che soddisfano criteri di idoneità uniformi specificati dall'Eurosistema. La maggior parte delle attività idonee possono essere impiegate su base transfrontaliera tramite il modello di banche centrali corrispondenti (Correspondent Central Banking Model, CCBM) e, nel caso delle attività negoziabili, tramite i collegamenti idonei (eligible links) tra i sistemi di regolamento dei titoli idonei (Securities Settlement Systems, SSS) del SEE o collegamenti idonei tra SSS del SEE idonei in combinazione con il CCBM.
- (21) Credito infragiornaliero è concesso dall'Eurosistema per attenuare eventuali squilibri nel regolamento dei pagamenti. Come disposto dall'articolo 12 e dall'allegato III dell'Indirizzo BCE/2012/27 ⁽¹⁾, le garanzie per la concessione di credito infragiornaliero devono ottemperare agli stessi criteri che le attività idonee come garanzia devono soddisfare ai sensi della parte quarta.
- (22) Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono essere assoggettate a misure specifiche di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza di una situazione di inadempimento di una controparte. Le attività idonee devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema precisati nelle regole del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (Eurosystem credit assessment framework, ECAF).
- (23) La BCE irroga sanzioni nei confronti degli enti che non adempiono agli obblighi imposti da regolamenti e decisioni della BCE relativi all'applicazione della riserva obbligatoria in conformità al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio ⁽²⁾, al regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) ⁽³⁾, al regolamento (CE) n. 2531/98 e al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). In caso di gravi violazioni degli obblighi di riserva minima, l'Eurosistema può anche sospendere le controparti dalla partecipazione alle operazioni di mercato aperto.
- (24) In conformità alle norme dettate dalle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN competente o dalla BCE, ove le controparti non adempiano ai rispettivi obblighi ai sensi delle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle BCN o dalla BCE, come previsto dal presente Indirizzo, l'Eurosistema può irrogare sanzioni pecuniarie o sospendere la partecipazione delle controparti alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.
- (25) In conformità alle norme dettate dalle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN competente o dalla BCE, l'Eurosistema può altresì sospendere, limitare o escludere l'accesso delle controparti alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti per motivi prudenziali o qualora si verifichi una situazione di inadempimento di una controparte. Per motivi prudenziali, l'Eurosistema può altresì rifiutare, limitare l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi ad attività mobilizzate da determinate controparti a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
- (26) Tutte le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle BCN nei confronti delle rispettive controparti dovrebbero avere caratteristiche minime comuni dirette ad assicurare l'applicazione della politica monetaria unica in conformità a termini e condizioni che non differiscano in modo sostanziale negli Stati membri la cui moneta è l'euro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).

INDICE

PARTE PRIMA — OGGETTO, AMBITO E DEFINIZIONI

PARTE SECONDA — STRUMENTARIO, OPERAZIONI, SINGOLI STRUMENTI E PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA

TITOLO I — Operazioni di mercato aperto

Capitolo 1 — Panoramica delle operazioni di mercato aperto

Capitolo 2 — Categorie di operazioni di mercato aperto

Capitolo 3 — Strumenti per le operazioni di mercato aperto

TITOLO II — Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

Capitolo 1 — Operazioni di rifinanziamento marginale

Capitolo 2 — Operazioni di deposito presso la banca centrale

TITOLO III — Procedure delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Capitolo 1 — Procedure d'asta e procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema

Sezione 1 — Procedure d'asta

Sezione 2 — Fasi operative delle procedure d'asta

Sottosezione 1 — Annuncio delle procedure d'asta

Sottosezione 2 — Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti

Sottosezione 3 — Aggiudicazione dell'asta

Sottosezione 4 — Annuncio dei risultati d'asta

Sezione 3 — Procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema

Capitolo 2 — Procedure di regolamento per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

PARTE TERZA — CONTROPARTI IDONEE

PARTE QUARTA — ATTIVITÀ IDONEE

TITOLO I — Principi generali

TITOLO II — Criteri di idoneità e requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili

Capitolo 1 — Criteri di idoneità per le attività negoziabili

Sezione 1 — Criteri generali di idoneità per le attività negoziabili

Sezione 2 — Criteri di idoneità specifici per alcuni tipi di attività negoziabili

Sottosezione 1 — Criteri di idoneità specifici per i titoli garantiti da attività

Sottosezione 2 — Criteri di idoneità specifici per le obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività

Sottosezione 3 — Criteri di idoneità specifici per i certificati di debito emessi dall'Eurosistema

Capitolo 2 — Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili

TITOLO III — Criteri di idoneità e requisiti di qualità creditizia per le attività non negoziabili

Capitolo 1 — Criteri di idoneità per le attività non negoziabili

Sezione 1 — Criteri di idoneità per i crediti

Sezione 2 — Criteri di idoneità per i depositi a tempo determinato

Sezione 3 — Criteri di idoneità per gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR)

Capitolo 2 — Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili

Sezione 1 — Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i crediti

Sezione 2 — Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DGMR

TITOLO IV — Garanzie per le attività negoziabili e non negoziabili

TITOLO V — Quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per le attività idonee

TITOLO VI — Regole per il controllo dei rischi e la valutazione delle attività negoziabili e non negoziabili

Capitolo 1 — Misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili

Capitolo 2 — Misure per il controllo dei rischi delle attività non negoziabili

Capitolo 3 — Regole di valutazione delle attività negoziabili e non negoziabili

TITOLO VII — Accettazione di garanzie non denominate in euro in specifiche circostanze

TITOLO VIII — Regole per l'utilizzo delle attività idonee

TITOLO IX — Utilizzo transfrontaliero di attività idonee

PARTE QUINTA — SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONTROPARTE

PARTE SESTA — MISURE DISCREZIONALI

PARTE SETTIMA — REQUISITI MINIMI COMUNI ADDIZIONALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA

Capitolo 1 — Requisiti minimi comuni addizionali applicabili a tutte le disposizioni regolanti le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Capitolo 2 — Requisiti minimi comuni addizionali applicabili alle operazioni di pronti contro termine e ai prestiti garantiti

Capitolo 3 — Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di pronti contro termine

Capitolo 4 — Requisiti minimi comuni addizionali relativi ai soli accordi di prestito garantito

Capitolo 5 — Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria

PARTE OTTAVA — DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO I — Riserva obbligatoria

ALLEGATO II — Annuncio delle operazioni d'asta

ALLEGATO III — Aggiudicazione di aste e procedure d'asta

- ALLEGATO IV — Annuncio dei risultati d'asta
- ALLEGATO V — Criteri di selezione delle controparti per la partecipazione alle operazioni in cambi
- ALLEGATO VI — Utilizzo transfrontaliero di attività idonee
- ALLEGATO VII — Calcolo delle sanzioni applicabili ai sensi della parte quinta
- ALLEGATO VIII — Obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito per i titoli garantiti da attività
- ALLEGATO IX — Processo di verifica dei risultati del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia
- ALLEGATO X — Livelli degli scarti di garanzia
- ALLEGATO XI — Forme di titoli
- ALLEGATO XII — Esempi di operazioni e procedure di politica monetaria dell'Eurosistema
- ALLEGATO XIII — Tavola di raccordo
- ALLEGATO XIV — Indirizzo abrogato ed elenco delle successive modifiche dello stesso

PARTE PRIMA

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente indirizzo detta norme uniformi per l'attuazione della politica monetaria unica da parte dell'Eurosistema negli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. L'Eurosistema adotta misure adeguate per effettuare operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in conformità ai principi, allo strumentario, ai singoli strumenti, ai requisiti, ai criteri e alle procedure di cui al presente indirizzo.
3. Il rapporto giuridico tra l'Eurosistema e le sue controparti è instaurato mediante idonee disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN competente, attuative delle disposizioni del presente indirizzo.
4. Il consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, i requisiti, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.
5. L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ed ottenere dalle controparti le informazioni pertinenti necessarie all'adempimento dei propri compiti e al conseguimento dei propri obiettivi in relazione alle operazioni di politica monetaria. Tale diritto non pregiudica altri diritti specificamente attribuiti all'Eurosistema di richiedere informazioni relative a operazioni di politica monetaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «formula convenzionale per la determinazione dei giorni per il calcolo degli interessi giorni effettivi/360» (actual/360 day-count convention) si intende la formula convenzionale applicata nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema che determina il numero effettivo di giorni di calendario rilevanti ai fini del calcolo degli interessi utilizzando come base un anno di 360 giorni;
- 2) per «agenzia» (agency) si intende il soggetto classificato dall'Eurosistema come agenzia. L'elenco dei soggetti classificati come agenzie è pubblicato sul sito Internet della BCE;

- 3) per «titoli garantiti da attività» (asset-backed securities, ABS) si intendono strumenti di debito garantiti da un insieme di attività finanziarie (fisse o rinnovabili) che si convertono in contante entro un periodo di tempo definito. In aggiunta, possono sussistere diritti o altre attività che assicurano la riscossione dei proventi o la loro distribuzione tempestiva ai detentori del titolo. Di regola, i titoli garantiti da attività sono emessi da società veicolo appositamente costituite che hanno acquisito l'insieme delle attività finanziarie dal cedente (originator) o dal venditore. Sotto tale profilo, i pagamenti sui titoli garantiti da attività dipendono innanzitutto dal flusso di cassa generato dalle attività del pool sottostante e da altri diritti intesi ad assicurare il pagamento tempestivo, quali linee di liquidità, garanzie o altre forme, di solito indicate come forme di supporto della qualità creditizia.
- 4) per «procedura bilaterale» (bilateral procedure) si intende una procedura mediante la quale la BCN, ovvero in casi eccezionali la BCE, conduce operazioni di fine tuning o operazioni definitive direttamente con una o più controparti ovvero nelle borse valori o tramite operatori di mercato, senza ricorso a procedure d'asta;
- 5) per «sistema di gestione mediante scritturazione contabile» (book-entry system) si intende un sistema che consente il trasferimento di titoli e altre attività finanziarie senza spostamento fisico di documenti cartacei o certificati, ad esempio il trasferimento elettronico di titoli;
- 6) per «giornata operativa» (business day) si intende: a) in relazione a un obbligo di pagamento, ogni giornata nella quale TARGET2 è operativo per effettuare tale pagamento; ovvero b), riguardo all'obbligo di consegnare attività, ogni giornata nella quale l'SSS attraverso il quale devono essere consegnate le attività sia operante nel luogo in cui la consegna dei titoli pertinenti deve essere effettuata;
- 7) per «sistema di deposito accentrato» (SDA) (central securities depository) si intende un soggetto che: a) consente di elaborare e regolare le operazioni in titoli mediante scritturazione contabile; b) offre servizi di custodia (ad esempio l'amministrazione di operazioni societarie e rimborsi); c) ricopre un ruolo attivo nel garantire l'integrità delle emissioni di titoli. I titoli possono essere detenuti fisicamente, ma accentrati, oppure in forma dematerializzata (cioè soltanto sotto forma di registrazioni contabili);
- 8) per «prestito garantito» (collateralised loan) si intende un accordo tra una BCN e una controparte in forza del quale è fornita liquidità a una controparte sotto forma di prestito garantito da un valido diritto di prelazione concesso da tale controparte alla BCN, ad esempio in forma di un pegno, cessione in garanzia o una charge su determinate attività;
- 9) per «raccolta di depositi a tempo determinato» (collection of fixed-term deposits) si intende uno strumento usato per l'effettuazione di operazioni di mercato aperto mediante il quale l'Eurosistema invita le controparti a collocare depositi a tempo determinato su conti costituiti presso la BCN di appartenenza allo scopo di assorbire liquidità dal mercato;
- 10) per «autorità competente» (competent authority) si intende una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato;
- 11) per «controparte» (counterparty) si intende un ente che soddisfa i criteri di idoneità stabiliti nella parte terza, che lo legittimano ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
- 12) per «obbligazioni garantite» (covered bonds) si intendono strumenti di debito dotati di doppia rivalsa: a) direttamente o indirettamente nei confronti di un ente creditizio; e b) nei confronti di un insieme dinamico di attività sottostanti, e per le quali non c'è segmentazione del rischio. Il termine include le obbligazioni garantite di tipo jumbo, quelle tradizionali e altre obbligazioni garantite;
- 13) per «credito» (credit claim) si intende un diritto a ricevere il pagamento di una somma di denaro, che costituisce il debito di un debitore nei confronti di una controparte. I crediti comprendono altresì gli *Schuldscheindarlehen* e i crediti *private* registrati olandesi nei confronti delle amministrazioni pubbliche o di altri debitori idonei che beneficiano di una garanzia di Stato (ad esempio le società operanti nel settore dell'edilizia abitativa);
- 14) per «ente creditizio» (credit institution) si intende un ente creditizio di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del numero 1 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il quale sia soggetto alla vigilanza di un'autorità competente o sia un ente creditizio di proprietà pubblica nel significato di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, soggetto a vigilanza di un'autorità rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;
- 15) «rating del credito» (credit rating) ha il medesimo significato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

- 16) per «utilizzo transfrontaliero» (cross-border use) si intende la presentazione, quale garanzia, da parte di una controparte alla propria BCN di appartenenza di:
- attività negoziabili detenute in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro;
 - attività negoziabili emesse in un altro Stato membro e detenute nello Stato membro della BCN di appartenenza;
 - crediti in cui il contratto di credito è disciplinato dalla legislazione di un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza;
 - strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) in conformità alle procedure applicabili del CCBM;
- 17) per «copertura valutaria» (currency hedge) si intende un accordo stipulato tra l'emittente di un titolo e la controparte di copertura dell'operazione in base al quale una parte del rischio di cambio derivante dal ricevimento di flussi di cassa in una valuta diversa dall'euro è attenuata scambiando i suddetti flussi di cassa con pagamenti in euro effettuati dalla controparte di copertura, comprese le garanzie prestate dalla stessa su tali pagamenti;
- 18) per «custode» (custodian) si intende un soggetto che cura la custodia e l'amministrazione di titoli e altre attività finanziarie per conto di terzi;
- 19) per «valore di mercato in caso di inadempimento» (default market value) si intende, in relazione a un'attività a una certa data:
- il valore di mercato di tale attività al momento della valutazione dell'inadempimento, calcolato in base al prezzo più rappresentativo rilevato nella giornata operativa precedente la data di valutazione;
 - in assenza di un prezzo rappresentativo dell'attività nella giornata operativa precedente la data di valutazione, il più recente prezzo di contrattazione. Se questo non è disponibile, la BCN che effettua l'operazione definisce un prezzo tenendo conto dell'ultimo prezzo accertato per l'attività in questione sul mercato di riferimento;
 - nel caso di attività per le quali non esiste alcun valore di mercato, il valore determinato in base ad altro metodo ragionevole di valutazione;
 - se la BCN ha venduto le attività o attività equivalenti al prezzo di mercato prima della data di valutazione dell'inadempimento, il ricavato netto della vendita dopo aver dedotto tutti i costi, le commissioni e gli altri oneri ragionevoli sostenuti in connessione con tale vendita, calcolato dalla BCN in base agli importi da essa stessa determinati;
- 20) per «sistema di consegna contro pagamento» (delivery-versus payment system, delivery-against payment system) si intende, in un sistema di regolamento con scambio definitivo di attività contro corrispettivo, il meccanismo volto ad assicurare che il trasferimento definitivo di attività, ossia la loro consegna, sia eseguito soltanto a condizione che abbia luogo il contestuale trasferimento definitivo di una o più altre attività in contropartita, ossia il pagamento;
- 21) per «operazione di deposito presso la banca centrale» (deposit facility) si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti, su loro iniziativa, possono utilizzare per costituire depositi overnight presso l'Eurosistema tramite una BCN, remunerati a un tasso di interesse prestabilito;
- 22) per «tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale» (deposit facility rate) si intende il tasso di interesse applicato all'operazione di deposito presso la banca centrale;
- 23) per «utilizzo nazionale» (domestic use) si intende la presentazione come garanzia, da parte di una controparte stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, di attività negoziabili emesse e detenute nello stesso Stato membro della BCN di appartenenza, o di crediti il cui contratto sia regolato dalla legge del medesimo Stato e strumenti di debito garantiti da mutui residenziali emessi da soggetti stabiliti nello Stato medesimo;
- 24) per sistema di earmarking (earmarking system) si intende un sistema per la gestione delle garanzie delle BCN in cui è fornita liquidità a fronte di attività specifiche e identificabili date in garanzia per ogni specifica operazione di finanziamento dell'Eurosistema. La BCN di appartenenza può consentire la sostituzione di tali attività con altre specifiche attività idonee purché destinate a garanzia e adeguate per quella particolare operazione;
- 25) per «attività idonee» (eligible assets) si intendono attività che soddisfano i criteri dettati nella parte quarta e sono di conseguenza idonee quale garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
- 26) per «fine giornata» (end-of-day) si intende il momento della giornata operativa successivo alla chiusura di TARGET2 in cui i pagamenti precedentemente immessi nel sistema vengono perfezionati per quella giornata;

- 27) per «tasso di inflazione nell'area dell'euro» (euro area inflation index) si intende un indice fornito da Eurostat o da un'autorità statistica nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ad esempio l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Harmonised Index of Consumer Prices, HICP);
- 28) per «Spazio economico europeo (SEE)» (European Economic Area) si intendono tutti gli Stati membri a prescindere dalla loro formale adesione al SEE, oltre a Islanda, Lichtenstein e Norvegia;
- 29) per «Eurosistema» (Eurosistem) si intende la BCE e le BCN;
- 30) per «giornata operativa dell'Eurosistema» (Eurosistem business day) si intende un qualsiasi giorno in cui la BCE e almeno una BCN sono operative al fine dello svolgimento di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
- 31) per «operazioni di finanziamento dell'Eurosistema» (Eurosistem credit operations) si intendono: a) operazioni temporanee di immissione di liquidità, ossia operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di immissione di liquidità esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e acquisti definitivi; e b) credito infragiornaliero;
- 32) per «operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema» (Eurosistem monetary policy operations) si intendono operazioni di mercato aperto e operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;
- 33) per «Eurosistem User Assessment Framework» si intende il quadro, disponibile sul sito Internet della BCE, per la valutazione di SSS e collegamenti a fini della determinazione delle loro idoneità per l'uso in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
- 34) per «trasferimento definitivo» (final transfer) si intende un trasferimento irrevocabile e incondizionato di fondi o attività finanziarie che estingue l'obbligazione sottostante;
- 35) «società finanziaria» (financial corporation) ha lo stesso significato di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 36) per «operazioni di fine tuning» (fine-tuning operations) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto utilizzate dall'Eurosistema principalmente per far fronte a variazioni della liquidità sul mercato;
- 37) per «cedole fisse» (fixed coupons) si intendono cedole con pagamento di interessi periodici predeterminati;
- 38) per «procedura d'asta a tasso fisso» (fixed-rate tender procedure) si intende una procedura d'asta nella quale la BCE specifica il tasso d'interesse, il prezzo, il punto a termine o il differenziale prima della procedura d'asta e le controparti partecipanti specificano l'importo che intendono negoziare al tasso di interesse, al prezzo, al punto a termine o al differenziale fissato;
- 39) per «cedola variabile» (floating coupon) si intende una cedola indicizzata a un tasso di interesse di riferimento con un periodo di riadeguamento della cedola inferiore o pari a un anno;
- 40) le «operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria» (foreign exchange swap for monetary policy purposes) sono uno strumento utilizzato nella conduzione di operazioni di mercato aperto nelle quali l'Eurosistema acquista (o vende) euro a pronti contro una valuta estera e, contestualmente, li rivende (o riacquista) a termine a una data di riacquisto predeterminata;
- 41) per «BCN di appartenenza» (home NCB) si intende la BCN dello Stato membro la cui moneta è l'euro in cui la controparte è stabilita;
- 42) per «calendario indicativo delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema» (indicative calendar for the Eurosistem's regular tender operations) si intende un calendario predisposto dall'Eurosistema, approvato dal Consiglio direttivo della BCE, che indica la tempistica del periodo di mantenimento delle riserve nonché l'annuncio, l'aggiudicazione e la scadenza delle operazioni di rifinanziamento principali e di quelle regolari di rifinanziamento a più lungo termine;
- 43) per «sistema di deposito accentrato internazionale (SDAI)» (international central securities depository, ICSD) si intende un SDA che esercita attività di regolamento di titoli negoziati a livello internazionale su vari mercati nazionali, tipicamente fra diverse aree valutarie;
- 44) per «organizzazione internazionale» (international organisation) si intende uno dei soggetti elencati all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013; all'esposizione nei confronti di tali soggetti si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento;
- 45) per «codice internazionale di identificazione dei titoli (codice ISIN)» (international securities identification number) si intende il codice di identificazione internazionale assegnato a titoli emessi sui mercati finanziari;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

- 46) per «credito infragiornaliero» (intraday credit) si intende il credito accordato per un tempo inferiore alla durata di una giornata operativa così come definita nell'indirizzo BCE/2012/27;
- 47) per «emissione di certificati di debito della BCE» (issuance of ECB debt certificates) si intende uno strumento di politica monetaria utilizzato per la conduzione di operazioni di mercato aperto con il quale la BCE emette certificati di debito che rappresentano un debito della BCE nei confronti del detentore del certificato;
- 48) per «obbligazioni garantite di tipo jumbo» (jumbo covered bonds) si intendono obbligazioni garantite conformi ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, con un volume di emissione pari ad almeno 1 miliardo di EUR e quando almeno tre market maker ne quotano con regolarità i corsi di acquisto e di vendita;
- 49) per «crediti derivanti da leasing» (leasing receivables) si intendono i pagamenti programmati e contrattualmente imposti effettuati dal locatario nei confronti del locatore ai sensi del contratto di leasing. I valori residui non sono crediti derivanti da leasing;
- 50) per «sostegno di liquidità» (liquidity support) si intende ogni elemento strutturale, attuale o potenziale, concepito o ritenuto idoneo per essere usato a copertura di qualsiasi temporanea mancanza di liquidità che possa avere luogo durante la vita di un'operazione in titoli garantiti da attività (ABS);
- 51) per «operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT)» (longer-term refinancing operation, LTROs) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto effettuate dall'Eurosistema sotto forma di operazioni temporanee intese a fornire liquidità con scadenza superiore a quella delle operazioni di rifinanziamento principali al settore finanziario;
- 52) per «operazioni di rifinanziamento principali, (ORP)» (main refinancing operations, MROs) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto regolari effettuate dall'Eurosistema sotto forma di operazioni temporanee;
- 53) «periodo di mantenimento» (maintenance period) ha lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9);
- 54) per «richiesta di margini» (margin call) si intende una procedura connessa all'applicazione di margini di variazione. Tale procedura prevede che, qualora il valore delle attività mobilitate dalla controparte a garanzia, misurato periodicamente, scenda al di sotto di un determinato livello, l'Eurosistema richiede alla controparte di fornire attività aggiuntive o contante. per i sistemi di pooling una richiesta di margini è effettuata solo in casi di under-collateralisation, e per i sistemi con individuazione specifica dell'attività sottostante (sistemi di earmarking) sono effettuate richieste di margine simmetriche, secondo il metodo specificato nella regolamentazione a livello nazionale della BCN di appartenenza;
- 55) per «tasso di interesse marginale» (marginal interest rate) si intende il tasso di interesse più basso nelle procedure d'asta a tasso variabile finalizzate all'immissione di liquidità al quale le offerte sono soddisfatte ovvero il tasso di interesse più elevato nelle procedure d'asta a tasso variabile finalizzate all'assorbimento di liquidità al quale le offerte sono soddisfatte;
- 56) per «operazione di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intende un'operazione di rifinanziamento dell'Eurosistema utilizzata su iniziativa delle controparti per ottenere credito overnight dall'Eurosistema tramite una BCN a un tasso di interesse prestabilito subordinato alla costituzione in garanzia di una quantità sufficiente di attività idonee;
- 57) per «tasso di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility rate) si intende il tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale;
- 58) per «quotazione marginale di uno swap» (marginal swap point quotation) si intende la quotazione in swap point in corrispondenza della quale si esaurisce l'importo complessivo assegnato all'asta;
- 59) per «attività negoziabili» (marketable assets) si intendono strumenti di debito ammessi alla negoziazione su un mercato e che soddisfano i criteri di idoneità dettati nella parte quarta;
- 60) per «data di scadenza» (maturity date) si intende la data di scadenza di un'operazione di politica monetaria dell'Eurosistema. Nel caso di un'operazione di pronti contro termine o di swap, la data di scadenza coincide con la data di riacquisto;
- 61) per «Stato membro» (Member State) si intende uno Stato membro dell'Unione;
- 62) per «multi cédulas» si intende uno strumento di debito emesso da una determinata società veicolo spagnola (Fondo de Titulización de Activos, FTA) che permette il raggruppamento di un certo numero di singole cédulas (obbligazioni garantite spagnole) di valore ridotto provenienti da diversi originator;

⁽¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 32).

- 63) per «banca multilaterale di sviluppo» (multilateral development bank) si intende uno dei soggetti elencati all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; alle esposizioni verso detti enti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento;
- 64) per «asta a tasso multiplo (asta di tipo americano)» (multiple rate auction [American auction]) si intende un'asta in cui il tasso di interesse, il prezzo o i punti a termine di aggiudicazione sono pari al tasso di interesse, al prezzo o ai punti a termine offerti da ciascun partecipante all'asta;
- 65) per «cedola a variazioni predefinite» (multi step coupon) si intende una struttura di cedola in cui il margine (x) aumenta più di una volta durante la vita dell'attività secondo un calendario predefinito a date prefissate, solitamente quella di rimborso anticipato o quella di pagamento della cedola.
- 66) per «Banca centrale nazionale (BCN)» (national central bank, NCB) si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
- 67) per giornata operativa della BCN (NCB business day) si intende un qualsiasi giorno in cui una BCN è operativa al fine dello svolgimento di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema comprese le giornate nelle quali succursali della BCN possano essere chiuse a causa di festività locali o regionali;
- 68) per «paesi del G10 non appartenenti al SEE» (non-EEA G10 countries) si intendono i paesi partecipanti al gruppo dei Dieci (G10) che non sono paesi del SEE ossia gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e la Svizzera;
- 69) «società non finanziaria» (non-financial corporation) ha il medesimo significato di cui al regolamento (UE) n. 549/2013;
- 70) per «attività non negoziabili» (non-marketable assets) s'intendono le seguenti attività: depositi a tempo determinato, crediti e DGMR;
- 71) per «altre obbligazioni garantite» (other covered bonds) si intendono le obbligazioni garantite strutturate e le *multi cédulas*;
- 72) per «operazione definitiva» (outright transaction) si intende uno strumento utilizzato nella conduzione di operazioni di mercato aperto in cui l'Eurosistema effettua sul mercato acquisti o vendite definitivi (a pronti o a termine) di attività negoziabili idonee, che determinano il totale trasferimento della piena proprietà dal venditore all'acquirente senza che sia previsto un successivo trasferimento della proprietà al venditore;
- 73) per «sistema di pooling» (pooling system) si intende un sistema per la gestione delle garanzie delle BCN in cui le controparti aprono presso una BCN conti di deposito indistinto (pool account) per costituire un insieme di attività a garanzia del complesso delle loro operazioni con l'Eurosistema e in cui le attività sottostanti non sono registrate in modo tale da collegare una singola attività idonea a una specifica operazione di finanziamento dell'Eurosistema e la controparte può provvedere alla loro sostituzione su base continua;
- 74) per «rating del credito pubblici» (public credit rating) si intendono rating di credito: a) emessi da agenzie di rating del credito registrate nell'Unione e accettate dall'Eurosistema e b) resi pubblici o comunicati in abbonamento;
- 75) per «ente del settore pubblico» (public sector entity) si intende un ente classificato da un'autorità statistica nazionale come rientrante nel settore pubblico ai fini del regolamento (UE) n. 549/2013;
- 76) per «asta veloce» (quick tender) si intende una procedura d'asta effettuata di norma nell'arco di 105 minuti dall'annuncio d'asta all'annuncio dei risultati dell'assegnazione con la possibilità di consentire la partecipazione a un numero limitato di controparti, come ulteriormente precisato nella parte seconda;
- 77) per «operazione di pronti contro termine» (repurchase agreement) si intende un'operazione in cui un'attività idonea è venduta a un compratore senza riserva della proprietà da parte del venditore, con contestuale riconoscimento al venditore del diritto e dell'obbligazione di riacquistare un'attività equivalente a un prezzo determinato a data futura o su richiesta;
- 78) per «data di riacquisto» (repurchase date) si intende la data in cui l'acquirente è tenuto a rivendere alla controparte attività equivalenti in un'operazione di pronti contro termine;
- 79) per «prezzo di riacquisto» (repurchase price) si intende il prezzo al quale l'acquirente è tenuto a rivendere alla controparte attività equivalenti in un'operazione di pronti contro termine. Il prezzo di riacquisto è pari alla somma del prezzo di acquisto e del differenziale di prezzo equivalente all'interesse sul credito concesso per la durata dell'operazione;
- 80) per «operazione temporanea» (reverse transaction) si intende uno strumento utilizzato nella conduzione di operazioni di mercato aperto e per consentire l'accesso a operazioni di rifinanziamento marginale in cui una BCN acquista o vende attività idonee in un'operazione di pronti contro termine o effettua operazioni di finanziamento sotto forma di prestiti garantiti;

- 81) per «conto di deposito in titoli» (safe custody account) si intende un conto in titoli gestito da uno SDAI, da uno SDA o da una BCN sul quale gli enti creditizi possono depositare titoli idonei per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
- 82) per «sistema di regolamento dei titoli (SSS)» (Securities settlement system, SSS) si intende un sistema che consente il trasferimento di titoli, senza preventivo pagamento (free of payment, FOP) oppure soltanto a pagamento avvenuto (delivery-versus-payment, DVP);
- 83) per «data di regolamento» (settlement date) si intende la data in cui l'operazione è regolata;
- 84) per «asta a tasso unico (asta di tipo neerlandese)» (single rate auction [Dutch auction]) si intende un'asta in cui il tasso di interesse, il prezzo o i punti a termine di aggiudicazione applicati a tutte le offerte accolte sono pari rispettivamente al tasso di interesse, al prezzo o ai punti marginali;
- 85) per «società veicolo (SV)» (Special Purpose Vehicle [SPV]) si intende una società veicolo per la cartolarizzazione secondo la definizione di cui al punto 66, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 86) per «asta standard» (standard tender) si intende una procedura d'asta effettuata di norma nell'arco di 24 ore dall'annuncio d'asta all'annuncio dei risultati dell'assegnazione;
- 87) per «operazioni di tipo strutturale» (structural operations) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto effettuate allo scopo di regolare la posizione strutturale di liquidità dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario o perseguire diversi scopi di politica monetaria come ulteriormente precisato nella parte seconda;
- 88) per «obbligazioni garantite strutturate» (structured covered bonds) si intendono obbligazioni garantite, ad eccezione delle *multi-cédulas*, che non sono emesse conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;
- 89) per «punto a termine» (swap point) si intende il differenziale tra il tasso di cambio dell'operazione a termine e il tasso di cambio dell'operazione a pronti in un'operazione di swap in valuta, quotato secondo le convenzioni generali di mercato;
- 90) per «emissioni a rubinetto» (tap issuance) o «emissione a rubinetto» (tap issue) si intende un'emissione che forma una serie unitaria con un'emissione o emissioni precedenti;
- 91) per «TARGET2» si intende il sistema transeuropeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale per l'euro che fornisce il regolamento dei pagamenti in euro in moneta di banca centrale, disciplinato ai sensi dell'Indirizzo BCE/2012/27;
- 92) per «procedura d'asta» (tender procedure) si intende una procedura con la quale l'Eurosistema fornisce al mercato o ne assorbe liquidità e in cui la BCN effettua operazioni accettando le offerte presentate dalle controparti a seguito di un pubblico annuncio;
- 93) per «data di contrattazione (T)» (trade date) si intende la data di esecuzione di una negoziazione ossia di un accordo relativo a un'operazione finanziaria tra due controparti. La data di contrattazione può coincidere con la data di regolamento (regolamento stesso giorno), ovvero anticiparla di un numero definito di giornate operative (la data di regolamento viene indicata come T + intervallo di regolamento);
- 94) per «obbligazioni garantite tradizionali» (traditional covered bonds) si intendono obbligazioni garantite diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo, emesse conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;
- 95) per «agente tri-party» (tri-party agent) si intende un operatore di SSS che ha stipulato un contratto con una BCN in forza del quale tale operatore è tenuto a prestare determinati servizi di gestione delle garanzie in qualità di agente di detta BCN;
- 96) per «Unione» (Union) si intende l'Unione europea;
- 97) per «scarto di garanzia» (valuation haircut) si intende una deduzione percentuale applicata al valore di mercato di un'attività mobilitata a garanzia in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
- 98) per «riduzione di valore» (valuation markdown) si intende una determinata riduzione percentuale del valore di mercato di attività mobilitate a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, precedente all'applicazione dell'eventuale scarto di garanzia;
- 99) per «procedura d'asta a tasso variabile» (variable rate tender) si intende una procedura d'asta in cui le controparti partecipanti indicano sia l'ammontare che intendono negoziare sia il tasso di interesse, il punto a termine o il prezzo al quale intendono effettuare operazioni con l'Eurosistema in competizione l'una con l'altra e in cui le offerte più competitive sono soddisfatte per prime fino a esaurimento dell'ammontare totale dell'offerta;
- 100) per «cedola zero» (zero coupon) si intende una struttura cedolare che non prevede il pagamento periodico di cedole.

PARTE SECONDA

STRUMENTARIO, OPERAZIONI, SINGOLI STRUMENTI E PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA*Articolo 3***Quadro di attuazione della politica monetaria dell'Eurosistema**

1. Lo strumentario utilizzato dall'Eurosistema nell'attuazione della politica monetaria consiste di:
- operazioni di mercato aperto;
 - operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;
 - obblighi di riserva minima.
2. Gli obblighi di riserva minima sono specificati nel regolamento (CE) n. 2531/98 e nel regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Talune caratteristiche degli obblighi di riserva sono illustrate nell'allegato I a fini informativi.

*Articolo 4***Caratteristiche indicative delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema**

La Tavola 1 presenta una sintesi delle caratteristiche delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

*Tavola 1***Sintesi delle caratteristiche delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema**

Categorie di operazioni di politica monetaria		Tipologia degli strumenti		Scadenza	Frequenza	Procedura	
		Immissione di liquidità	Assorbimento di liquidità				
Operazioni di mercato aperto	Operazioni di rifinanziamento principali	Operazioni temporanee	—	Una settimana	Settimanale	Aste standard	
	Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine	Operazioni temporanee	—	Tre mesi (*)	Mensile (*)	Aste standard	
	Operazioni di fine tuning	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Non standardizzata	Non standardizzata	Procedure d'asta
			Swap in valuta	Swap in valuta			Procedure bilaterali
				Raccolta di depositi a tempo determinato			
	Operazioni di tipo strutturale	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Non standardizzata	Non standardizzata	Aste standard
			—	Emissione di certificati di debito della BCE	Meno di 12 mesi	Non standardizzata	
Acquisti definitivi		Vendite definitive	—	Non standardizzata	Procedure d'asta Procedure bilaterali		

Categorie di operazioni di politica monetaria		Tipologia degli strumenti		Scadenza	Frequenza	Procedura
		Immissione di liquidità	Assorbimento di liquidità			
Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti	Operazioni di rifinanziamento marginale	Operazioni temporanee	—	Overnight	Accesso a discrezione delle controparti	
	Operazioni di deposito presso la banca centrale	—	Depositi	Overnight	Accesso a discrezione delle controparti	

(*) Soggette all'articolo 7, paragrafo 4.

TITOLO I

OPERAZIONI DI MERCATO APERTO

CAPITOLO 1

Panoramica delle operazioni di mercato aperto

Articolo 5

Panoramica delle categorie e degli strumenti relativi alle operazioni di mercato aperto

1. L'Eurosistema può condurre operazioni di mercato aperto per indirizzare i tassi di interesse, determinare le condizioni di liquidità sul mercato finanziario e segnalare l'orientamento della politica monetaria.
2. A seconda dello scopo perseguito le operazioni di mercato aperto possono essere suddivise nelle seguenti categorie:
 - a) operazioni di rifinanziamento principali;
 - b) operazioni di rifinanziamento a più lungo termine;
 - c) operazioni di fine tuning;
 - d) operazioni di tipo strutturale.
3. Le operazioni di mercato aperto sono condotte mediante i seguenti strumenti:
 - a) operazioni temporanee;
 - b) swap in valuta a fini di politica monetaria;
 - c) raccolta di depositi a tempo determinato;
 - d) emissione di certificati di debito della BCE;
 - e) operazioni definitive.
4. Per quanto riguarda le specifiche categorie di operazioni di mercato aperto di cui al paragrafo 2, si applicano i seguenti strumenti di cui al paragrafo 3:
 - a) ORP e ORLT sono condotte esclusivamente mediante operazioni temporanee;

- b) le operazioni di fine tuning possono essere effettuate mediante:
 - i) operazioni temporanee;
 - ii) swap in valuta a fini di politica monetaria;
 - iii) raccolta di depositi a tempo determinato;
 - c) le operazioni di tipo strutturale possono essere condotte mediante:
 - i) operazioni temporanee;
 - ii) emissione di certificati di debito della BCE;
 - iii) operazioni definitive.
5. La BCE avvia operazioni di mercato aperto e decide altresì termini e condizioni della loro esecuzione e lo strumento da utilizzare.

CAPITOLO 2

Categorie di operazioni di mercato aperto

Articolo 6

Operazioni di rifinanziamento principali

1. L'Eurosistema conduce ORP mediante operazioni temporanee.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le ORP:
 - a) sono operazioni di immissione di liquidità;
 - b) sono eseguite di norma con frequenza settimanale in conformità al calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema;
 - c) di regola hanno scadenza a una settimana come evidenziato nel calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema, fatta salva l'eccezione indicata al paragrafo 3;
 - d) sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;
 - e) son effettuate mediante procedure d'asta standard;
 - f) sono soggette ai criteri di idoneità dettati dall'articolo 55, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti che presentano offerte per tali operazioni;
 - g) sono basate su attività idonee a garanzia;
3. La scadenza delle ORP può variare in base alle diverse festività negli Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. Il Consiglio direttivo della BCE decide in merito ai tassi di interesse per le ORP con regolarità. I tassi di interesse oggetto di revisione hanno effetto dall'inizio del nuovo periodo di mantenimento della riserva.
5. In deroga al paragrafo 4, il Consiglio direttivo della BCE può modificare il tasso di interesse per le ORP in qualsiasi momento. Tale decisione non ha effetto prima della successiva giornata operativa dell'Eurosistema.
6. Le ORP sono effettuate mediante procedure d'asta a tasso fisso o a tasso variabile, secondo quanto stabilito dall'Eurosistema.

*Articolo 7***Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine**

1. L'Eurosistema effettua ORLT mediante operazioni temporanee per fornire alle controparti liquidità con scadenza più lunga rispetto alle ORP.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le ORLT:
 - a) sono operazioni temporanee di immissione di liquidità;
 - b) sono eseguite regolarmente con frequenza mensile in conformità al calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema, fatta salva l'eccezione di cui al paragrafo 4;
 - c) di regola hanno scadenza trimestrale in conformità al calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema, salve le eccezioni di cui ai paragrafi 3 e 4;
 - d) sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;
 - e) sono effettuate mediante procedure d'asta standard;
 - f) sono soggette ai criteri di idoneità dettati dall'articolo 55, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti che presentano offerte per tali operazioni;
 - g) sono basate su attività idonee a garanzia.
3. La scadenza delle ORLT può variare in base alle diverse festività negli Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. L'Eurosistema può effettuare, a cadenze non regolari, ORLT con scadenza diversa da quella trimestrale. Tali operazioni non sono riportate nel calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema.
5. ORLT con scadenza superiore a tre mesi, non effettuate a cadenze regolari, come indicato al paragrafo 4, possono avere una clausola di rimborso anticipato. Tale clausola di rimborso anticipato può avere natura facoltativa o obbligatoria per le controparti, che rimborsano totalmente o parzialmente gli importi che sono stati loro assegnati in una determinata operazione. Le clausole di rimborso anticipato a carattere obbligatorio sono basate su condizioni esplicite e predefinite. Le date in cui hanno effetto i rimborsi anticipati sono annunciate dall'Eurosistema al momento dell'annuncio delle operazioni. L'Eurosistema può decidere di sospendere in circostanze eccezionali il rimborso anticipato a date prestabilite in ragione, tra l'altro, delle festività negli Stati membri la cui moneta è l'euro.
6. Le ORLT sono effettuate mediante procedure d'asta a tasso variabile, salva la diversa decisione dell'Eurosistema di effettuarle mediante una procedura d'asta a tasso fisso. In tal caso, il tasso applicabile alle procedure d'asta a tasso fisso può essere indicizzato a un tasso di riferimento sottostante (ad esempio tasso medio per le ORP) per la vita dell'operazione, con o senza un differenziale.

*Articolo 8***Operazioni di fine tuning**

1. L'Eurosistema può effettuare operazioni di fine tuning mediante operazioni temporanee, operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria o raccolta di depositi a tempo determinato, principalmente per far fronte a variazioni della liquidità sul mercato.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni di fine tuning:
 - a) possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità;
 - b) hanno, di regola, frequenza e scadenza non standardizzate;
 - c) sono effettuate, di regola, mediante procedure d'asta veloce, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una determinata operazione di fine tuning con strumenti diversi (procedura d'asta standard o procedura bilaterale) alla luce di considerazioni specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;

- d) sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;
- e) sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti specificati nella parte terza, in rapporto:
 - i) alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni di fine tuning e;
 - ii) alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento;
- f) quando sono effettuate mediante operazioni temporanee, sono basate su attività idonee a garanzia.

3. La BCE può effettuare operazioni di fine tuning in ogni giornata operativa dell'Eurosistema per far fronte agli squilibri di liquidità nel periodo di mantenimento delle riserve. Se la giornata di negoziazione, il giorno di regolamento e quello del rimborso non sono giornate operative della BCN, la BCN interessata può non effettuare tali operazioni.

4. L'Eurosistema gode di ampia flessibilità per quanto riguarda la scelta delle procedure e delle caratteristiche operative nell'effettuazione di operazioni di fine tuning, al fine di reagire alle condizioni di mercato.

Articolo 9

Operazioni di tipo strutturale

1. L'Eurosistema può effettuare operazioni strutturali mediante operazioni temporanee, l'emissione di certificati di debito della BCE o operazioni definitive allo scopo di regolare la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del sistema finanziario o perseguire altri fini di attuazione della politica monetaria.

2. Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni strutturali:

- a) sono operazioni intese all'immissione o all'assorbimento di liquidità;
- b) hanno frequenza e scadenza non standardizzate;
- c) sono effettuate mediante procedure d'asta o procedure bilaterali, a secondo della specifica tipologia di strumento utilizzato per effettuare l'operazione strutturale;
- d) sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;
- e) sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti specificati nella parte terza, in rapporto: i) alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni strutturali e; ii) alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento;
- f) le operazioni di tipo strutturale di immissione di liquidità sono basate su attività idonee a garanzia, ad eccezione degli acquisti definitivi.

3. L'Eurosistema gode di ampia flessibilità per quanto riguarda la scelta delle procedure e delle caratteristiche operative nell'effettuazione di operazioni strutturali, al fine di reagire alle condizioni di mercato e ad altri sviluppi strutturali.

CAPITOLO 3

Strumenti per le operazioni di mercato aperto

Articolo 10

Operazioni temporanee

1. Le operazioni temporanee sono strumenti specifici per effettuare operazioni di mercato aperto in cui una BCN acquista o vende attività idonee in un'operazione di pronti contro termine o effettua operazioni di finanziamento sotto forma di prestiti garantiti secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle BCN.

2. Le operazioni di pronti contro termine e i prestiti garantiti soddisfano i requisiti aggiuntivi dettati nella parte settima per tali strumenti.
3. Le operazioni temporanee di immissione di liquidità sono basate su attività idonee stanziabili a garanzia ai sensi della parte quarta.
4. Le caratteristiche operative delle operazioni temporanee dipendono dalla categoria di operazioni di mercato aperto per la quale sono utilizzate.
5. Le operazioni temporanee di assorbimento di liquidità si basano su attività fornite dall'Eurosistema. I criteri di idoneità di tali attività sono identici a quelli applicati alle attività idonee utilizzate in operazioni temporanee di immissione di liquidità ai sensi della parte quarta. Nelle operazioni temporanee di assorbimento di liquidità non si applicano scarti di garanzia.

Articolo 11

Swap in valuta a fini di politica monetaria

1. Le operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria consistono in operazioni contestuali a pronti e a termine di euro contro una valuta estera.
2. Le operazioni di swap in valuta per fini di politica monetaria soddisfano i requisiti aggiuntivi dettati nella parte settima per tali strumenti.
3. Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, l'Eurosistema opera soltanto in valute ampiamente negoziate e conformemente alle normali prassi di mercato.
4. In ogni operazione di swap in valuta con finalità di politica monetaria, l'Eurosistema e le controparti convengono i punti a termine per l'operazione che sono quotati in conformità alle condizioni generali di mercato. La determinazione del tasso di cambio per gli swap in valuta con finalità di politica monetaria è specificata nella Tavola 2.
5. Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria:
 - a) possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità;
 - b) hanno frequenza e scadenza non standardizzate;
 - c) sono effettuate mediante procedure d'asta veloce o procedure bilaterali, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una particolare operazione con strumenti diversi (procedura d'asta standard) alla luce di considerazione specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;
 - d) sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;
6. Le controparti che partecipano a operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.

Tavola 2

Determinazione del tasso di cambio per gli swap in valuta con finalità di politica monetaria

S = tasso di cambio a pronti (alla data di transazione dell'operazione di swap in valuta) tra l'euro (EUR) e una valuta estera ABC

$$S = \frac{x \times ABC}{1 \times EUR}$$

FM = tasso di cambio a termine tra l'euro e una valuta estera ABC alla data di riacquisto dello swap (M)

$$F_M = \frac{y \times ABC}{1 \times EUR}$$

ΔM = punti a termine tra l'euro e ABC alla data di riacquisto dello swap (M)

$$\Delta_M = F_M - S$$

$N(\cdot)$ = $N(\cdot)$ ammontare a pronti della valuta; $N(\cdot)_M$ è l'ammontare a termine della valuta:

$$N(ABC) = N(EUR) \times S \text{ ovvero } N(EUR) = \frac{N(ABC)}{S}$$

$$N(ABC)_M = N(EUR)_M \times F_M \text{ ovvero } N(EUR)_M = \frac{N(ABC)_M}{F_M}$$

Articolo 12

Raccolta di depositi a tempo determinato

1. L'Eurosistema può invitare le controparti a collocare depositi a tempo determinato presso le BCN di appartenenza.
2. I depositi accettati dalle controparti sono a tempo determinato e a tasso di interesse fisso.
3. I tassi di interesse applicati ai depositi a tempo determinato possono essere: a) positivi; b) fissati allo zero per cento; c) negativi.
4. Ai depositi a tempo determinato è applicato un tasso di interesse semplice basato sulla formula convenzionale per la determinazione dei giorni nel calcolo degli interessi «giorni effettivi/360». Gli interessi sono pagati alla scadenza del deposito. In caso di tassi di interesse negativi, la loro applicazione a depositi a tempo determinato determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN di appartenenza, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul conto della controparte. Le BCN non forniscono alcuna garanzia in cambio di depositi a tempo determinato.
5. I depositi a tempo determinato sono tenuti in giacenza presso la BCN di appartenenza anche quando tali operazioni siano effettuate a livello accentrato dalla BCE ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3.
6. Per quanto riguarda le caratteristiche operative, la raccolta di depositi a tempo determinato:
 - a) è effettuata allo scopo di assorbire liquidità;
 - b) può essere effettuata sulla base di un calendario delle operazioni previamente comunicato con frequenza e scadenza prestabilite o effettuata ad hoc per reagire a sviluppi nelle condizioni di liquidità, ad esempio la raccolta di depositi a tempo determinato può essere effettuata l'ultimo giorno di un periodo di mantenimento della riserva per far fronte allo squilibrio di liquidità, che può essersi accumulato dall'aggiudicazione dell'ultima operazione di rifinanziamento principale;
 - c) è effettuata mediante procedure d'asta veloce, salva diversa decisione della BCE di effettuare una determinata operazione con strumenti diversi (procedura bilaterale o procedura d'asta standard) alla luce di considerazioni specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;
 - d) è effettuata a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;
7. Le controparti che partecipano alla raccolta di depositi a tempo determinato sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.

Articolo 13

Emissione di certificati di debito della BCE

1. I certificati di debito della BCE rappresentano un debito della BCE nei confronti del detentore del certificato stesso.

2. I certificati di debito della BCE sono emessi e detenuti sotto forma di registrazioni contabili presso enti di deposito accentrato negli Stati membri la cui moneta è l'euro.
3. La BCE non pone alcuna limitazione alla trasferibilità dei certificati di debito della BCE.
4. La BCE può emettere certificati di debito della BCE:
 - a) a un valore scontato di emissione inferiore al valore nominale; ovvero
 - b) a un valore superiore a quello nominale,rimborsati a scadenza al valore nominale.

La differenza tra il valore di emissione e quello nominale (di rimborso) è pari all'interesse maturato sull'importo di emissione, al tasso di interesse convenuto, per la durata del certificato. È applicato un tasso di interesse semplice basato sulla formula convenzionale per la determinazione dei giorni nel calcolo degli interessi «giorni effettivi/360». Il calcolo del valore di emissione è effettuato conformemente alla tavola 3.

Tavola 3

Emissione di certificati di debito della BCE

$$\text{Il valore di emissione è: } P_T = N \times \frac{1}{1 + \frac{r_i \times D}{36,000}}$$

dove:

N = valore nominale del certificato di debito della BCE

r_i = tasso di interesse (in percentuale)

D = scadenza del certificato di debito della BCE (in giorni)

P_T = valore scontato dell'emissione del certificato di debito della BCE

5. Per quanto riguarda le caratteristiche operative dei certificati di debito della BCE:
 - a) sono emessi come operazioni di mercato aperto intese all'assorbimento di liquidità;
 - b) possono essere emessi con frequenza regolare o non regolare;
 - c) hanno scadenza inferiore a 12 mesi;
 - d) sono emessi mediante procedure d'asta standard;
 - e) le aste e il regolamento sono effettuati a livello decentrato dalle singole BCN;
6. Le controparti che partecipano a procedure d'asta standard per l'emissione di certificati di debito della BCE sono soggette ai criteri di idoneità precisati nella parte terza.

Articolo 14

Operazioni definitive

1. Un'operazione definitiva implica il totale trasferimento della proprietà dal venditore all'acquirente senza che sia previsto un successivo trasferimento della proprietà al venditore.

2. Nell'esecuzione delle operazioni definitive e nella determinazione dei prezzi, l'Eurosistema opera in conformità alla convenzione di mercato maggiormente utilizzata per lo strumento di debito oggetto dell'operazione.
3. Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni definitive:
 - a) possono essere effettuate per immettere liquidità (acquisti definitivi) o per assorbirla (vendite definitive);
 - b) hanno frequenza non standardizzata;
 - c) sono effettuate mediante procedure bilaterali, salvo diversa decisione di effettuare una determinata operazione per mezzo di una procedura d'asta veloce o di una procedura d'asta standard;
 - d) sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;
 - e) sono basate esclusivamente su attività negoziabili idonee come precisato nella parte quarta.
4. Le controparti che partecipano a operazioni definitive sono soggette ai criteri di idoneità precisati nella parte terza.

Articolo 15

Obblighi di costituzione di garanzie e di regolamento nelle operazioni temporanee e nelle operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria

1. Per quanto riguarda le operazioni temporanee di immissione di liquidità e le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria finalizzate all'immissione di liquidità, le controparti:
 - a) trasferiscono un sufficiente ammontare di attività idonee, in caso di operazioni temporanee, o un corrispondente ammontare di valuta estera, in caso di swap in valuta, per effettuare il regolamento alla data di regolamento;
 - b) assicurano la costituzione di garanzie adeguate per l'operazione fino alla scadenza;
 - c) se del caso, in relazione al punto b), forniscono garanzie adeguate mediante corrispondenti margini di garanzia per mezzo di attività idonee o contante sufficienti.
2. Per quanto riguarda le operazioni temporanee di assorbimento di liquidità e le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità, le controparti:
 - a) trasferiscono un sufficiente ammontare in denaro per regolare l'ammontare loro assegnato nell'operazione di assorbimento di liquidità;
 - b) assicurano la costituzione di garanzie adeguate per l'operazione fino alla scadenza;
 - c) se del caso, in relazione al punto b), forniscono garanzie adeguate mediante corrispondenti margini di garanzia per mezzo di attività idonee o contante sufficienti.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 è sanzionata, secondo il caso, ai sensi degli articoli da 154 a 157.

Articolo 16

Obblighi di regolamento per acquisti e vendite definitivi, raccolta di depositi a tempo determinato ed emissione di certificati di debito della BCE

1. Nelle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di acquisti e vendite definitivi, raccolta di depositi a tempo determinato ed emissione di certificati di debito della BCE, le controparti trasferiscono un sufficiente ammontare di attività idonee o contante per regolare l'importo concordato nell'operazione.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 è sanzionata, secondo il caso, ai sensi degli articoli da 154 a 157.

TITOLO II

OPERAZIONI ATTIVABILI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI*Articolo 17***Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti**

1. Le BCN consentono l'accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti offerte dall'Eurosistema su richiesta delle proprie controparti.
2. Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti comprendono le seguenti categorie:
 - a) le operazioni di rifinanziamento marginale;
 - b) le operazioni di deposito presso le banche centrali.
3. I termini e le condizioni delle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono identiche in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. Le BCN consentono l'accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti esclusivamente in conformità a obiettivi e considerazioni generali di politica monetaria della BCE.
5. Quest'ultima può, in qualsiasi momento, modificare le condizioni delle operazioni o sospenderne l'accesso.
6. Il Consiglio direttivo della BCE decide con cadenza regolare in merito ai tassi di interesse per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti. I tassi di interesse oggetto di revisione hanno effetto dall'inizio del nuovo periodo di mantenimento della riserva, come definito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). La BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento della riserva almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno civile.
7. In deroga al paragrafo 6, il Consiglio direttivo della BCE può modificare il tasso di interesse per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti in qualsiasi momento. Tale decisione non ha effetto prima della successiva giornata operativa dell'Eurosistema.

CAPITOLO I

Operazioni di rifinanziamento marginale*Articolo 18***Caratteristiche delle operazioni di rifinanziamento marginale**

1. Le controparti possono utilizzare le operazioni di rifinanziamento marginale per ottenere liquidità overnight dall'Eurosistema mediante un'operazione temporanea con le BCN di appartenenza a un tasso di interesse prestabilito costituendo attività idonee in garanzia.
2. Nelle operazioni di rifinanziamento marginale le BCN forniscono liquidità mediante operazioni di pronti contro termine o prestiti garantiti in osservanza delle rispettive disposizioni contrattuali o regolamentari applicabili.
3. Non ci sono limiti ai volumi di liquidità che possono essere forniti nelle operazioni di rifinanziamento marginale, fatto salvo l'obbligo di fornire garanzie adeguate ai sensi del paragrafo 4.
4. Prima di utilizzare le operazioni di rifinanziamento marginale le controparti hanno l'obbligo di presentare in garanzia attività idonee sufficienti. Tali attività dovrebbero essere preventivamente depositate presso la BCN interessata o consegnate contestualmente alla richiesta di accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale.

*Articolo 19***Condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale**

1. Le istituzioni che soddisfano i criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 55 e che hanno accesso a un conto presso la BCN in cui l'operazione può essere regolata, in particolare in TARGET2, possono accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale.
2. L'accesso al rifinanziamento marginale è consentito soltanto nei giorni in cui TARGET2 è operativo. Nei giorni in cui gli SSS non sono operativi, l'accesso è consentito in base alle attività idonee che sono state preventivamente depositate presso le BCN.

3. Se una BCN o una delle sue succursali non sono aperte ai fini dello svolgimento di operazioni di politica monetaria in determinate giornate operative dell'Eurosistema in ragione di festività nazionali o regionali, la BCN di appartenenza informa preventivamente le proprie controparti delle modalità di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale in occasione di tale festività.
4. L'accesso all'operazione di rifinanziamento marginale può essere consentito su specifica richiesta della controparte o in modo automatico, come precisato ai paragrafi 5 e 6.
5. Una controparte può inviare una richiesta di accesso al rifinanziamento marginale alla propria BCN di appartenenza. La richiesta, purché ricevuta dalla BCN di appartenenza al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso all'operazione di rifinanziamento marginale è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata operativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria. La richiesta di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale specifica l'ammontare del credito richiesto. La controparte consegna a garanzia attività idonee sufficienti per l'operazione, salvo che tali attività siano state già previamente depositate dalla controparte presso la BCN di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4.
6. Al termine di ciascuna giornata operativa, un saldo negativo su un conto di regolamento di una controparte presso la BCN di appartenenza, dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata, viene automaticamente considerato una richiesta di accesso al rifinanziamento marginale. Al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 4, le controparti devono avere sufficienti attività idonee già depositate a garanzia presso la BCN di appartenenza prima di tale richiesta automatica. L'inosservanza di tale condizione di accesso è sanzionata a norma degli articoli da 154 a 157.

Articolo 20

Scadenza e tasso di interesse per le operazioni di rifinanziamento marginale

1. Il credito erogato mediante l'operazione di rifinanziamento marginale ha scadenza il giorno successivo. Per le controparti che partecipano direttamente a TARGET2, il credito è rimborsato nella giornata successiva in cui: a) TARGET2 e b) l'SSS interessato sono operativi, al momento dell'apertura dei sistemi stessi.
2. Il tasso di interesse al quale è remunerata l'operazione di rifinanziamento marginale viene preventivamente annunciato dall'Eurosistema ed è un tasso di interesse semplice calcolato in base alla convenzione «giorni effettivi/360». Il tasso di interesse applicato all'operazione di rifinanziamento marginale è designato come tasso di rifinanziamento marginale.
3. Gli interessi maturati nell'operazione di rifinanziamento marginale vengono addebitati contestualmente al rimborso del credito.

CAPITOLO 2

Operazioni di deposito presso la banca centrale

Articolo 21

Caratteristiche delle operazioni di deposito presso la banca centrale

1. Le controparti possono utilizzare le operazioni di deposito presso la banca centrale per costituire depositi overnight presso l'Eurosistema tramite la BCN di appartenenza, ai quali si applica un tasso di interesse prestabilito.
2. I tassi di interessi applicati alle operazioni di deposito presso le banche centrali possono essere: a) positivi; b) fissati allo zero per cento c) negativi.
3. Le BCN non forniscono alcuna garanzia in cambio dei depositi.
4. Non sono previsti limiti all'ammontare che le controparti possono depositare presso le banche centrali nazionali nel quadro di operazioni di deposito presso la banca centrale.

Articolo 22

Condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale

1. Le istituzioni che soddisfano i criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 55 e che hanno accesso a un conto presso la BCN in cui l'operazione può essere regolata, in particolare in TARGET2, possono accedere alle operazioni di deposito presso la banca centrale. L'accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale è consentito soltanto nei giorni in cui TARGET2 è operativo.

2. Al fine di avere accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale, la controparte deve inviare una richiesta alla BCN di appartenenza. La richiesta, purché ricevuta dalla BCN di appartenenza al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata operativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria. La richiesta deve specificare l'ammontare del deposito.

3. A causa della presenza di differenti strutture dei conti tra le BCN, le BCN, previa approvazione della BCE, possono applicare condizioni di accesso diverse da quelle indicate nel presente articolo. Le BCN informano le controparti in merito a tali deroghe rispetto alle condizioni di accesso di cui al presente articolo.

Articolo 23

Scadenza e tasso di interesse per operazioni di deposito presso la banca centrale

1. I depositi nelle operazioni di deposito presso la banca centrale hanno durata overnight. Per le controparti che partecipano direttamente a TARGET2, i depositi effettuati nell'ambito di operazioni di deposito presso la banca centrale scadono nella giornata successiva in cui TARGET2 è operativo, al momento dell'apertura del sistema stesso.

2. Il tasso di interesse applicato al deposito viene preventivamente annunciato dall'Eurosistema ed è un tasso di interesse semplice calcolato in base alla convenzione «giorni effettivi/360»

3. Gli interessi maturati sui depositi vengono accreditati contestualmente alla scadenza del deposito. In caso di tassi di interesse negativi, la loro applicazione a operazioni di deposito presso la banca centrale determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN di appartenenza, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul conto della controparte.

TITOLO III

PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA DELL'Eurosistema

CAPITOLO 1

Procedure d'asta e procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema

Articolo 24

Tipi di procedure per le operazioni di mercato aperto

Le operazioni di mercato aperto sono effettuate tramite procedure d'asta o procedure bilaterali.

Sezione 1

Procedure d'asta

Articolo 25

Panoramica delle procedure d'asta

1. Le procedure d'asta sono eseguite in sei fasi operative, come illustrato nella Tavola 4.

Tavola 4

Fasi operative delle procedure d'asta

Fase 1 Annuncio d'asta

- a) Annuncio da parte della BCE tramite agenzie di stampa e il sito Internet della BCE.
- b) Annuncio da parte delle BCN tramite agenzie di stampa nazionali e direttamente alle singole controparti (se ritenuto necessario)

Fase 2 Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti

Fase 3 Raccolta delle offerte da parte dell'Eurosistema

Fase 4 Aggiudicazione d'asta e annuncio dei risultati

a) Decisione d'aggiudicazione da parte della BCE

b) Annuncio dei risultati tramite agenzie di stampa e il sito Internet della BCE

Fase 5 Conferma dei singoli importi assegnati

Fase 6 Regolamento delle transazioni

2. Le procedure d'asta sono condotte in forma di aste standard o aste veloci. Le caratteristiche operative dei due tipi di asta sono identiche, tranne che per i tempi di esecuzione (tavole 5 e 6) e per la gamma delle controparti partecipanti.

Tavola 5

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta standard [gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale ⁽¹⁾]





Tavola 6

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta veloce (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale)



⁽¹⁾ L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

3. L'Eurosistema ha la possibilità di effettuare aste a tasso fisso o a tasso variabile.

Articolo 26

Aste standard

1. L'Eurosistema utilizza procedure d'asta standard per l'effettuazione di: a) ORP; b) ORLT; c) operazioni di tipo strutturale specifiche, ovvero operazioni temporanee di tipo strutturale ed emissione di certificati di debito della BCE.
2. L'Eurosistema può altresì utilizzare aste standard per operazioni di fine tuning e per operazioni di tipo strutturale eseguite per mezzo di operazioni definitive alla luce di specifiche considerazioni di politica monetaria o per reagire a condizioni di mercato.
3. Per le aste standard, di norma: a) un arco massimo di 24 ore intercorre tra l'annuncio dell'asta e la comunicazione dei risultati; e b) l'intervallo che intercorre tra il termine di presentazione delle offerte e l'annuncio dei risultati dell'assegnazione è di circa 2 ore.
4. Qualora lo ritenga opportuno, la BCE può decidere di modificare i tempi previsti per l'esecuzione di singole operazioni.

Articolo 27

Aste veloci

1. L'Eurosistema utilizza normalmente procedure d'asta veloce per l'effettuazione di operazioni di fine tuning, ma può anche farne uso per operazioni di tipo strutturale eseguite per mezzo di operazioni definitive alla luce di specifiche considerazioni di politica monetaria o per reagire a condizioni di mercato.
2. Le aste veloci sono effettuate nell'arco di 105 minuti dall'annuncio dell'asta, e l'annuncio pubblico dei risultati dell'assegnazione viene seguito immediatamente dalla conferma dei singoli importi assegnati.
3. Qualora lo ritenga opportuno, la BCE può decidere di modificare i tempi previsti per l'esecuzione di singole operazioni.
4. L'Eurosistema può selezionare, secondo i criteri e le procedure definiti nell'articolo 57, un numero limitato di controparti da ammettere alle aste veloci.

Articolo 28

Esecuzione di aste standard per le ORP e le ORLT regolari, in base al calendario delle aste

1. Le procedure d'asta per le ORP e per le ORLT regolari sono eseguite in conformità con il calendario indicativo delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema.
2. Il calendario indicativo delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema è pubblicato sul sito Internet della BCE e delle BCN almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno civile cui si riferisce.
3. I giorni indicativi di negoziazione per le ORP e le ORLT regolari sono specificati nella tavola 7.

Tavola 7

Giorni normali di negoziazione per le ORP e le ORLT regolari

Categoria di operazioni di mercato aperto	Giorno normale di negoziazione (T)
ORP	Ogni martedì (*)
ORLT regolari	L'ultimo mercoledì di ogni mese (**)

(*) Una diversa programmazione può essere decisa in conseguenza di giorni festivi.

(**) A causa del periodo festivo, l'operazione di dicembre viene di norma anticipata di una settimana, cioè al penultimo mercoledì del mese.

*Articolo 29***Esecuzione di procedure d'asta per operazioni di fine tuning e operazioni di tipo strutturale senza un calendario delle aste**

1. Le operazioni di fine tuning non sono effettuate secondo un calendario predefinito. La BCE può decidere di effettuare tali operazioni in qualsiasi giornata operativa dell'Eurosistema. Alle operazioni di fine tuning partecipano soltanto le BCN rispetto alle quali i giorni di negoziazione, di regolamento e di rimborso sono giornate operative.
2. Per le operazioni di tipo strutturale eseguite mediante aste standard non si osserva un calendario predefinito. Esse sono normalmente effettuate e regolate nei giorni che sono giornate operative delle BCN in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Sezione 2

Fasi operative delle procedure d'asta

Sottosezione 1

Annuncio delle procedure d'asta*Articolo 30***Annuncio delle aste standard e delle aste veloci**

1. Le aste standard sono annunciate pubblicamente in anticipo dalla BCE tramite agenzie di stampa e sul sito Internet della BCE. In aggiunta, le BCN possono annunciare le aste standard attraverso agenzie di stampa nazionali e direttamente alle controparti, ove ritenuto necessario.
2. Le aste veloci possono essere annunciate pubblicamente in anticipo dalla BCE tramite agenzie di stampa e sul sito Internet della BCE. Nelle aste veloci che sono pubblicamente annunciate in anticipo, le BCN possono contattare direttamente le controparti ammesse a partecipare, ove ritenuto necessario. Nelle aste veloci che non sono state annunciate pubblicamente in anticipo, le controparti ammesse a partecipare sono contattate direttamente dalle BCN.
3. L'annuncio d'asta costituisce un invito alle controparti a presentare offerte che sono giuridicamente vincolanti. L'annuncio non costituisce un'offerta da parte della BCE o delle BCN.
4. Le informazioni da includere nell'annuncio pubblico di un'asta sono contenute nell'allegato II.
5. La BCE può intraprendere qualunque iniziativa ritenuta opportuna per correggere eventuali errori nell'annuncio della procedura d'asta, ivi compresa la cancellazione o l'interruzione di un'asta in corso di esecuzione.

Sottosezione 2

Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti*Articolo 31***Forma e luogo di presentazione delle offerte**

1. Le offerte devono essere presentate alla BCN di appartenenza della controparte. Le offerte di un ente possono essere presentate soltanto alla BCN di appartenenza da una sede operativa in ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro in cui l'ente è stabilito, sia essa la sede dell'amministrazione centrale o una filiale designata.
2. Le controparti presentano le offerte in un formato che segue i modelli forniti dalla BCN per la specifica operazione.

*Articolo 32***Presentazione delle offerte**

1. Nelle aste a tasso fisso, le controparti dichiarano nella propria offerta l'importo che intendono negoziare con le BCN.
2. Nelle aste relative a operazioni di swap in valuta a tasso fisso, le controparti dichiarano l'importo fisso di valuta che intendono vendere e riacquistare, o acquistare e rivendere, a quel tasso.

3. Nelle aste a tasso variabile, le controparti possono presentare fino a dieci offerte con tassi di interesse, prezzi o punti a termine differenti. In circostanze eccezionali l'Eurosistema può imporre un limite al numero di offerte che possono essere presentate da ciascuna controparte. In ciascuna offerta, le controparti dichiarano l'importo che intendono negoziare e il relativo tasso d'interesse, prezzo o punto a termine. Un'offerta relativa ad un tasso d'interesse o punto a termine è espressa come multiplo di 0,01 punti percentuali. Un'offerta relativa ad un prezzo è espressa come multiplo di 0,001 punti percentuali.
4. Nelle aste a tasso variabile di swap in valuta, le controparti specificano l'ammontare fisso di valuta e i punti a termine ai quali intendono effettuare l'operazione.
5. Nelle aste a tasso variabile di swap in valuta, i punti a termine sono quotati secondo le convenzioni standard di mercato e le offerte sono espresse come multipli di 0,01 punti a termine.
6. Relativamente all'emissione di certificati di debito della BCE, la BCE può decidere che le offerte siano espresse sotto forma di prezzo piuttosto che in termini di tasso di interesse. In questi casi, i prezzi dovranno essere espressi in termini di percentuale del valore nominale, con tre cifre decimali.

Articolo 33

Importi minimo e massimo dell'offerta

1. Per le ORP, l'offerta minima è pari a 1 000 000 EUR. Le offerte eccedenti tale importo devono essere espresse in multipli di EUR 100 000. L'offerta minima si applica a ogni singolo livello di tasso di interesse.
2. Per le ORLT, ogni BCN definisce un ammontare minimo dell'offerta nell'intervallo tra EUR 10 000 e EUR 1 000 000. Le offerte eccedenti tale importo devono essere espresse in multipli di EUR 10 000. L'offerta minima si applica a ogni singolo livello di tasso di interesse.
3. Per le operazioni di fine tuning e quelle di tipo strutturale, l'offerta minima è pari a EUR 1 000 000. Le offerte eccedenti tale importo devono essere espresse in multipli di EUR 100 000. L'offerta minima si applica a ogni singolo tasso d'interesse, prezzo o punto a termine, a seconda dello specifico tipo di operazione.
4. La BCE può stabilire un limite massimo dell'offerta, che è l'importo massimo che può essere offerto da una singola controparte, al fine di prevenire la presentazione di offerte sproporzionate. Qualora tale limite massimo di offerta sia fissato, la BCE include nell'annuncio pubblico dell'asta le relative informazioni.

Articolo 34

Tasso minimo e massimo dell'offerta

1. Nelle aste a tasso variabile finalizzate a immettere liquidità, la BCE può imporre un tasso minimo di offerta, che costituisce il livello minimo di tasso d'interesse al quale le controparti possono presentare offerte.
2. Nelle aste a tasso variabile finalizzate ad assorbire liquidità, la BCE può imporre un tasso massimo di offerta, che costituisce il livello massimo di tasso d'interesse al quale le controparti possono presentare offerte.

Articolo 35

Termine per la presentazione delle offerte

1. Le controparti possono revocare le proprie offerte in qualsiasi momento fino al termine stabilito per la presentazione delle offerte.
2. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine non sono prese in considerazione e sono trattate come inammissibili.
3. La BCN di appartenenza determina se una controparte ha rispettato il termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 36

Rigetto di offerte

1. Una BCN respinge:
 - a) tutte le offerte di una controparte, se l'ammontare complessivo delle offerte presentate supera il limite massimo di offerta stabilito dalla BCE;
 - b) qualsiasi offerta di una controparte che sia inferiore al limite minimo di offerta;

- c) qualsiasi offerta di una controparte che sia inferiore al tasso d'interesse, prezzo o punto a termine minimo accettato oppure superiore al tasso d'interesse, prezzo o punto a termine massimo.
2. Una BCN può respingere le offerte che siano incomplete o non conformi al modello appropriato.
 3. Se la BCN di appartenenza decide di respingere un'offerta, informa la controparte di tale decisione prima dell'aggiudicazione dell'asta.

Sottosezione 3

Aggiudicazione dell'asta

Articolo 37

Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso fisso finalizzate ad immettere o ad assorbire liquidità

1. In una procedura d'asta a tasso fisso, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:
 - a) Si calcola il totale delle offerte presentate.
 - b) Nel caso in cui l'offerta aggregata ecceda l'ammontare complessivo di liquidità da assegnare, le offerte presentate sono soddisfatte pro quota in base al rapporto tra l'ammontare da assegnare e l'importo dell'offerta aggregata, secondo quanto specificato nella Tavola 1 dell'allegato III.
 - c) L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.
2. La BCE può decidere di assegnare:
 - a) un importo minimo di aggiudicazione, che costituisce un limite inferiore all'importo che può essere assegnato a ciascun offerente; o
 - b) una percentuale minima di riparto, che costituisce un limite inferiore, espresso in termini percentuali, alla porzione di offerte al tasso di interesse marginale che può essere soddisfatta per ciascun offerente.

Articolo 38

Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile in euro finalizzate ad immettere liquidità

1. In una procedura d'asta a tasso variabile in euro finalizzata a immettere liquidità, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:
 - a) Le offerte sono ordinate in base al tasso di interesse offerto, in senso decrescente, o in base al prezzo offerto, in senso crescente.
 - b) Le offerte formulate al tasso di interesse più elevato (al prezzo più basso) sono soddisfatte per prime e, di seguito, vengono accolte quelle presentate a tassi progressivamente più bassi (a prezzi progressivamente più alti), fino a esaurimento dell'ammontare complessivo di liquidità da assegnare.
 - c) Se al tasso di interesse marginale (al prezzo accettato più alto) l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare, questo è assegnato pro quota a ciascuna offerta in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al tasso marginale (al prezzo più alto), secondo quanto specificato nella Tavola 2 dell'allegato III.
 - d) L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.
2. La BCE può decidere di assegnare un ammontare minimo a ciascun partecipante aggiudicatario.

Articolo 39

Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile in euro finalizzate ad assorbire liquidità

1. In una procedura d'asta a tasso variabile in euro finalizzata ad assorbire liquidità, utilizzata per l'emissione di certificati di debito della BCE e per la raccolta di depositi a tempo determinato, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:
 - a) Le offerte sono ordinate in base al tasso di interesse offerto, in senso crescente, o in base al prezzo offerto, in senso decrescente.

- b) Le offerte formulate al tasso di interesse più basso (al prezzo più elevato) sono soddisfatte per prime e, di seguito, vengono accolte quelle presentate a tassi progressivamente più alti (a prezzi progressivamente più bassi), fino a esaurimento dell'ammontare complessivo di liquidità da assorbire.
 - c) Se al tasso di interesse marginale (al prezzo accettato più basso) l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare, questo è assegnato pro quota a ciascuna offerta in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al tasso marginale (al prezzo più basso), secondo quanto specificato nella Tavola 2 dell'allegato III.
 - d) L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro. Per quanto riguarda l'emissione di certificati di debito della BCE, l'importo nominale aggiudicato è arrotondato al più vicino multiplo di EUR 100 000.
2. La BCE può decidere di assegnare un ammontare minimo a ciascun partecipante aggiudicatario.

Articolo 40

Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzate ad immettere liquidità

1. In una procedura d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzata a immettere liquidità, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:
 - a) Le offerte sono ordinate in base ai punti a termine in senso crescente, tenendo conto del segno della quotazione.
 - b) Il segno della quotazione dipende dal segno del differenziale del tasso di interesse tra la valuta estera e l'euro. Per la durata dell'operazione di swap:
 - i) se il tasso di interesse della valuta estera è più alto del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno positivo, ovvero l'euro fa premio sulla valuta estera; e
 - ii) se il tasso di interesse della valuta estera è più basso del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno negativo, ovvero l'euro fa sconto sulla valuta estera.
 - c) Le offerte presentate con i punti a termine più bassi sono soddisfatte per prime e, in seguito, vengono accolte quelle con punti a termine progressivamente più elevati, fino a esaurimento dell'ammontare complessivo della valuta stabilita da assegnare.
 - d) Se, in corrispondenza del punto a termine più elevato tra quelli accolti (c.d. punto a termine marginale), l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare, quest'ultimo viene ripartito pro quota tra le offerte presentate in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al punto a termine marginale secondo quanto specificato nella Tavola 3 dell'allegato III.
 - e) L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.
2. La BCE può decidere di assegnare un ammontare minimo a ciascun partecipante aggiudicatario.

Articolo 41

Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzate ad assorbire liquidità

1. In una procedura d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzata ad assorbire liquidità, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:
 - a) Le offerte sono ordinate in base ai punti a termine in senso decrescente, tenendo conto del segno della quotazione.
 - b) Il segno della quotazione dipende dal segno del differenziale del tasso di interesse tra la valuta estera e l'euro. Per la durata dell'operazione di swap:
 - i) se il tasso di interesse della valuta estera è più alto del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno positivo, ovvero l'euro fa premio sulla valuta estera;
 - ii) se il tasso di interesse della valuta estera è più basso del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno negativo, ovvero l'euro fa sconto sulla valuta estera.

- c) Le offerte presentate con i punti a termine più alti sono soddisfatte per prime e, in seguito, vengono accolte quelle con punti a termine progressivamente più bassi, fino a che:
 - i) sia esaurito l'ammontare complessivo della valuta stabilita da assorbire; e
 - ii) in corrispondenza del punto a termine più basso tra quelli accolti (c.d. punto a termine marginale), l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare.
 - d) L'ammontare residuo da assegnare viene ripartito pro quota tra le offerte presentate, in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al punto a termine marginale, secondo quanto specificato nella Tavola 3 dell'Allegato III. L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.
2. La BCE può decidere di assegnare un ammontare minimo a ciascun partecipante aggiudicatario.

Articolo 42

Tipologia d'asta per procedure d'asta a tasso variabile

Per le aste a tasso variabile, l'Eurosistema può applicare procedure d'asta a tasso unico (asta di tipo neerlandese) o a tasso multiplo (asta di tipo americano).

Sottosezione 4

Annuncio dei risultati d'asta

Articolo 43

Annuncio dei risultati d'asta

1. La BCE annuncia pubblicamente la propria decisione di aggiudicazione per quanto riguarda i risultati dell'asta tramite le agenzie di stampa e sul sito Internet della BCE. In aggiunta, le BCN possono annunciare la decisione di aggiudicazione della BCE attraverso agenzie di stampa nazionali e direttamente alle controparti ove lo ritengano necessario.
2. Le informazioni da includere nella comunicazione pubblica dei risultati dell'asta sono indicati nell'allegato IV.
3. Qualora la decisione di aggiudicazione contenga informazioni erranee rispetto a quelle indicate nell'annuncio pubblico dei risultati dell'asta di cui al paragrafo 1, la BCE può assumere ogni iniziativa ritenuta adeguata per correggere tali informazioni erranee.
4. Dopo la comunicazione pubblica della decisione di aggiudicazione della BCE per quanto riguarda i risultati dell'asta di cui al paragrafo 1, le BCN confermano direttamente i singoli importi assegnati a tutte le controparti aggiudicatarie, in maniera che ogni controparte riceva conferma individuale e certa dell'aggiudicazione dell'asta e l'importo esatto ad essa assegnato.

Sezione 3

Procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema

Articolo 44

Panoramica delle procedure bilaterali

1. L'Eurosistema può svolgere per mezzo di procedure bilaterali ciascuna delle seguenti operazioni di mercato aperto:
 - a) operazioni di fine tuning (operazioni temporanee, swap in valuta o raccolta di depositi a tempo determinato); o
 - b) operazione di tipo strutturale (operazioni definitive).
2. Le procedure bilaterali, a seconda della specifica operazione, possono essere eseguite tramite contatto diretto con le controparti, come specificato nell'articolo 45, o attraverso borse valori e operatori di mercato, come specificato nell'articolo 46.

*Articolo 45***Procedure bilaterali eseguite tramite contatto diretto con le controparti**

1. Le procedure bilaterali relative ad operazioni di fine tuning e ad operazioni di tipo strutturale condotte mediante operazioni definitive possono essere eseguite tramite contatto diretto con le controparti.
2. Le BCN contattano direttamente uno o più enti selezionati in conformità ai criteri di idoneità specificati nell'articolo 57. Le BCN seguono le istruzioni della BCE per decidere se effettuare un'operazione con tali enti.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il Consiglio direttivo della BCE può stabilire che, in circostanze eccezionali, la BCE o una o più BCN, agendo come braccio operativo della BCE, svolgano operazioni di fine tuning o operazioni di tipo strutturale mediante operazioni definitive eseguite tramite procedure bilaterali. In questo caso, le procedure relative a tali operazioni sono adattate di conseguenza. La BCE decide se effettuare un'operazione con gli enti contattati.

*Articolo 46***Procedure bilaterali eseguite attraverso borse valori e operatori di mercato**

1. Fatto salvo l'articolo 45, le procedure bilaterali relative ad operazioni di tipo strutturale condotte mediante operazioni definitive possono essere eseguite attraverso borse valori e operatori di mercato.
2. Non vi sono restrizioni alla gamma delle controparti, secondo quanto previsto dall'articolo 57.
3. Le procedure sono adattate alle convenzioni di mercato relative agli strumenti di debito oggetto dell'operazione.

*Articolo 47***Annuncio di operazioni effettuate mediante procedure bilaterali**

1. Le operazioni di fine tuning o le operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive eseguite mediante procedure bilaterali non sono annunciate pubblicamente in anticipo, salva diversa decisione della BCE.
2. La BCE può decidere di non rendere pubblici i risultati di tali procedure bilaterali.

*Articolo 48***Giornate operative per operazioni bilaterali**

1. La BCE può decidere di effettuare operazioni bilaterali per operazioni di fine tuning in qualsiasi giornata operativa dell'Eurosistema. A tali operazioni partecipano soltanto le BCN rispetto alle quali i giorni di negoziazione, di regolamento e di rimborso sono giornate operative.
2. Le procedure bilaterali per operazioni strutturali effettuate mediante operazioni definitive sono normalmente effettuate e regolate nei giorni che sono giornate operative delle BCN di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

*CAPITOLO 2***Procedure di regolamento per operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema***Articolo 49***Panoramica delle procedure di regolamento**

1. Gli ordini di pagamento connessi alla partecipazione a operazioni di mercato aperto o all'impiego di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono regolati sui conti detenuti dalle controparti presso una BCN ovvero sui conti di una banca di regolamento partecipante a TARGET2.
2. Gli ordini di pagamento connessi alla partecipazione a operazioni di mercato aperto finalizzate a immettere liquidità o all'impiego di operazioni di rifinanziamento marginale sono regolati al momento o dopo il trasferimento definitivo delle attività idonee a garanzia dell'operazione. A tal fine le controparti:
 - a) depositano preventivamente le attività idonee presso una BCN; ovvero

b) regolano le attività idonee con una BCN mediante consegna contro pagamento.

Articolo 50

Regolamento delle operazioni di mercato aperto

1. L'Eurosistema persegue l'obiettivo di regolare le transazioni relative alle sue operazioni di mercato aperto nello stesso momento in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro con tutte le controparti che abbiano fornito sufficienti attività idonee a garanzia. Tuttavia, a causa dei vincoli operativi e delle caratteristiche tecniche (ad esempio degli SSS), l'ora del giorno in cui le operazioni di mercato aperto vengono regolate può variare tra i diversi Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le date di regolamento indicative sono sintetizzate nella Tavola 8.

Tavola 8

Date di regolamento indicative per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema (*)

Strumento di politica monetaria	Data di regolamento per operazioni di mercato aperto basate su procedure d'asta standard	Data di regolamento per operazioni di mercato aperto basate su procedure d'asta veloce o procedure bilaterali
Operazioni temporanee	T + 1	T
Operazioni definitive	Secondo la convenzione di mercato relativa alle attività sottostanti	
Emissione di certificati di debito della BCE	T + 2	—
Swap in valuta	T, T + 1 o T + 2	
Raccolta di depositi a tempo determinato	T	

(*) Il calcolo della data di regolamento è da riferirsi esclusivamente alle giornate operative dell'Eurosistema. T si riferisce alla data di contrattazione.

Articolo 51

Regolamento di operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard

1. L'Eurosistema persegue l'obiettivo di regolare le operazioni di mercato aperto effettuate mediante procedure d'asta standard il primo giorno lavorativo successivo a quello di negoziazione nel quale TARGET2 e tutti i pertinenti SSS sono aperti.
2. Le date di regolamento per le ORP e per le ORLT regolari sono precisate in anticipo nel calendario indicativo delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema. Se la data di regolamento generalmente applicata coincide con una festività, la BCE può sceglierne una diversa, con possibilità di regolamento nello stesso giorno. L'Eurosistema persegue l'obiettivo di assicurare che l'ora di regolamento delle ORP e delle ORLT regolari coincida con l'ora del rimborso di una precedente operazione con analoga scadenza.
3. L'emissione di certificati di debito della BCE è regolata il secondo giorno successivo a quello di negoziazione nel quale TARGET2 e tutti i pertinenti SSS sono aperti.

Articolo 52

Regolamento di operazioni di mercato aperto effettuate per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali

1. L'Eurosistema persegue l'obiettivo di regolare le operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta veloci e procedure bilaterali nel giorno di negoziazione. Alle operazioni definitive o agli swap in valuta possono applicarsi altre date.
2. Le operazioni di fine tuning e le operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive eseguite mediante procedure bilaterali sono regolate in maniera decentralizzata attraverso le BCN.

*Articolo 53***Ulteriori disposizioni riguardanti il regolamento e le procedure di fine giornata**

1. Fatti salvi i requisiti dettati dal presente capitolo, le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle BCN o dalla BCE possono dettare norme aggiuntive per un particolare strumento di politica monetaria.
2. Le procedure di fine giornata sono specificate nella documentazione relativa a TARGET2.

*Articolo 54***Detenzione delle riserve e riserve in eccesso**

1. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) un conto di regolamento detenuto da una controparte presso una BCN può essere utilizzato come conto di riserva. Le riserve detenute nei conti di regolamento possono essere utilizzate ai fini del regolamento infragiornaliero. Le riserve giornaliere di una controparte corrispondono ai saldi di fine giornata sul conto di riserva. Ai fini del presente articolo, «conto di riserva» ha lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
2. Le riserve eccedenti la riserva obbligatoria minima ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sono remunerate al tasso dello zero per cento o a quello sui depositi presso la banca centrale, se inferiore.

PARTE TERZA

CONTROPARTI IDONEE*Articolo 55***Criteri di idoneità per la partecipazione a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema**

Per quanto concerne le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, fatto salvo l'articolo 57, l'Eurosistema ammette esclusivamente la partecipazione di enti che soddisfano i criteri indicati nel presente articolo.

- a) Essere soggetti al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e non sono stati esentati dagli obblighi imposti dal regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
- b) Essere finanziariamente solidi.
- c) Presentare una delle seguenti caratteristiche:
 - i) essere assoggettati, da parte delle autorità competenti, ad almeno una delle forme di vigilanza previste nell'ambito della normativa di vigilanza armonizzata Unione/SEE in conformità alla direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) essere enti creditizi di proprietà pubblica nell'accezione di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, soggetti a vigilanza in forme comparabili alla vigilanza delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii) essere enti soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità competenti in forme comparabili alla vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE ai sensi della direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013, ad esempio succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l'euro di enti che hanno sede legale al di fuori del SEE.
- d) Soddisfare i requisiti operativi specificati nelle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE rispetto a un determinato strumento o operazione.

*Articolo 56***Accesso a operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard e a operazioni attivabili su iniziativa delle controparti**

1. Gli enti che soddisfano i criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 55 hanno accesso alle seguenti operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema:
 - a) operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;
 - b) operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard.

2. L'accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti o alle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard è consentito esclusivamente agli enti che soddisfano i criteri di idoneità di cui all'articolo 55 tramite la loro BCN di appartenenza.
3. Se un ente che soddisfa i criteri di idoneità di cui all'articolo 55 ha sedi operative, ad esempio amministrazione centrale o succursali, in più di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ciascuna sede operativa che soddisfa i criteri di idoneità di cui all'articolo 55 può accedere alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti o alle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard tramite la sua BCN di appartenenza.
4. Le offerte per operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard e per l'accesso a operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono presentate da una sola delle sedi operative in ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro, ossia o dall'amministrazione centrale o da una determinata filiale.

Articolo 57

Selezione delle controparti per l'accesso a operazione di mercato aperto effettuate per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali

1. Per le operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali, le controparti sono selezionate in conformità ai paragrafi da 2 a 4.
2. Per le operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive eseguite mediante procedure bilaterali, non vi sono restrizioni alla gamma di controparti ammesse. Alle operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive, che sono eseguite mediante procedure d'asta veloci, si applicano i criteri di idoneità dettati dall'articolo 57, paragrafo 3, lettera b).
3. Per le operazioni di fine tuning eseguite mediante procedure d'asta o procedure bilaterali, le controparti sono selezionate con le modalità di seguito indicate:
 - a) Per le operazioni di fine tuning effettuate per mezzo di swap in valuta a fini di politica monetaria e eseguite mediante procedure d'asta veloci o procedure bilaterali, la gamma delle controparti coincide con la gamma degli enti che sono ammessi a partecipare agli interventi dell'Eurosistema sul mercato dei cambi e sono stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le controparti per operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali non sono tenute a soddisfare i criteri dettati all'articolo 55. I criteri di selezione delle controparti partecipanti a interventi dell'Eurosistema sul mercato dei cambi sono basati sui principi di prudenza ed efficienza stabiliti nell'allegato V. Le BCN possono ricorrere a sistemi basati sulla definizione di limiti prestabiliti per controllare l'esposizione creditizia nei confronti delle singole controparti partecipanti a operazioni di swap in valuta effettuate per fini di politica monetaria.
 - b) Per le operazioni di fine tuning effettuate per mezzo di operazioni temporanee o mediante la raccolta di depositi a tempo determinato ed eseguite per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali, ciascuna BCN seleziona, per una specifica operazione, una gamma di controparti tra gli enti che soddisfano i criteri di idoneità dettati all'articolo 55 e sono stabiliti nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l'euro. La selezione è basata principalmente sull'attività del relativo ente sul mercato monetario. La BCN può applicare criteri di selezione aggiuntivi, come l'efficienza della sala operativa e il potenziale di partecipazione alle aste.
4. Se il Consiglio direttivo della BCE, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, decide che la BCE effettui, direttamente o tramite una o più BCN, operazioni di fine tuning eseguite per mezzo di procedure bilaterali, la BCE seleziona le proprie controparti secondo un sistema di rotazione tra le controparti che risultano idonee a partecipare a procedure d'asta veloci o procedure bilaterali.
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, le operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali possono essere effettuate con una gamma di controparti più ampia di quella indicata nei paragrafi da 2 a 4, ove il Consiglio direttivo decida in tal senso.

PARTE QUARTA

ATTIVITÀ IDONEE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 58

Attività idonee e tecniche accettate per la costituzione di garanzie utilizzate per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema

1. L'Eurosistema applica a tutte le sue operazioni di finanziamento un quadro di riferimento unico per le attività idonee, stabilito dal presente indirizzo.

2. Per partecipare a operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le controparti forniscono all'Eurosistema attività idonee a garanzia per tali operazioni. Poiché le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema includono il credito infragiornaliero, anche le garanzie fornite dalle controparti in relazione al credito infragiornaliero soddisfano i criteri di idoneità stabiliti nel presente indirizzo, come indicato nell'Indirizzo BCE/2012/27.

3. Le controparti forniscono attività idonee mediante:

- a) il trasferimento della proprietà, che assume la forma giuridica di un'operazione di pronti contro termine; ovvero
- b) la costituzione di un diritto di prelazione, vale a dire un pegno, una cessione in garanzia o una charge sulle relative attività, che assume la forma giuridica di un prestito garantito,

in ambedue i casi in conformità alle disposizioni contrattuali o regolamentari nazionali adottate e documentate dalla BCN di appartenenza.

4. Se le controparti forniscono attività idonee a garanzia, la BCN di appartenenza può richiedere l'earmarking o il pooling delle attività idonee, a seconda della tipologia di sistema di gestione delle garanzie che utilizza.

5. Per quel che concerne la qualità delle attività e la loro idoneità per le diverse tipologie di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, non viene effettuata alcuna distinzione tra attività negoziabili e non negoziabili.

6. Fatto salvo l'obbligo per le controparti di fornire all'Eurosistema attività idonee a garanzia, di cui al paragrafo 2, l'Eurosistema può fornire alle controparti, se richiesto, pareri sull'idoneità di attività negoziabili che siano state già emesse o di attività non negoziabili per le quali sia già stato richiesto il conferimento. L'Eurosistema non fornisce alcun parere preventivo.

Articolo 59

Caratteristiche generali del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF) delle attività idonee

1. Uno dei criteri di idoneità è costituito dal fatto che le attività soddisfino gli elevati standard creditizi specificati dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem credit assessment framework, ECAF).

2. L'ECAF definisce le procedure, le regole e le tecniche volte ad assicurare che sia soddisfatto il requisito dell'Eurosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee, e che tali attività soddisfino i requisiti di qualità creditizia stabiliti dall'Eurosistema.

3. Ai fini dell'ECAF, l'Eurosistema stabilisce requisiti di qualità creditizia sotto forma di livelli di qualità creditizia mediante la fissazione di valori soglia per la probabilità di default (probability of default, PD) su un orizzonte temporale di un anno, nel modo seguente.

- a) Salve periodiche revisioni, l'Eurosistema considera una probabilità massima di default dello 0,10 per cento su un orizzonte temporale di un anno come equivalente al requisito di qualità creditizia di livello 2 e una probabilità massima di default su un orizzonte temporale di un anno dello 0,40 per cento come equivalente al requisito di qualità creditizia di livello 3.
- b) Tutte le attività idonee per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema soddisfano come minimo un requisito di qualità creditizia corrispondente alla qualità creditizia di livello 3. Per particolari attività l'Eurosistema applica requisiti di qualità creditizia aggiuntivi in conformità ai Titoli II e III della parte quarta.

4. L'Eurosistema pubblica informazioni sui livelli di qualità creditizia sul sito Internet della BCE in forma di scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, compresa la corrispondenza ai livelli di qualità creditizia delle valutazioni del merito di credito fornite dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito accettate (External Credit Assessment Institutions, ECAI) e da strumenti di rating (rating tool, RT) di fornitori terzi.

5. Nella valutazione dei requisiti di qualità creditizia, l'Eurosistema tiene conto delle informazioni relative a valutazioni del merito di credito fornite da sistemi di valutazione creditizia appartenenti a una delle quattro fonti previste in conformità al Titolo V della parte quarta.

6. Nel quadro della valutazione dello standard di credito di una particolare attività, l'Eurosistema può tenere conto dei criteri istituzionali e delle caratteristiche che assicurano al detentore dell'attività un'analogha protezione, quali ad esempio le garanzie. L'Eurosistema si riserva il diritto di stabilire se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema sulla base di qualunque informazione ritenuta rilevante al fine di assicurare un'adeguata protezione dal rischio dell'Eurosistema.

7. L'ECAF adotta la definizione di «default» di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013.

TITOLO II

CRITERI DI IDONEITÀ E REQUISITI DI QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ NEGOZIABILI

CAPITOLO 1

Criteria di idoneità per le attività negoziabili

Articolo 60

Criteria di idoneità relativi a tutte le tipologie di attività negoziabili

Per risultare idonee quale garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le attività negoziabili sono strumenti di debito che soddisfano i criteri di idoneità stabiliti nella sezione 1, salvo in caso di specifiche tipologie di attività negoziabili di cui alla sezione 2.

Articolo 61

Elenco delle attività negoziabili idonee e regole di segnalazione

1. La BCE pubblica un elenco aggiornato di attività negoziabili idonee sul proprio sito Internet, in conformità alle metodologie ivi indicate, e lo aggiorna quotidianamente. Le attività oggetto di valutazione in conformità all'articolo 87, paragrafo 3 non sono pubblicate in tale elenco delle attività negoziabili idonee.
2. Di regola, la BCN segnalante una particolare attività negoziabile alla BCE è la BCN del paese in cui l'attività negoziabile è ammessa alla negoziazione.

Sezione 1

Criteria generali di idoneità per le attività negoziabili

Articolo 62

Capitale delle attività negoziabili

1. Al fine di risultare idonei, fino al rimborso finale, gli strumenti di debito presentano:
 - a) un capitale fisso e incondizionato; o
 - b) un capitale incondizionato ancorato senza modifiche a un unico tasso di inflazione dell'area dell'euro a un momento dato, senza contenere altre strutture complesse.
2. Strumenti di debito con capitale ancorato a un unico tasso di inflazione dell'area dell'euro ad un momento dato sono altresì ammissibili a condizione che la struttura della cedola sia conforme alla definizione di cui al quarto trattino dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), punto i) e collegata al medesimo tasso di inflazione dell'area dell'euro.
3. Le attività con warrant o con altri diritti analoghi connessi non sono considerate idonee.

Articolo 63

Strutture cedolari accettabili per attività negoziabili

1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate:
 - a) cedola a tasso fisso, cedola zero (zero coupon) o cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenziario e valore delle cedole predeterminati che non possono dar luogo a flussi di cassa negativi, ovvero

- b) cedola variabile che non può dar luogo a flussi di cassa negativi ed ha la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = (tasso di riferimento * l) ± x, con $f \leq$ tasso cedolare $\leq c$, in cui:
- i) il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:
 - un tasso del mercato monetario in euro, quale ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR o indici analoghi;
 - un tasso di swap a scadenza costante, quale ad esempio gli indici CMS, EISDA, EUSA;
 - il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale;
 - un tasso di inflazione dell'area dell'euro; e
 - ii) f (tasso cedolare massimo), c (tasso cedolare minimo), l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono numeri che sono predeterminati all'emissione o sono suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata all'emissione, in cui f e c sono maggiori o uguali a zero ed l è maggiore di zero durante l'intero ciclo di vita dell'attività. Per le cedole variabili con un tasso di inflazione quale tasso di riferimento, l sarà pari a uno.
2. Gli strumenti di debito con cedola variabile, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono considerati non idonei se in qualsiasi momento successivo all'applicazione della formula per il calcolo del tasso cedolare, quest'ultimo risulti in un valore negativo.
3. Strutture cedolari non conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono idonee, incluse strutture in cui solo parte della struttura della remunerazione, quale un premio, risulta non conforme.
4. Ai fini del presente articolo, se la cedola è a variazioni predefinite, di tipo fisso o variabile, la verifica della struttura cedolare è basata sull'intero ciclo di vita dell'attività in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.
5. Strutture cedolari accettabili non devono presentare opzioni a favore dell'emittente, ossia non devono consentire modifiche nella definizione della struttura cedolare dipendenti da una decisione dell'emittente, durante l'intero ciclo di vita dell'attività, in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.

Articolo 64

Non subordinazione in relazione ad attività negoziabili

Gli strumenti di debito idonei non producono diritti al capitale e/o agli interessi che siano subordinati ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente.

Articolo 65

Valuta di denominazione delle attività negoziabili

Per risultare idonei, gli strumenti di debito sono denominati in euro o in una delle precedenti valute nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 66

Luogo di emissione delle attività negoziabili

1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, per risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi nel SEE presso una banca centrale o un SSS valutato positivamente in base all'Eurosystem User Assessment Framework.
2. In relazione a strumenti di debito emessi o garantiti da una società non finanziaria, per i quali un sistema ECAI accettato non abbia fornito una valutazione della qualità creditizia dell'emissione, dell'emittente o del garante, il luogo di emissione deve essere situato nell'area dell'euro.
3. Gli strumenti di debito internazionali emessi attraverso gli SDAI Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg soddisfano i criteri di seguito descritti, in quanto applicabili.
 - a) Gli strumenti di debito internazionali emessi nella forma «global bearer» sono emessi nella forma di «new global notes» (NGN) e depositati presso un servizio di custodia comune (common safekeeper), che sia uno SDAI o uno SDA che abbia ricevuto una valutazione positiva in base all'Eurosystem User Assessment Framework. In deroga a quanto sopra disposto, tale requisito non trova applicazione nel caso di strumenti di debito internazionali sotto forma di «global bearer» emessi nella forma di «classical global note» anteriormente al 1° gennaio 2007, e alle riaperture fungibili di emissioni a rubinetto di tali note emesse con il medesimo codice ISIN a prescindere dalla data di emissione.

- b) Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di «global registered form» sono emessi secondo quanto previsto dalla nuova struttura di custodia per gli strumenti di debito internazionali. In deroga a quanto sopra disposto, tale requisito non si applica a strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di «global registered form» anteriormente al 1° ottobre 2010.
- c) Gli strumenti di debito internazionali sotto forma di «individual note» non sono idonei, a meno che siano stati emessi in tale forma anteriormente al 1° ottobre 2010.

Articolo 67

Procedure di regolamento per attività negoziabili

1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere trasferibili mediante registrazioni contabili e devono essere detenuti e regolati in Stati membri la cui moneta è l'euro su un conto acceso presso una BCN o un SSS che sia stato valutato positivamente in base all'Eurosystem User Assessment Framework, in modo che il perfezionamento e il realizzo della garanzia siano soggetti alla legge di uno Stato membro la cui moneta è l'euro.
2. Se l'SDA o l'SSS in cui l'attività è emessa non coincide con quello in cui l'attività è detenuta, ai fini dell'idoneità questi devono essere connessi mediante un collegamento idoneo valutato positivamente in base all'Eurosystem User Assessment Framework, ai sensi dell'articolo 150.

Articolo 68

Mercati accettabili per attività negoziabili

1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito sono quelli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'accezione di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ovvero ammessi alla negoziazione su determinati mercati non regolamentati ritenuti accettabili.
2. La BCE pubblica sul proprio sito Internet l'elenco dei mercati non regolamentati accettabili e lo aggiorna almeno annualmente.
3. La valutazione dei mercati non regolamentati da parte dell'Eurosistema si basa sui seguenti principi di sicurezza, trasparenza e accessibilità:
- a) Per sicurezza si intende la certezza delle operazioni, con particolare riferimento alla loro validità e opponibilità.
- b) Per trasparenza si intende il libero accesso alle informazioni relative alle norme procedurali e operative del mercato, alle caratteristiche finanziarie delle attività, al meccanismo di formazione dei prezzi, ai prezzi e alle quantità rilevanti, ad esempio quotazioni, tassi di interesse, volume degli scambi, consistenze in essere.
- c) Per accessibilità si intende la capacità dell'Eurosistema di partecipare e accedere al mercato. Un mercato è considerato accessibile se prevede norme procedurali e operative che consentono all'Eurosistema di ricevere informazioni e di svolgere operazioni, quando necessario a fini di gestione delle garanzie.
4. Il processo di selezione dei mercati non regolamentati è definito esclusivamente in termini di esercizio della funzione di gestione delle garanzie da parte dell'Eurosistema, e non è da intendersi come valutazione da parte di quest'ultimo della qualità intrinseca del mercato.

Articolo 69

Tipologia di emittente o garante per attività negoziabili

1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da banche centrali di Stati membri, enti del settore pubblico, agenzie, enti creditizi, società finanziarie diverse dagli enti creditizi, società non finanziarie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali.
2. Oltre alle banche e alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'Eurosistema può riconoscere qualsiasi soggetto come banca multilaterale di sviluppo o organizzazione internazionale ai fini del presente indirizzo, sulla base di una valutazione relativa a tutti i seguenti criteri:
- a) si tratta di un'organizzazione con un mandato globale o regionale, non ristretta entro confini nazionali;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- b) è sovvenzionata prevalentemente da contributi erogati da governi nazionali o da organizzazioni o enti a essi legati;
- c) le finalità del soggetto sono in linea con le politiche dell'Unione.

Articolo 70

Luogo di stabilimento dell'emittente o del garante

1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito sono emessi da un emittente stabilito nel SEE o in un paese del G10 non appartenente al SEE, salve le eccezioni di cui ai paragrafi da 3 a 6.
2. Al fine di risultare idonei, i garanti di strumenti di debito sono stabiliti nel SEE, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia necessaria per definire i requisiti di qualità del credito per determinati strumenti di debito, salve le ipotesi di cui ai paragrafi 3 e 4. La possibilità di utilizzare un rating ECAI relativo al garante per determinare i pertinenti requisiti di qualità creditizia per determinati strumento di debito è prevista all'articolo 84.
3. Per strumenti di debito emessi o garantiti da società non finanziarie per le quali non è disponibile alcuna valutazione creditizia dell'emissione, dell'emittente o del garante da parte di un sistema ECAI accettato, l'emittente o il garante sono stabiliti in Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. Il criterio relativo al luogo di stabilimento non si applica agli strumenti di debito emessi o garantiti da banche multilaterali di sviluppo o da organizzazioni internazionali, ed essi sono idonei a prescindere dal luogo di stabilimento.
5. Per i titoli garantiti da attività, l'emittente deve essere stabilito nel SEE in conformità all'articolo 74.
6. Gli strumenti di debito emessi da emittenti stabiliti in paesi del G10 non appartenenti al SEE sono considerati idonei solo se l'Eurosistema ha accertato con piena soddisfazione che i suoi diritti sono adeguatamente tutelati dalle norme del paese del G10, non appartenente al SEE, interessato. A tal fine, prima che il pertinente strumento di debito possa essere considerato idoneo, è presentato alla BCN interessata un parere legale di contenuto e forma accettabili per l'Eurosistema.

Articolo 71

Requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili

Per risultare idonei, gli strumenti di debito devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia specificati nel Capitolo 2, salvo contraria disposizione.

Sezione 2

Criteri di idoneità specifici per alcuni tipi di attività negoziabili

Sottosezione 1

Criteri di idoneità specifici per i titoli garantiti da attività

Articolo 72

Criteri di idoneità per i titoli garantiti da attività

Per risultare idonei quale garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, i titoli garantiti da attività soddisfano i criteri generali di idoneità relativi a tutte le tipologie di attività negoziabili disposti nella sezione 1, ad eccezione dei requisiti dettati all'articolo 62 relativi al capitale, nonché i criteri specifici di idoneità dettati dalla presente sottosezione.

Articolo 73

Omogeneità e composizione delle attività generatrici di flussi di cassa

1. Affinché i titoli garantiti da attività risultino idonei, tutte le attività generatrici di flussi di cassa che li garantiscono sono omogenee, ossia deve essere possibile segnalarle secondo uno dei modelli a livello di prestito esistenti compreso tra i seguenti:
 - a) mutui ipotecari su immobili residenziali;

- b) mutui ipotecari su immobili commerciali;
- c) prestiti a piccole e medie imprese (PMI);
- d) prestiti per l'acquisto di auto;
- e) prestiti al consumo;
- f) crediti derivanti da leasing;
- g) crediti derivanti da carte di credito.

2. L'Eurosistema può considerare un titolo garantito da attività non omogeneo in esito alla valutazione dei dati presentati da una controparte.

3. I titoli garantiti da attività non contengono attività generatrici di flussi di cassa originate direttamente dalla SV emittente.

4. Le attività generatrici di flussi di cassa non consistono, in tutto o in parte, effettivamente o potenzialmente, di tranches di altri titoli garantiti da attività. Tale criterio non esclude i titoli garantiti da attività la cui struttura d'emissione includa due SV e laddove il criterio della «vendita effettiva» sia soddisfatto in maniera tale che gli strumenti di debito emessi dalla seconda SV siano direttamente o indirettamente garantiti dall'insieme originario di attività, e che tutti i flussi di cassa provenienti da attività che generano flussi di cassa siano trasferiti dalla prima alla seconda SV.

5. Le attività generatrici di flussi di cassa non consistono, in tutto o in parte, effettivamente o potenzialmente, in note credit-linked, swap o altri strumenti derivati o titoli sintetici o strumenti analoghi. Tale restrizione non comprende gli swap utilizzati in transazioni con titoli garantiti da attività esclusivamente per fini di copertura dei rischi.

6. Fatti salvi i criteri di idoneità di cui alla presente sottosezione, le attività generatrici di flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da mutui su immobili commerciali non includono prestiti che risultino in qualsiasi momento strutturati, sindacati o a leva. Ai fini del presente criterio per «prestito strutturato» si intende una struttura che implica tranches subordinate, per «prestito sindacato» si intende un prestito concesso da un gruppo di mutuanti costituiti in un consorzio di finanziatori (lending syndicate), e per «prestito a leva» si intende un prestito concesso a un'impresa che presenta già un grado considerevole di indebitamento, quali ad esempio operazioni di finanziamento di acquisizioni, anche a debito, in cui il prestito è utilizzato per l'acquisizione di strumenti di capitale di un'impresa che è anche il debitore del prestito.

7. Qualora le attività generatrici di flussi di cassa a garanzia dei titoli garantiti da attività comprendano crediti derivanti da leasing con contratti di valore residuale, i titoli garantiti da attività che erano nell'elenco delle attività idonee alla data del 1° maggio 2015 mantengono la propria idoneità fino al 31 agosto 2015.

Articolo 74

Limiti geografici relativi ai titoli garantiti da attività e alle attività generatrici di flussi di cassa

1. L'emittente di titoli garantiti da attività è una SV stabilita nel SEE.
2. Le attività generatrici di flussi di cassa sono originate da un originator avente sede nel SEE e vendute alla SV dall'originator stesso o da un intermediario avente sede nel SEE.
3. Ai fini del paragrafo 2, un fiduciario istituito per il mutuo ipotecario (mortgage trustee) o per i crediti (receivables trustee) sono considerati intermediari. I titoli garantiti da attività compresi nell'elenco di attività negoziabili idonee al 1° maggio 2015 che non ottemperano al paragrafo 2 per quanto attiene all'ubicazione della sede legale del mortgage trustee o del receivables trustee permangono idonei fino al 1° maggio 2016, purché tutti gli altri criteri di idoneità siano soddisfatti.
4. Gli obbligati e i creditori delle attività generatrici di flussi di cassa hanno sede o risiedono, se persone fisiche, nel SEE. Tutte le garanzie correlate sono ubicate nel SEE e la legge regolatrice delle attività generatrici dei flussi di cassa è la legge di un paese del SEE.

*Articolo 75***Acquisizione di attività generatrici di flussi di cassa da parte della SV**

1. L'acquisizione delle attività generatrici di flussi di cassa da parte della SV è regolata dalla legge di uno Stato membro.
2. Le attività generatrici di flussi di cassa devono essere state acquistate da parte della SV dall'originator o da un intermediario come previsto dall'articolo 74, paragrafo 2 secondo modalità considerate dall'Eurosistema come una «vendita effettiva» (true sale) opponibile a terzi e che sottraggano le attività dalla portata dell'originator o dell'intermediario e dei creditori di questi, anche in caso di insolvenza dell'originator o dell'intermediario.

*Articolo 76***Valutazione delle norme in materia di revocatoria per i titoli garantiti da attività**

1. I titoli garantiti da attività sono considerati idonei solo previo accertamento da parte dell'Eurosistema dell'esistenza di un adeguato sistema di tutela dei suoi diritti dalle norme in tema di revocatoria che l'Eurosistema stesso consideri rilevanti ai sensi della legge del paese del SEE in questione. A tale scopo, prima che i titoli garantiti da attività siano considerati idonei, l'Eurosistema può richiedere:
 - a) un parere legale indipendente, in una forma e contenuto considerati accettabili dall'Eurosistema che illustri le norme applicabili in materia di revocatoria nel paese interessato; e/o
 - b) altri documenti, quali una certificazione di solvibilità da parte del soggetto che trasferisce le attività per il periodo sospetto, che è il periodo di tempo nel quale la vendita di attività generatrici di flussi di cassa poste a garanzia dei titoli garantiti da attività può essere invalidata da un liquidatore.
2. Le norme in materia di revocatoria che l'Eurosistema considera restrittive, e pertanto non accettabili, includono:
 - a) norme in forza delle quali la vendita di attività generatrici di flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività può essere invalidata da un liquidatore in ragione della sola circostanza che la stipula della vendita è avvenuta entro il periodo sospetto di cui al paragrafo 1, lettera b), precedente alla dichiarazione di insolvenza del venditore; ovvero
 - b) norme in forza delle quali tale declaratoria di invalidità può essere impedita esclusivamente dal cessionario dando prova di non essere stato a conoscenza dell'insolvenza del venditore al tempo della vendita.

Ai fini di tale criterio, il venditore può essere l'originator o l'intermediario, secondo il caso.

*Articolo 77***Non subordinazione di tranche per titoli garantiti da attività**

1. Solo tranche o subtranche di titoli garantiti da attività che non siano subordinate ad altre tranche della stessa emissione durante il ciclo di vita dell'attività sono considerate idonee.
2. Una tranche o sub-tranche è considerata non subordinata ad altre tranche o subtranche della stessa emissione se, conformemente alla priorità di pagamento applicabile dopo l'avvio di azione esecutiva (post-enforcement priority) e, ove applicabile, la priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration priority), come indicata nel prospetto informativo, nessun'altra tranche (o sub-tranche) riceve i pagamenti, cioè capitale e interessi, in via prioritaria rispetto ad essa, e pertanto tale tranche (o sub-tranche) è l'ultima tra le diverse tranche (o sub-tranche) del programma di emissione a sopportare perdite.

*Articolo 78***Disponibilità di dati a livello di prestito per i titoli garantiti da attività**

1. Dati completi e in forma standardizzata, a livello di prestito, sull'insieme di attività generatrici di flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività sono resi disponibili in conformità alla procedure definite nell'Allegato VIII, che comprende le indicazioni sul punteggio di qualità dei dati richiesto. Nella valutazione d'idoneità, l'Eurosistema tiene in considerazione: a) ogni mancata fornitura dei dati e b) la frequenza dei casi in cui si trovano campi relativi a singoli dati a livello di prestito non contenenti dati significativi.

2. Fatti salvi i valori di punteggio richiesti nell'Allegato VIII con riferimento ai dati a livello di prestito, l'Eurosistema può accettare come garanzia titoli garantiti da attività con un punteggio inferiore a quello richiesto (A1) decorso il pertinente periodo transitorio applicabile in conformità all'allegato VIII, sulla base di una valutazione condotta caso per caso e purché sia fornita una spiegazione adeguata del mancato raggiungimento del punteggio richiesto. Per ciascuna spiegazione adeguata l'Eurosistema precisa un livello massimo di tolleranza e il relativo orizzonte temporale, come ulteriormente specificato sul sito Internet della BCE. L'orizzonte temporale indica il termine entro il quale la qualità dei dati relativi ai titoli garantiti da attività debba migliorare.

Articolo 79

Richieste di dati per i titoli garantiti da attività

L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere a qualunque terza parte ritenuta rilevante, compresi, a titolo esemplificativo, l'emittente, l'originator e/o il soggetto che organizza l'operazione di cartolarizzazione (arranger), ogni chiarimento e/o dichiarazione di natura giuridica che ritenga necessari per valutare l'idoneità dei titoli garantiti da attività e in riferimento alla comunicazione dei dati a livello di prestito. Se una terza parte omette di ottemperare a una specifica richiesta, l'Eurosistema può decidere di non accettare i titoli garantiti da attività come garanzia, o di sospendere la loro idoneità.

Sottosezione 2

Criteri di idoneità specifici per obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività

Articolo 80

Criteri di idoneità per obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività (ABS)

1. In caso di obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività (ABS), il pool di garanzie dell'obbligazione garantita contiene esclusivamente titoli garantiti da attività che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a) Le attività generatrici di flussi di cassa a copertura dei titoli garantiti da attività soddisfano i criteri previsti dall'articolo 129, paragrafo 1, lettere da d) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione ai titoli garantiti da attività che garantiscono le obbligazioni garantite.
- b) Le attività generatrici di flussi di cassa sono state cedute (originate) da un soggetto che presenta stretti legami con l'emittente delle obbligazioni garantite, come descritti nell'articolo 138.
- c) Esse sono usate come strumento tecnico per trasferire dall'entità cedente (originating entity) al patrimonio separato della relativa obbligazione garantita mutui ipotecari o prestiti garantiti da proprietà immobiliari.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, le BCN usano le seguenti misure per verificare che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività non contenga titoli garantiti da attività che non soddisfano quanto previsto dal paragrafo 1.

- a) Su base trimestrale, le BCN richiedono una autocertificazione impegnativa da parte dell'emittente che confermi che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività non contiene titoli garantiti da attività che non soddisfano quanto previsto dal paragrafo 1. La richiesta della BCN specifica che l'autocertificazione deve essere firmata dal direttore generale (chief executive officer, CEO) dell'emittente, dal suo direttore finanziario (chief financial officer, CFO) o da un dirigente di pari grado, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi.
- b) Su base annuale, le BCN richiedono una conferma ex post da parte dei revisori esterni o dei soggetti incaricati di sorvegliare il pool di garanzie (cover pool monitors), la quale attesti che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività non contiene titoli garantiti da attività che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 nel periodo di riferimento.

3. Se l'emittente non ottempera a una specifica richiesta o se l'Eurosistema ritiene il contenuto della conferma inadeguato o insufficiente in misura tale da non consentire di verificare che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, l'Eurosistema decide di non accettare le obbligazioni garantite come garanzie idonee o di sospendere l'idoneità.

4. Ove la legislazione applicabile o il prospetto escludano l'inclusione nel pool di garanzie di titoli garantiti da attività che non risultino conformi a quanto disposto al paragrafo 1, non è necessaria alcuna verifica ai sensi del paragrafo 2.
5. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b), l'esistenza di stretti legami è accertata al momento in cui le unità senior dei titoli garantiti da attività sono trasferite nel pool di garanzie delle obbligazioni garantite.

Sottosezione 3

Criteri di idoneità specifici per i certificati di debito emessi dall'Eurosistema

Articolo 81

Criteri di idoneità per i certificati di debito emessi dall'Eurosistema

1. Sono considerati idonei a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema i certificati di debito emessi dalla BCE e i certificati di debito emessi dalle BCN anteriormente alla data di adozione dell'euro nei rispettivi Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. I certificati di debito emessi dall'Eurosistema non sono soggetti ai criteri di cui al presente capitolo.

CAPITOLO 2

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per attività negoziabili

Articolo 82

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per attività negoziabili

1. Oltre alle regole generali di cui all'articolo 59 e alle regole specifiche di cui all'articolo 84, al fine di risultare idonee quale garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le attività negoziabili soddisfano i requisiti di qualità creditizia di seguito indicati:
 - a) Ad eccezione dei titoli garantiti da attività, tutte le attività negoziabili presentano una valutazione creditizia attribuita da almeno un sistema ECAI accettato, espressa sotto forma di rating di credito pubblico pari almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
 - b) I titoli garantiti da attività sono dotati di valutazioni creditizie attribuite da almeno due diversi sistemi ECAI accettati, espresse sotto forma di due rating di credito pubblici, ciascuno attribuito da uno dei sistemi ECAI, pari almeno al livello 2 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
2. L'Eurosistema può richiedere ogni chiarimento ritenuto necessario relativo al rating di credito pubblico di cui al paragrafo 1.

Articolo 83

Tipologie di valutazioni di qualità creditizia ECAI utilizzate per le valutazioni di qualità creditizia delle attività negoziabili

Per stabilire se sono soddisfatti i requisiti di qualità creditizia applicabili ad attività negoziabili si utilizzano le tipologie di valutazione della qualità del credito attribuite da parte di ECAI accettate di seguito indicati.

- a) Rating attribuito da ECAI all'emissione: tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un'emissione ovvero, in mancanza di un rating all'emissione attribuito dalla stessa ECAI, al programma o serie di emissione nell'ambito del quale un'attività è emessa. Una valutazione effettuata da un'ECAI in relazione a un programma o serie di emissione è rilevante solo se sia specificamente riferita a quella attività e non esista un differente rating da parte della medesima ECAI relativo all'emissione. Per i rating attribuiti da ECAI all'emissione, l'Eurosistema non effettua alcuna distinzione in relazione alla scadenza originaria dell'attività. Sono accettabili tutti i rating attribuiti da ECAI all'emissione o al programma o serie di emissione.
- b) Rating attribuito da ECAI all'emittente: tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un emittente. Per i rating attribuiti da ECAI all'emittente, l'Eurosistema effettua distinzioni in relazione alla scadenza originaria dell'attività per quanto attiene alla valutazione della qualità creditizia attribuita dall'ECAI che è considerata accettabile. Si effettua una distinzione tra:
 - i) attività a breve termine, per tali intendendosi quelle con scadenza originaria pari o inferiore a 390 giorni, e
 - ii) attività a lungo termine, per tali intendendosi quelle con scadenza originaria superiore a 390 giorni. Per le attività a breve termine, sono accettabili i rating attribuiti da ECAI all'emittente sia a breve che a lungo termine. Per le attività a lungo termine, sono accettabili esclusivamente rating attribuiti da ECAI all'emittente che siano a lungo termine.

- c) Rating attribuito da ECAI al garante: tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un garante, se la garanzia soddisfa i requisiti di cui al Titolo IV. Per i rating attribuiti da ECAI al garante, l'Eurosistema non effettua distinzioni in relazione alla scadenza originaria dell'attività. Sono accettabili esclusivamente rating attribuiti da ECAI al garante che siano a lungo termine.

Articolo 84

Ordine di priorità delle valutazioni di qualità creditizia attribuite da ECAI in relazione a attività negoziabili

Per le attività negoziabili, le valutazioni di qualità creditizia di una ECAI che determinano il soddisfacimento da parte dell'attività dei requisiti di qualità creditizia sono prese in considerazione dall'Eurosistema in conformità alle regole seguenti:

- a) Alle attività negoziabili diverse da quelle emesse da amministrazioni centrali, regionali o locali, agenzie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali, e diverse altresì dai titoli garantiti da attività, si applicano le seguenti regole:
- i) L'Eurosistema prende in considerazione prioritariamente i rating attribuiti da ECAI all'emissione, rispetto ai rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante. Salva l'applicazione di tale ordine di priorità, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), almeno una valutazione di qualità creditizia di un'ECAI deve soddisfare i requisiti di qualità creditizia applicabili dell'Eurosistema.
 - ii) Se per la stessa emissione sono disponibili più rating di ECAI, l'Eurosistema tiene conto del migliore. Se la migliore valutazione della qualità creditizia dell'emissione non soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili, l'attività si considera non idonea, anche in presenza di una garanzia che sia accettabile ai sensi del Titolo IV.
 - iii) In mancanza di un rating di ECAI all'emissione, l'Eurosistema può prendere in considerazione il rating attribuito da ECAI all'emittente o al garante. Se per la stessa emissione sono disponibili più rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante, l'Eurosistema tiene conto del migliore.
- b) Alle attività negoziabili emesse da amministrazioni centrali, regionali o locali, agenzie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali si applicano le seguenti regole:
- i) Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), almeno una valutazione della qualità creditizia di ECAI deve soddisfare i requisiti di qualità creditizia applicabili dell'Eurosistema. L'Eurosistema prende in considerazione esclusivamente i rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante.
 - ii) Se sono disponibili più rating di ECAI all'emittente e al garante, l'Eurosistema tiene conto del migliore.
 - iii) Le obbligazioni garantite emesse da agenzie non sono valutate in conformità alle regole dettate nella presente lettera, ma sono valutate ai sensi della lettera a).
- c) Ai titoli garantiti da attività si applicano le seguenti regole:
- i) Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b) almeno due valutazioni della qualità creditizia attribuite da ECAI devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia applicabili dell'Eurosistema. L'Eurosistema prende in considerazione esclusivamente i rating attribuiti da ECAI all'emissione;
 - ii) Se sono disponibili più rating di ECAI all'emissione, l'Eurosistema tiene conto dei migliori due.

Articolo 85

Titoli con pluralità di emittenti

Per le attività negoziabili con più di un emittente (multi-issuer securities), il rating attribuito da ECAI all'emittente applicabile è determinato sulla base della potenziale responsabilità di ciascun emittente, nel modo di seguito indicato:

- a) Se ciascun emittente è responsabile in solido per le obbligazioni di tutti gli altri emittenti in relazione all'emissione ovvero, se del caso, per il programma o serie di emissione, il rating di ECAI all'emittente da prendere in considerazione è quello più alto tra i migliori rating relativi a tutti gli emittenti interessati.
- b) Se ciascun emittente non è responsabile in solido per le obbligazioni di tutti gli altri emittenti in relazione all'emissione ovvero, se del caso, per il programma o serie di emissione, il rating di ECAI all'emittente da prendere in considerazione è quello più basso tra i migliori rating relativi a tutti gli emittenti interessati.

Articolo 86

Rating in valute diverse dall'euro

Ai fini dei rating di ECAI all'emittente, un rating in valuta diversa dall'euro è ritenuto accettabile. Se l'attività è denominata nella valuta nazionale dell'emittente, è ritenuto accettabile anche il rating in valuta locale.

Articolo 87

Criteri di valutazione della qualità creditizia per le attività negoziabili in assenza di una valutazione fornita da un'ECAI accettata

1. In mancanza di un'adeguata valutazione creditizia per l'emissione, l'emittente o il garante fornita da un'ECAI accettata, ai sensi dell'articolo 84, lettera a) o b), una valutazione implicita della qualità creditizia di attività negoziabili (ad eccezione dei titoli garantiti da attività) è ricavata dall'Eurosistema in conformità alle regole contenute nei paragrafi 2 e 3. Tale valutazione implicita deve soddisfare i requisiti di qualità creditizia definiti dall'Eurosistema.
2. Se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale o da un organismo del settore pubblico di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito, «organismo del settore pubblico CRR») stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la valutazione creditizia è eseguita dall'Eurosistema in conformità alle seguenti regole:
 - a) In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico CRR che, secondo le autorità competenti, ai fini dei requisiti patrimoniali, siano equiparati, ai sensi degli articoli 115, paragrafo 2, 116, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione sono stabiliti, gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia corrispondente al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti.
 - b) In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico CRR che, secondo le autorità competenti, ai fini dei requisiti patrimoniali, siano equiparati, ai sensi degli articoli 115, paragrafo 1 e 116, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a enti creditizi, gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia immediatamente inferiore al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti.
 - c) Se gli emittenti o i garanti sono organismi del settore pubblico CRR, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), non è consentito ricavare alcuna valutazione implicita del credito, e tali soggetti sono equiparati a organismi del settore privato.
3. Se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da società non finanziarie stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la valutazione della qualità creditizia è effettuata dall'Eurosistema sulla base delle regole in materia di valutazione della qualità creditizia applicabili ai crediti, di cui al Capitolo 2 del Titolo III. Le attività in relazione alle quali la qualità creditizia è valutata in conformità alle regole contenute nel presente paragrafo non sono incluse nella lista pubblica delle attività negoziabili idonee.

Tavola 9

Valutazione implicita della qualità creditizia per emittenti o garanti privi di una valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI

	Classificazione di emittenti e garanti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013	Valutazione implicita, desunta sulla scorta dell'ECAF, della qualità creditizia dell'emittente o del garante appartenente alla classe corrispondente
Classe 1	Amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico CRR (CRR PSE) che, secondo le autorità competenti, possono essere equiparati all'amministrazione centrale ai fini dei requisiti patrimoniali	Viene assegnata la valutazione di qualità creditizia attribuita da ECAI all'amministrazione centrale del paese in cui è stabilito.

	Classificazione di emittenti e garanti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013	Valutazione implicita, desunta sulla scorta dell'ECAF, della qualità creditizia dell'emittente o del garante appartenente alla classe corrispondente
Classe 2	Amministrazioni regionali, autorità locali ed organismi del settore pubblico CRR (CRR PSE) che, secondo le autorità competenti, possono essere equiparati a enti creditizi ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali	Viene assegnata la valutazione di qualità creditizia inferiore di un livello (*) alla valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI all'amministrazione centrale del paese in cui è stabilito.
Classe 3	Altri organismi del settore pubblico CRR	Sono equiparati a emittenti o debitori del settore privato.

(*) Informazioni relative ai livelli di qualità creditizia sono pubblicate sul sito Internet della BCE.

Articolo 88

Requisiti aggiuntivi di qualità creditizia per titoli garantiti da attività

1. Per i titoli garantiti da attività, la valutazione di qualità creditizia è basata su un rating all'emissione pubblica, che è contenuto in una relazione sul rating di credito pubblicamente disponibile, ossia una relazione su una nuova emissione. La relazione sul rating di credito pubblicamente disponibile include tra l'altro un'analisi esaustiva degli aspetti strutturali e giuridici, una valutazione dettagliata del pool di garanzie, un'analisi dei partecipanti all'operazione e di ogni altro aspetto rilevante dell'operazione.

2. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, per i titoli garantiti da attività sono necessari regolari rapporti di sorveglianza pubblicati da ECAI accettate. Tali rapporti sono pubblicati non oltre quattro settimane dopo la data di pagamento della cedola dei titoli garantiti da attività. La data di riferimento per tali rapporti è la data più recente di pagamento della cedola, fatta eccezione per i titoli garantiti da attività per i quali la cedola è pagata mensilmente, nel qual caso il rapporto di sorveglianza è pubblicato almeno con frequenza trimestrale. I rapporti di sorveglianza devono contenere almeno un aggiornamento dei dati di rilievo delle operazioni, ad esempio la composizione del pool di garanzie, i partecipanti all'operazione, la struttura del capitale, nonché le informazioni sui rendimenti.

TITOLO III

CRITERI DI IDONEITÀ E REQUISITI DI QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ NON NEGOZIABILI

CAPITOLO I

Criteria di idoneità per le attività non negoziabili

Sezione 1

Criteria di idoneità per i crediti

Articolo 89

Tipologie di attività idonee

1. La tipologia di attività idonee è costituita da un credito, da intendere come l'obbligazione di un debitore nei confronti di una controparte.
2. Sono tipologie di credito idonee quelle che presentano un «rimborso graduale», vale a dire tipologie di credito per le quali il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi avvengono secondo un calendario predefinito, nonché le linee di credito utilizzate.
3. Non sono tipologie di credito idonee gli scoperti di conto corrente, le lettere di credito e le linee di credito non utilizzate, ad esempio nel quadro di crediti rotativi, che autorizzano l'uso del credito ma non costituiscono di per sé crediti.
4. Una quota di un prestito sindacato è una tipologia di credito idonea. Ai fini della presente Sezione, per quota di prestito sindacato si intende un credito derivante dalla partecipazione del finanziatore in un prestito erogato da un gruppo di mutuanti costituiti in consorzio di finanziatori (lending syndicate).
5. Un credito erogato in un contesto diverso da una mera relazione di finanziamento può costituire una tipologia di attività idonea. Un diritto inerente a taluni rapporti di leasing o factoring può qualificarsi come tipologia idonea di attività, se costituisce un credito. I diritti acquisiti nell'ambito di un rapporto di factoring possono essere qualificati come tipologia di attività idonea nella misura in cui essi costituiscono effettivamente crediti, al contrario di altri diritti, quali quelli relativi al prezzo di acquisto (purchase price claims).

*Articolo 90***Capitale e cedole dei crediti**

Per essere idonei, i crediti presentano, fino al rimborso finale, i seguenti requisiti:

- a) un capitale fisso e incondizionato; e
- b) un tasso di interesse che non possa dare luogo a flussi di cassa negativi, e che corrisponda ad uno dei seguenti tipi:
 - i) zero-coupon;
 - ii) fisso;
 - iii) variabile, cioè legato ad un altro tasso di interesse di riferimento o al tasso di inflazione.

*Articolo 91***Non subordinazione**

I crediti non possono conferire diritti sul capitale e/o sul pagamento degli interessi che siano subordinati a: a) i diritti dei detentori di altri debiti non garantiti del debitore, incluse altre tranches o sotto-tranches del medesimo prestito sindacato; e b) i diritti dei detentori di strumenti di debito dello stesso emittente.

*Articolo 92***Requisiti di qualità creditizia relativi ai crediti**

La qualità creditizia dei crediti è valutata sulla base del merito di credito del debitore o del garante. Il debitore o il garante che sono parte dell'operazione soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema, come specificati nelle disposizioni dell'ECAF relative ai crediti, di cui al Capitolo 2 del Titolo III della parte Quarta.

*Articolo 93***Ammontare minimo dei crediti**

Per l'uso domestico i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, soddisfano una soglia di ammontare minimo fissata dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima pari a 500 000 EUR.

*Articolo 94***Valuta di denominazione dei crediti**

I crediti sono denominati in euro o in una delle precedenti valute nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

*Articolo 95***Tipologia di debitore o di garante**

1. I debitori e i garanti di crediti idonei sono società non finanziarie, enti del settore pubblico, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali. Ai fini del presente articolo, una banca multilaterale di sviluppo o un'organizzazione internazionale possono essere riconosciute dall'Eurosistema nella stessa maniera descritta nell'articolo 69, paragrafo 2.
2. Se un credito presenta più di un debitore, ognuno di essi è individualmente e separatamente responsabile per il pagamento integrale di tutto il credito.

*Articolo 96***Sede del debitore o del garante**

1. Il debitore di un credito è stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro.

2. Anche il garante di un credito è stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia necessaria per definire i requisiti di qualità creditizia per le attività non negoziabili, poiché il debitore presenta una valutazione creditizia adeguata.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui debitori o garanti siano banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali, ed esse sono idonee a prescindere dal luogo di stabilimento.

Articolo 97

Leggi applicabili

Sia il contratto di credito, sia il contratto tra la controparte e la BCN di appartenenza presso cui il credito è usato come garanzia sono disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro la cui moneta è l'euro. In aggiunta, non può essere superiore a due il numero complessivo di leggi applicabili:

- a) alla controparte;
- b) al creditore;
- c) al debitore;
- d) al garante (se del caso);
- e) al contratto di credito;
- f) al contratto tra la controparte e la BCN di appartenenza presso cui il credito è usato come garanzia.

Articolo 98

Procedure di trattamento

I crediti sono trattati in conformità alle procedure dell'Eurosistema previste nelle rispettive regolamentazioni nazionali delle BCN.

Articolo 99

Requisiti aggiuntivi di carattere giuridico relativi ai crediti

1. Al fine di assicurare che una valida garanzia sia costituita sui crediti e che questi ultimi possano essere rapidamente realizzati in caso di inadempimento della controparte, sono rispettati una serie di requisiti aggiuntivi di carattere giuridico. Tali requisiti giuridici riguardano:

- a) l'accertamento dell'esistenza dei crediti;
- b) la notifica al debitore della mobilitazione del credito o la registrazione di tale mobilitazione;
- c) l'assenza di restrizioni alla mobilitazione del credito;
- d) l'assenza di restrizioni al realizzo del credito;
- e) l'assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e della riservatezza.

2. Il contenuto di tali requisiti di carattere giuridico è descritto negli articoli da 100 a 105. Dettagli ulteriori sulle caratteristiche specifiche delle diverse giurisdizioni sono forniti nelle rispettive regolamentazioni nazionali delle BCN.

Articolo 100

Verifica delle procedure usate per presentare i crediti

Le BCN, o un'autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano una tantum l'appropriatezza delle procedure con cui la controparte presenta all'Eurosistema le informazioni relative ai crediti.

*Articolo 101***Accertamento dell'esistenza dei crediti**

1. Le BCN adottano, come minimo, tutte le seguenti misure per accertare l'esistenza dei crediti stanziati in garanzia:
 - a) Con cadenza almeno trimestrale esse ricevono una conferma scritta dalle controparti, che attesti:
 - i) l'esistenza dei crediti (tale conferma può essere sostituita con la verifica incrociata delle informazioni presenti nelle centrali dei rischi eventualmente esistenti);
 - ii) la conformità dei crediti ai criteri di idoneità applicati dall'Eurosistema;
 - iii) che tali crediti non sono utilizzati contemporaneamente come garanzie a favore di eventuali soggetti terzi, né verranno utilizzati in tal modo dalla controparte;
 - iv) che la controparte si impegna a comunicare alla BCN interessata, al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, ogni evento che incida in modo sostanziale sul rapporto contrattuale fra la controparte e la BCN, in particolare in caso di rimborsi anticipati, parziali o totali, declassamenti e modifiche significative delle condizioni del credito.
 - b) Le BCN o le centrali dei rischi interessate, le autorità competenti per la vigilanza bancaria o revisori esterni, eseguono controlli casuali circa la qualità e l'accuratezza delle conferme scritte ricevute dalle controparti, mediante la consegna di documentazione cartacea o l'effettuazione di ispezioni in loco. Le informazioni oggetto di controllo con riferimento a ciascun credito riguardano come minimo le caratteristiche che ne determinano l'esistenza e l'idoneità. In relazione alle controparti con sistemi basati sui rating interni (IRB) che siano approvati in ambito ECAF, sono effettuati controlli aggiuntivi sulla valutazione della qualità creditizia dei crediti, che includono controlli sulle probabilità di default (PD) dei debitori dei crediti usati come garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.
2. Per i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 100 o del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo da parte di BCN, autorità di vigilanza, revisori esterni o centrali dei rischi, il soggetto che svolge i controlli è autorizzato a condurre tali accertamenti su base contrattuale, se necessario, o in conformità alle vigenti disposizioni nazionali.

*Articolo 102***Validità dell'accordo per la mobilitazione dei crediti**

L'accordo per la mobilitazione dei crediti come garanzia è valido tra la controparte e la relativa BCN secondo la legge nazionale applicabile. Sono espletate, ad opera della controparte e/o del cessionario, a seconda del caso, tutte le formalità legali necessarie per assicurare la validità dell'accordo e la mobilitazione dei crediti come garanzia.

*Articolo 103***Piena opponibilità ai soggetti terzi della mobilitazione**

1. L'accordo per la mobilitazione dei crediti come garanzia è valido nei confronti di soggetti terzi ai sensi della legge nazionale applicabile. Tutte le formalità legali necessarie per assicurare la valida mobilitazione sono espletate ad opera della controparte e/o del cessionario, a seconda del caso.
2. Per quanto riguarda la notifica al debitore, si applicano le seguenti regole, a seconda della legge nazionale applicabile.
 - a) Qualora la notifica al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico della mobilitazione di un credito come garanzia siano necessarie per assicurare la piena efficacia nei confronti dei soggetti terzi della mobilitazione del credito, e in particolare per assicurare il diritto di prelazione della BCN di appartenenza nei confronti di altri creditori, tali obblighi di notifica o iscrizione sono perfezionati anteriormente o contestualmente all'effettiva mobilitazione del credito come garanzia.
 - b) Qualora la notifica ex ante al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico della mobilitazione di un credito come garanzia non siano necessarie ai sensi della lettera a), come specificato nella regolamentazione nazionale applicabile, è necessaria la notifica ex post al debitore. La notifica ex post implica che al debitore sia notificata a cura della controparte o della BCN di appartenenza, secondo quanto disposto dalla regolamentazione nazionale, la mobilitazione del credito come garanzia a favore della BCN ad opera della controparte, immediatamente dopo una situazione di inadempimento o un evento creditizio simile, come meglio specificato nella relativa regolamentazione nazionale.

- c) Le BCN possono decidere di richiedere la notifica ex ante o l'iscrizione in un registro pubblico anteriormente o contestualmente alla mobilitazione, anche se tali formalità non sono necessarie ai fini previsti dalla lettera a).
- d) Per i crediti costituiti da strumenti al portatore, la BCN di appartenenza può richiedere che tali strumenti siano trasferiti fisicamente ad essa stessa o ad un soggetto terzo, anteriormente o contestualmente alla loro effettiva mobilitazione come garanzia. Gli obblighi di notifica previsti alle lettere a) e b) non si applicano ai crediti costituiti da strumenti al portatore.
3. Quelli sopra riportati costituiscono obblighi minimi. Le BCN possono decidere di richiedere la notifica ex ante o l'iscrizione in registri pubblici in aggiunta ad essi, anche in caso di strumenti al portatore.

Articolo 104

Assenza di restrizioni alla mobilitazione ed al realizzo del credito

1. I crediti sono pienamente trasferibili e suscettibili di essere mobilitati senza restrizioni in favore dell'Eurosistema. Il contratto di credito o gli altri accordi contrattuali tra la controparte e il debitore non contengono disposizioni restrittive circa l'utilizzo come garanzia, a meno che la legislazione nazionale non preveda che tali restrizioni contrattuali non pregiudicano l'Eurosistema in relazione alla mobilitazione della garanzia.
2. Il contratto di credito o gli altri accordi contrattuali fra la controparte e il debitore non contemplano alcuna restrizione al realizzo del credito usato come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, comprese eventuali disposizioni relative alla forma, ai tempi o ad altri requisiti di realizzo.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le disposizioni che limitano la cessione di quote di prestiti sindacati a banche, istituzioni finanziarie e soggetti che sono stati costituiti con la finalità di creare, acquistare o investire in prestiti, titoli o altre attività finanziarie, o che con essi operano regolarmente, non sono considerate come restrizioni al realizzo del credito.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, una banca agente (facility agent) incaricata dell'incasso e della distribuzione dei pagamenti e dell'amministrazione di un prestito non è considerata come restrizione alla mobilitazione e realizzo di una quota di prestito sindacato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il facility agent è un ente creditizio situato nell'Unione; e b) il rapporto di servizio tra il membro del consorzio e il facility agent può essere trasferito unitamente alla quota di prestito sindacato, o come parte di essa.

Articolo 105

Assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza

La controparte e il debitore devono aver convenuto contrattualmente che il debitore presta il proprio consenso incondizionato alla divulgazione da parte della controparte all'Eurosistema delle informazioni relative al credito e al debitore che siano richieste dalla BCN di appartenenza al fine di assicurare la costituzione di valide garanzie sui crediti ed un rapido realizzo degli stessi nell'eventualità di un inadempimento della controparte. Tale condizione non è necessaria qualora la divulgazione senza restrizioni di tali informazioni sia assicurata dalla legge nazionale applicabile, come specificato nella relativa regolamentazione nazionale della BCN di appartenenza.

Sezione 2

Criteri di idoneità per i depositi a tempo determinato

Articolo 106

Criteri di idoneità per i depositi a tempo determinato

I depositi a tempo determinato, come definiti all'articolo 12, detenuti da una controparte sono attività idonee come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

Sezione 3

Criteri di idoneità per gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR)*Articolo 107***Criteri di idoneità per gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR)**

1. Un DGMR è una cambiale o pagherò cambiario garantito da un insieme di mutui ipotecari su immobili residenziali, che non integra le caratteristiche di una cartolarizzazione vera e propria. È possibile la sostituzione delle attività ricomprese nell'insieme sottostante ed è predisposto un meccanismo che assicuri la prelazione della BCN di appartenenza sui creditori diversi da quelli esentati per motivi di pubblico interesse.
2. I DGMR presentano un capitale fisso e incondizionato e un tasso di interesse che non può risultare in un flusso di cassa negativo.
3. I DGMR soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema contenuti nelle specifiche norme dell'ECAF per i DGMR, previste nel Capitolo 2 del Titolo III della presente parte quarta.
4. I DGMR sono emessi da enti creditizi che sono controparti stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro.
5. I DGMR sono denominati in euro o in una delle precedenti valute nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
6. Un emittente di DGMR autocertifica, almeno con frequenza mensile, che i mutui residenziali che costituiscono il pool di garanzie soddisfano i criteri di idoneità specificati nelle disposizioni nazionali stabilite dalla BCN di appartenenza, sui quali è basata la valutazione del credito.
7. La mobilitazione, l'uso e le procedure di trattamento relative ai DGMR sono sottoposti alla procedure dell'Eurosistema come definite nella regolamentazione nazionale della BCN di appartenenza.

CAPITOLO 2

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili*Articolo 108***Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili**

Per determinare l'idoneità delle attività non negoziabili, si applicano i seguenti requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema.

- a) Per i crediti, la qualità creditizia è valutata sulla base della qualità creditizia del debitore o del garante, che corrisponde, come minimo, ad un grado di qualità di livello 3 come specificato nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
- b) Per i DGMR, una valutazione della qualità creditizia corrisponde, come minimo, ad un grado di qualità di livello 2 come specificato nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.

Sezione 1

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i crediti*Articolo 109***Regole generali per la valutazione della qualità creditizia dei crediti**

1. L'Eurosistema valuta la qualità creditizia dei crediti sulla base della qualità creditizia dei debitori o dei garanti fornita dal sistema di valutazione del credito o dalla fonte di valutazione scelta dalla controparte ai sensi dell'articolo 110.
2. Le controparti informano entro la fine della giornata operativa successiva la BCN interessata di ogni evento relativo al credito che sia ad esse noto, compreso ogni ritardo nei pagamenti da parte di debitori di crediti utilizzati come garanzia e, se richiesto dalla BCN interessata, ritirano o sostituiscono le attività.
3. Per i debitori o i garanti dei crediti usati come garanzia, le controparti sono tenute ad assicurare l'utilizzo delle valutazioni della qualità creditizia più aggiornate rese disponibili dalla fonte o dal sistema di valutazione scelto.

*Articolo 110***Scelta del sistema o della fonte di valutazione del credito**

1. Le controparti che mobilitano crediti come garanzia scelgono un sistema di valutazione del credito da una delle quattro fonti di valutazione del credito accettate dall'Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel Titolo V della parte Quarta. Qualora la controparte scelga una fonte ECAI, può essere usato ogni sistema ECAI.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, le BCN possono consentire alle controparti di usare più di un sistema o fonte di valutazione del credito, su presentazione di un'istanza motivata alla BCN di appartenenza, supportata da opportune esigenze operative derivanti dalla mancanza di copertura sufficiente del sistema o fonte di valutazione «principali».
3. Nel caso in cui alle controparti sia concesso utilizzare più di un sistema o fonte di valutazione del credito, il sistema o fonte «principale» dovrebbe fornire la valutazione di qualità creditizia del numero più ampio di debitori dei crediti usati come garanzia. Se in relazione ad un debitore o ad un garante è disponibile una valutazione del credito da parte di tale sistema o fonte «principale», solo tale valutazione del credito determina l'idoneità e gli scarti di garanzia applicabili a tale debitore o garante.
4. Le controparti utilizzano i sistemi o fonti di valutazione del credito che hanno scelto per un periodo minimo di 12 mesi.
5. Decorso il periodo specificato al paragrafo 4, le controparti possono presentare alla BCN di appartenenza una espressa istanza motivata di cambiare il sistema o fonte di valutazione del credito.
6. In circostanze specifiche, ed in particolare quando una controparte introduca il proprio sistema IRB o inizi ad utilizzare i crediti come garanzia, una BCN, dietro presentazione di istanza motivata, può eccezionalmente accordare una deroga alla controparte rispetto al periodo minimo di 12 mesi previsto al paragrafo 4, e consentire alla controparte di cambiare la propria scelta del sistema o fonte di valutazione del credito anche prima della scadenza di tale periodo minimo.
7. Qualora una controparte abbia scelto una fonte di valutazione ECAI, può usare un rating ECAI riferito al debitore o al garante. Qualora per il medesimo credito sia disponibile più di un rating ECAI riferito al debitore e/o al garante, può essere usata la valutazione creditizia migliore tra queste.

*Articolo 111***Valutazione della qualità dei crediti in cui il debitore o il garante è un ente del settore pubblico o una società non finanziaria**

1. L'Eurosistema valuta la qualità creditizia dei crediti in cui un ente del settore pubblico figura come debitore o garante in conformità alle seguenti regole, applicate nell'ordine indicato.
 - a) Se esiste una valutazione della qualità creditizia da parte del sistema o della fonte scelti dalla controparte, l'Eurosistema la usa per determinare se l'ente del settore pubblico che opera come debitore o garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili, previsti all'articolo 108.
 - b) In mancanza di una valutazione della qualità creditizia di cui alla lettera a), l'Eurosistema usa per l'ente del settore pubblico che opera come debitore o garante una valutazione ECAI fornita da un sistema ECAI accettato.
 - c) Se una valutazione della qualità creditizia di cui alle lettere a) o b) non è disponibile, all'ente del settore pubblico che opera come debitore o garante si applica la procedura prevista dall'articolo 87 per le attività negoziabili.
2. L'Eurosistema valuta la qualità creditizia dei crediti in cui una società non finanziaria opera come debitore o garante nel seguente modo: la valutazione della qualità creditizia fornita dal sistema o fonte scelto dalla controparte soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili, previsti dall'articolo 108.

Sezione 2

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DGMR*Articolo 112***Determinazione dei requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DGMR**

Ai fini dei requisiti di qualità creditizia stabiliti dall'Articolo 108, la BCN di appartenenza valuta la qualità creditizia dei DGMR sulla base di un quadro di riferimento specifico per ogni singola giurisdizione, previsto nella regolamentazione nazionale applicabile.

TITOLO IV

GARANZIE PER LE ATTIVITÀ NEGOZIABILI E NON NEGOZIABILI*Articolo 113***Requisiti applicabili per le garanzie**

1. I requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema possono essere determinati sulla base di valutazioni creditizie relative ai garanti ai sensi degli articoli da 82 a 84, per quanto riguarda le attività negoziabili, e dell'articolo 108, per quanto riguarda i crediti.
2. Le garanzie fornite da garanti tenuti a rispettare i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema soddisfano le previsioni del presente Titolo.
3. Ai fini del paragrafo 1, il garante interessato è valutato individualmente sulla base della propria qualità creditizia e soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema.

*Articolo 114***Caratteristiche della garanzia**

1. In conformità ai termini della garanzia, il garante fornisce una garanzia incondizionata e irrevocabile a prima richiesta rispetto alle obbligazioni dell'emittente o del debitore per il pagamento del capitale, degli interessi e di ogni altra somma dovuta al detentore o al creditore in base all'attività negoziabile o al credito, fino al momento in cui l'attività negoziabile o il credito siano stati integralmente soddisfatti. A tal riguardo, non è necessario che la garanzia si riferisca specificamente all'attività negoziabile o al credito; essa può riferirsi anche solo all'emittente o al debitore, purché l'attività negoziabile o il credito in questione siano coperti.
2. La garanzia deve essere esigibile a prima richiesta, indipendentemente dall'attività negoziabile o dal credito cui si riferisca. Le garanzie prestate da enti del settore pubblico con potere di imposizione fiscale sono esigibili a prima richiesta oppure assicurano in altro modo il pagamento immediato e completo in caso di inadempimento.
3. La garanzia è giuridicamente valida, vincolante e opponibile nei confronti del garante.
4. La garanzia è regolata dalla legge di uno Stato membro.
5. Se il garante non è un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale, prima che l'attività negoziabile o il credito assistiti dalla garanzia possano essere considerati idonei è presentata alla BCN interessata, in una forma e contenuto ritenuti accettabili dall'Eurosistema, una dichiarazione legale che confermi la validità giuridica, l'efficacia vincolante e l'opponibilità della garanzia. La dichiarazione legale specifica inoltre che non si tratta di una garanzia personale, e che è azionabile unicamente dal detentore dell'attività negoziabile o dal creditore del credito. Se il garante è stabilito in una giurisdizione diversa da quella della legge che regola la garanzia, la dichiarazione legale deve altresì confermare che la garanzia è valida ed opponibile in base alla legislazione del paese dove è stabilito il garante. Per le attività negoziabili, la dichiarazione legale deve essere presentata dalla controparte, per la verifica, alla BCN che segnala l'attività garantita per l'inclusione nella lista delle attività idonee. Per i crediti, la dichiarazione deve essere presentata dalla controparte che intende mobilitare il credito, per la verifica, alla BCN della giurisdizione la cui legge regola il credito. Il requisito dell'opponibilità è soggetto a tutte le leggi in materia di insolvenza e fallimento, ai principi generali di equità e ad altre norme e principi simili applicabili al garante e che producano effetti in generale sui diritti dei creditori nei confronti del garante.

*Articolo 115***Non subordinazione delle obbligazioni del garante**

Gli obblighi del garante che discendono dalla garanzia hanno almeno pari rango (*pari passu*) e sono esigibili in uguale proporzione (pro rata) rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite del garante stesso.

*Articolo 116***Requisiti di qualità creditizia relativi ai garanti**

Il garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema dettati nel quadro delle disposizioni dell'ECAF per i garanti di attività negoziabili dagli articoli da 82 a 84 o i requisiti di qualità per i garanti di crediti previsti dall'articolo 108.

*Articolo 117***Tipologia di garante**

Il garante:

- a) per le attività negoziabili, in conformità con l'articolo 69, è: una banca centrale di uno Stato membro, un ente del settore pubblico, un'agenzia, un ente creditizio, una società finanziaria diversa da un ente creditizio, una società non finanziaria, una banca multilaterale di sviluppo o una organizzazione internazionale; o
- b) per i crediti, in conformità con l'articolo 95, è: una società non finanziaria, un ente del settore pubblico, una banca multilaterale di sviluppo o una organizzazione internazionale.

*Articolo 118***Luogo di stabilimento del garante**

1. Il garante è stabilito:

- a) nel caso delle attività negoziabili, in conformità con l'articolo 70, nel SEE, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia necessaria per soddisfare i requisiti di qualità creditizia di uno specifico strumento di debito. La possibilità di utilizzare un rating ECAI relativo al garante per determinare i pertinenti requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili è prevista all'articolo 84.
- b) per gli strumenti di debito garantiti da società non finanziarie per le quali non è stata fornita alcuna valutazione della qualità creditizia da parte di un'ECAI accettata relativamente all'emissione, all'emittente o al garante, in conformità all'articolo 70, il garante è stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
- c) nel caso dei crediti, in conformità con l'articolo 96, in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia necessaria per soddisfare i requisiti di qualità creditizia di un'attività non negoziabile. La possibilità di utilizzare una valutazione di qualità relativa al garante per determinare i pertinenti requisiti di qualità creditizia per i crediti è prevista all'articolo 108.

2. In deroga al paragrafo 1, in conformità con gli articoli 70 e 96, le banche multilaterali di sviluppo e le organizzazioni internazionali sono garanti idonei indipendentemente dal loro luogo di stabilimento.

TITOLO V

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'Eurosistema PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ IDONEE*Articolo 119***Fonti e sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati**

1. Le informazioni sulla qualità creditizia sulle quali l'Eurosistema basa la valutazione dell'idoneità delle attività idonee come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono fornite da sistemi di valutazione del credito che appartengono a una delle seguenti quattro fonti:

- a) ECAI;
- b) sistemi di valutazione della qualità creditizia sviluppati internamente dalle BCN (in-house credit assessment systems, ICAS);

- c) sistemi basati sui rating interni (IRB) delle controparti;
 - d) strumenti di rating di fornitori terzi (third-party rating tool providers, RT).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fonti di valutazione del credito elencate al paragrafo 1 può esserci una serie di sistemi di valutazione della qualità creditizia. I sistemi di valutazione della qualità creditizia devono soddisfare i criteri di accettazione indicati nel presente Titolo. Un elenco dei sistemi di valutazione accettati, cioè l'elenco delle ECAI, ICAS e RT accettati è pubblicata sul sito Internet della BCE.
 3. Tutti i sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati sono sottoposti al processo di verifica dei risultati dell'ECAF, come indicato all'articolo [126].
 4. Con la pubblicazione di informazioni sui sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati in rapporto alle sue operazioni di finanziamento, l'Eurosistema non assume alcuna responsabilità riguardo al proprio giudizio sui sistemi di valutazione stessi.
 5. In caso di violazione delle regole e delle procedure dell'ECAF, il sistema di valutazione della qualità creditizia pertinente può essere escluso dal novero dei sistemi accettati dall'ECAF.

Articolo 120

Criteri generali di accettazione per le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) come sistemi di valutazione creditizia

1. Ai fini dell'ECAF, i criteri generali di accettazione applicabili alle ECAI sono i seguenti:
 - a) Le ECAI sono registrate o certificate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009.
 - b) Le ECAI soddisfano i requisiti operativi e forniscono un'adeguata copertura al fine di assicurare l'efficiente attuazione dell'ECAF. In particolare, l'utilizzo delle valutazioni di qualità creditizia di un'ECAI è subordinato alla disponibilità da parte dell'Eurosistema di informazioni su di esse, nonché di informazioni che consentano sia il confronto e la classificazione (mapping) di tali valutazioni nei livelli di merito di credito dell'Eurosistema, sia lo svolgimento del processo di verifica dei risultati ai sensi dell'articolo 126.
2. L'Eurosistema si riserva il diritto di decidere se accettare un'ECAI ai fini dell'ECAF, tenendo in considerazione, tra gli altri fattori, i criteri e le regole del processo di verifica dei risultati dell'ECAF.
3. Insieme ai dati trasmessi per la verifica dei risultati dell'ECAF in conformità all'articolo 126, l'ECAI trasmette una dichiarazione sottoscritta dal direttore generale (Chief Executive Officer, CEO) dell'ECAI stessa, o da un rappresentante autorizzato responsabile della funzione di revisione o di conformità nell'ambito dell'ECAI, che conferma l'accuratezza e la validità delle informazioni trasmesse per la verifica dei risultati.

Articolo 121

Criteri generali di accettazione e procedure operative per i sistemi di valutazione della qualità creditizia sviluppati internamente dalle BCN (ICAS)

1. Le BCN possono decidere di usare il proprio sistema interno di valutazione della qualità creditizia (ICAS) ai fini della valutazione creditizia. La decisione di una BCN di usare un proprio ICAS è soggetta ad una procedura di convalida dell'Eurosistema.
2. Una valutazione creditizia per mezzo di un ICAS può essere effettuata in via anticipata o su specifica richiesta di una controparte, sulla base della presentazione di attività alla BCN che usa l'ICAS (di seguito, la BCN con ICAS).
3. Sulla base del paragrafo 2, a seguito della presentazione alla BCN con ICAS di un'attività in relazione alla quale occorre valutare l'idoneità del debitore o del garante, la BCN con ICAS informa la controparte della condizione di idoneità di esso, o del lasso di tempo necessario ad effettuare una valutazione del merito di credito. Qualora un ICAS abbia un ambito di operatività limitato e valuti solamente specifiche tipologie di debitori o garanti, o nel caso in cui la BCN con ICAS non sia in grado di ricevere le informazioni e i dati necessari per effettuare la valutazione, la BCN con ICAS informa immediatamente della circostanza la controparte interessata. In ambedue i casi, il debitore o garante che è

stato presentato si considera non idoneo, a meno che le attività soddisfino i requisiti di qualità creditizia in base ad una fonte di valutazione alternativa o ad un sistema di valutazione che la controparte ha facoltà di utilizzare ai sensi dell'articolo 110. Nel caso in cui le attività mobilitate come garanzia divengano non idonee a causa del deterioramento del merito di credito del debitore o del garante, la relativa attività è ritirata il più presto possibile. Dato che non c'è né un rapporto contrattuale tra le società non finanziarie e la BCN con ICAS, né alcun obbligo giuridico per tali società di fornire informazioni non pubbliche alla BCN con ICAS, le informazioni sono fornite su base volontaria.

4. Nei paesi in cui i DGMR sono utilizzati come garanzie per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, la BCN di appartenenza applica altresì un quadro di riferimento della valutazione creditizia conforme all'ECAF per questo tipo di attività. Tali quadri di riferimento sono sottoposti ad una procedura di validazione da parte dell'Eurosistema e ad un processo di verifica dei risultati su base annuale, come ulteriormente specificato all'articolo 126.

Articolo 122

Criteria generali di accettazione per i sistemi basati sui rating interni

1. Per ottenere l'approvazione in ambito ECAF di un sistema IRB una controparte inoltra una richiesta alla BCN di appartenenza.

2. Il requisito di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le controparti che intendano usare un sistema IRB, indipendentemente dalla loro natura giuridica (impresa madre, filiazione o succursale) e indipendentemente dal fatto che l'approvazione del sistema IRB provenga dall'autorità competente del paese della loro sede, per l'impresa madre ed eventualmente per le filiazioni, ovvero dall'autorità competente del paese in cui ha sede l'impresa madre, per le succursali ed eventualmente per le filiazioni.

3. La richiesta avanzata da una controparte ai sensi del paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni e i seguenti documenti che, qualora necessario, sono tradotti in una lingua di lavoro della BCN di appartenenza:

- a) copia della decisione dell'autorità competente che autorizza la controparte a utilizzare il proprio sistema IRB ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata o non consolidata, insieme alle eventuali condizioni specifiche per tale utilizzo;
- b) copia della più aggiornata valutazione del sistema IRB della controparte condotta dall'autorità competente;
- c) informazioni su eventuali modifiche al sistema IRB della controparte raccomandate o richieste dall'autorità competente, insieme ai termini previsti per la loro attuazione;
- d) informazioni sull'approccio seguito per l'assegnazione delle probabilità di default ai debitori e dati sulle classi di rating e le associate probabilità di default a un anno utilizzate ai fini della determinazione delle classi di rating idonee;
- e) copia della più recente informativa di terzo pilastro (disciplina di mercato) che la controparte è tenuta a pubblicare su base regolare in ottemperanza ai requisiti relativi alla disciplina di mercato previsti dallo schema di regolamentazione di Basilea III, dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) denominazione e indirizzo dell'autorità competente e del revisore esterno;
- g) informazioni sulla serie storica dei tassi di default osservati del sistema IRB della controparte, per classi di rating, nell'arco dei cinque anni di calendario che precedono la relativa richiesta. Qualora l'autorità competente abbia rilasciato l'autorizzazione al sistema IRB ai fini dei requisiti patrimoniali nel corso di tale intervallo, le informazioni coprono il periodo successivo a tale autorizzazione. I dati storici su base annuale sui tassi di default osservati ed eventuali informazioni aggiuntive devono essere conformi alle disposizioni sulla verifica dei risultati di cui all'articolo 126, come se il sistema IRB fosse stato soggetto a quelle disposizioni nell'arco di tale periodo di tempo;
- h) informazioni richieste per la verifica dei risultati prevista dall'articolo 126 come richieste a sistemi IRB già approvati dall'ECAF per l'anno di calendario in corso al momento della presentazione della richiesta.

4. Una controparte non è tenuta a produrre le informazioni di cui alle lettere da a) a c), quando tali informazioni siano trasmesse direttamente dall'autorità competente alla BCN di appartenenza, su richiesta di quest'ultima.

5. La richiesta inoltrata dalla controparte ai sensi del paragrafo 1 è sottoscritta dal direttore generale (CEO), dal direttore finanziario (Chief Financial Officer, CFO) o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi.

*Articolo 123***Obblighi di segnalazione delle controparti con sistemi IRB**

1. Le controparti comunicano alla BCN di appartenenza le informazioni di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettere da b) a f) su base annuale o quando richiesto dalla BCN di appartenenza, salvo nel caso in cui tali informazioni siano trasmesse direttamente dall'autorità competente alla BCN di appartenenza su richiesta di quest'ultima.
2. La comunicazione annuale di cui al paragrafo 1 è sottoscritta dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi. L'Eurosistema ne trasmette una copia all'autorità competente e, ove applicabile, al revisore esterno della controparte.
3. Nell'ambito del regolare monitoraggio dei sistemi IRB, la BCN conduce accertamenti ispettivi in loco e a distanza sulle informazioni statistiche fornite dalle controparti, ai fini del processo di verifica dei risultati su base annuale. L'obiettivo di tali controlli è verificare che gli insiemi statici dei debitori siano corretti, accurati e completi.
4. Le controparti soddisfano ogni ulteriore criterio operativo specificato nelle pertinenti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza, comprese le disposizioni relative:
 - a) alle verifiche ad hoc sulle procedure adottate per comunicare le caratteristiche di un credito alla BCN di appartenenza;
 - b) alle verifiche annuali da parte della BCN di appartenenza (o, se del caso, da parte dell'autorità competente o del revisore esterno) per stabilire l'accuratezza e la validità degli insiemi statici dei debitori come definiti nell'Allegato IX;
 - c) alla presentazione, al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, delle informazioni relative a variazioni dell'idoneità e all'immediato ritiro dei relativi crediti, se necessario;
 - d) alla comunicazione alla BCN di appartenenza di fatti o circostanze che possono influenzare materialmente l'uso continuato del sistema IRB a fini dell'ECAF o il modo in cui il sistema IRB conduce all'individuazione di garanzie idonee, incluse, in particolare, modifiche sostanziali al sistema IRB di una controparte che possono influire sulla corrispondenza tra le classi di rating del sistema IRB o le probabilità di default e la scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.

*Articolo 124***Criteri generali di accettazione per i fornitori di strumenti di rating di terzi come sistemi di valutazione del credito**

1. La fonte dei fornitori di strumenti di rating di terzi (fornitori di RT) include soggetti che valutano la qualità creditizia dei debitori prevalentemente sulla base di modelli quantitativi applicati su base sistematica e in maniera automatica, basandosi tra le altre informazioni su dati contabili certificati, e le cui valutazioni del merito di credito non sono finalizzate alla divulgazione al pubblico.
2. Un fornitore di RT che voglia partecipare all'ECAF inoltra una richiesta alla BCN di riferimento, usando il modulo fornito dall'Eurosistema, con allegata la documentazione integrativa specificata nel modulo disponibile sul sito Internet della BCE.
3. Le controparti che desiderano utilizzare ai fini dell'ECAF uno specifico fornitore di RT che non sia accettato dall'Eurosistema devono farne domanda alla BCN di riferimento usando il modulo fornito sul sito Internet della BCE, con allegata la documentazione integrativa specificata nel modulo medesimo.
4. In relazione alle domande inoltrate ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l'Eurosistema decide se accettare il fornitore di RT sulla base di una valutazione della conformità con i criteri di accettazione fissati dall'Eurosistema, pubblicati sul sito Internet della BCE.
5. Le controparti che utilizzano un fornitore di RT lo informano immediatamente di ogni evento creditizio noto solo ad esse che possa denotare un deterioramento della qualità creditizia, compreso un ritardo nei pagamenti da parte di debitori di attività idonee utilizzate come garanzia.

*Articolo 125***Obblighi di segnalazione per i fornitori di strumenti di rating di terzi**

1. Il fornitore di RT comunica alla BCN di riferimento le informazioni richieste ai fini del rapporto sulla verifica dei risultati dell'ECAF, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta del CEO, o da un rappresentante autorizzato responsabile nell'ambito del RT della funzione di revisione o di conformità, che conferma l'accuratezza e la validità dei dati trasmessi per la verifica dei risultati.
2. Il fornitore di RT si impegna altresì a conservare in archivio per un periodo di cinque anni le registrazioni relative agli insiemi statici dei debitori e ai dettagli sui casi di default.

*Articolo 126***Processo di verifica dei risultati dell'ECAF**

1. Su base annuale, tutti i sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati sono sottoposti al processo di verifica dei risultati dell'ECAF, in conformità all'allegato IX, al fine di assicurare che la corrispondenza delle informazioni sulla qualità creditizia fornite dal sistema di valutazione della qualità creditizia con la scala di rating armonizzata dell'Euro-sistema rimanga appropriata e che i risultati derivanti dalle valutazioni del merito di credito siano comparabili tra i diversi sistemi e fonti.
2. L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni necessarie per la conduzione del processo di verifica dei risultati.
3. Il processo di verifica dei risultati può risultare in una correzione della corrispondenza tra le informazioni sulla qualità creditizia fornite dal sistema di valutazione e la scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
4. L'Eurosistema può decidere di sospendere o escludere un sistema di valutazione della qualità creditizia sulla base delle risultanze del processo di verifica dei risultati.
5. In caso di violazione di una regola relativa al processo di verifica dei risultati dell'ECAF, il sistema di valutazione pertinente può essere escluso dall'elenco dei sistemi accettati dall'ECAF.

TITOLO VI

REGOLE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIABILI E NON NEGOZIABILI*Articolo 127***Finalità delle regole per il controllo dei rischi e delle regole di valutazione**

1. Le attività idonee mobilitate a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono soggette alle misure per il controllo dei rischi di cui all'articolo 128, paragrafo 1, finalizzate a tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie in conseguenza dell'inadempimento di una controparte.
2. L'Eurosistema può in ogni momento ricorrere alle misure supplementari per il controllo dei rischi di cui all'articolo 128, paragrafo 2, se necessario ad assicurare un'adeguata protezione dal rischio in linea con l'articolo 18.1 dello statuto del SEBC. È consentita l'applicazione di misure supplementari per il controllo dei rischi anche a livello di singole controparti, se necessario ad assicurare tale protezione.
3. Tutte le misure per il controllo dei rischi applicate dall'Eurosistema devono assicurare condizioni uniformi, trasparenti e non discriminatorie per ogni tipo di attività idonea mobilitata negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

*Articolo 128***Misure per il controllo dei rischi**

1. L'Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi in relazione alle attività idonee:
 - a) scarti di garanzia;

- b) margini di variazione (valutazione ai prezzi di mercato, marking to market):

l'Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un'operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell'operazione. Se il valore delle attività idonee, misurato su base giornaliera, scende al di sotto di un determinato livello, la BCN di appartenenza richiede alla controparte di fornire attività aggiuntive o contante mediante richiesta di margini. Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un determinato valore, la BCN può restituire le attività in eccesso o il contante;

- c) limiti relativi all'uso di strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da qualsiasi altro soggetto con cui l'ente creditizio abbia stretti legami, come definiti all'articolo 138;

- d) riduzioni di valore.

2. L'Eurosistema può applicare le seguenti misure supplementari per il controllo dei rischi:

- a) margini iniziali: le controparti forniscono attività idonee il cui valore è almeno pari alla liquidità offerta dall'Eurosistema più il valore del pertinente margine iniziale;

- b) limiti in relazione a emittenti, debitori o garanti:

l'Eurosistema può stabilire limiti aggiuntivi, oltre a quelli applicati all'utilizzo di strumenti di debito non garantiti, di cui al paragrafo 1, lettera c), alla propria esposizione nei confronti di emittenti, debitori o garanti;

- c) scarti di garanzia supplementari;

- d) garanzie supplementari da parte di garanti che soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema ai fini dell'accettazione di determinate attività;

- e) l'esclusione di determinate attività dall'utilizzo quali garanzie in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

CAPITOLO 1

Misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili

Articolo 129

Determinazione delle misure per il controllo dei rischi per le attività negoziabili

1. Al fine di determinare le misure per il controllo dei rischi applicabili, le attività negoziabili idonee sono collocate in una delle seguenti cinque categorie di scarto di garanzia, sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività, come sintetizzato nella tavola 10:

- a) gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali, i certificati di debito della BCE e quelli emessi dalle BCN prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l'euro sono incluse nella categoria I;

- b) gli strumenti di debito emessi da amministrazioni locali e regionali, da soggetti classificati come agenzie da parte dell'Eurosistema, da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali, nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo, sono incluse nella categoria II;

- c) le obbligazioni garantite tradizionali, le altre obbligazioni garantite e gli strumenti di debito emessi da società non finanziarie rientrano nella categoria III;

- d) gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e da società finanziarie diverse dagli enti creditizi sono incluse nella categoria IV;

- e) i titoli garantiti da attività sono inclusi nella categoria V a prescindere dalla classificazione dell'emittente.

2. Le categorie di scarti di garanzia per le attività negoziabili sono sintetizzate di seguito, tenendo conto della classificazione dell'emittente.

Tavola 10

Categorie di scarti di garanzia per le attività negoziabili

Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV	Categoria V
Strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali	Strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali	Obbligazioni garantite tradizionali e altre obbligazioni garantite	Strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi	Titoli garantiti da attività
Certificati di debito della BCE	Strumenti di debito emessi da soggetti classificati come agenzie da parte dell'Eurosistema	Strumenti di debito emessi da società non finanziarie	Strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse dagli enti creditizi	
Certificati di debito emessi da BCN prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro	Strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali			
	Obbligazioni garantite di tipo jumbo			

Articolo 130**Scarti di garanzia per attività negoziabili**

1. Le attività negoziabili sono soggette a specifici scarti di garanzia, applicati sottraendo una certa percentuale dal valore di mercato dell'attività. Gli specifici scarti di garanzia applicati a strumenti di debito inclusi nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV di cui all'allegato X differiscono rispetto a tutti o ad alcuni dei fattori di seguito indicati:

- a) vita residua;
- b) struttura cedolare;
- c) livello di merito di credito;
- d) categoria di scarto di garanzia, determinata ai sensi dell'articolo 129.

2. Le attività negoziabili comprese nella categoria V sono soggette a uno scarto di garanzia del 10 %, a prescindere dalla scadenza o dalla struttura cedolare.

3. I titoli garantiti da attività, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all'articolo 134 sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 5 %.

4. Le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare applicato direttamente al valore dell'intera emissione del singolo strumento di debito sotto forma di una riduzione di valore del: a) 8 % per le obbligazioni garantite in uso proprio con qualità del credito di livello 1 e 2 e b) 12 % per le obbligazioni garantite in uso proprio con qualità del credito di livello 3. Ai fini del presente paragrafo, per «obbligazioni garantite in uso proprio» si intendono obbligazioni garantite emesse da una controparte o da soggetti con cui essa ha stretti legami ed utilizzate per una percentuale maggiore del 75 % dell'importo nozionale da tale controparte e/o da enti con cui essa ha stretti legami. Ai fini del presente paragrafo, l'esistenza di «stretti legami» è determinata ai sensi dell'articolo 138. Tale riduzione di valore si applica a tutte le controparti che mobilizzano l'obbligazione garantita di cui trattasi.

5. Lo scarto di garanzia applicato alle attività negoziabili comprese tra le categorie di scarti di garanzia da I a IV con cedola variabile è lo stesso applicato alle attività negoziabili con cedola fissa a vita residua fino a un anno appartenenti alla categoria di scarto di garanzia e al livello di qualità creditizia nel quale l'attività si colloca. Ai fini del presente articolo, i pagamenti di cedole con periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati pagamenti a tasso fisso, con scadenza pari, ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia, alla vita residua dell'attività negoziabile.

6. Gli scarti di garanzia applicabili alle attività negoziabili incluse nelle categorie da I a IV con più di una tipologia di cedola dipendono esclusivamente dai pagamenti delle cedole effettuati durante la vita residua dello strumento. Lo scarto di garanzia applicabile a tale strumento è pari allo scarto di garanzia più elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità creditizia e può tenersi conto dei pagamenti di cedole di qualsiasi tipologia effettuati durante la vita residua dello strumento.
7. Gli scarti di garanzia applicati a strumenti di debito a cedola fissa si applicano altresì a strumenti di debito la cui cedola è collegata a strumenti di debito indicizzati all'inflazione.
8. Nelle operazioni temporanee di assorbimento di liquidità non si applicano scarti di garanzia.

CAPITOLO 2

Misure per il controllo dei rischi delle attività non negoziabili

Articolo 131

Determinazione delle misure per il controllo dei rischi per i crediti

1. I singoli crediti con tasso di interesse fisso e quelli con tasso di interesse legato al tasso di inflazione sono soggetti a specifici scarti di garanzia determinati in base alla vita residua, al livello di qualità creditizia e alla metodologia di valutazione applicata dalla BCN, come indicato nell'allegato X.
2. I singoli crediti con tasso di interesse variabile sono soggetti agli scarti di garanzia applicati ai crediti con tasso di interesse fisso classificati nella fascia di vita residua da zero ad un anno ed aventi il medesimo livello di qualità creditizia e la stessa metodologia di valutazione come applicata dalla BCN. Ai fini del presente articolo, il tasso è considerato variabile se indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e se il corrispondente periodo di riadeguamento è inferiore o pari a un anno. I tassi con periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati fissi, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.
3. Lo scarto di garanzia applicato a un credito caratterizzato da più tipi di tassi di interesse dipende unicamente dai tassi che sono corrisposti durante la vita residua del credito. Qualora nel corso della vita residua fosse corrisposto più di un tipo di tasso, i pagamenti rimanenti sono considerati pagamenti a tasso fisso, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.

Articolo 132

Misure per il controllo dei rischi dei DGMR

Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali (DGMR) sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 39,5 %.

Articolo 133

Misure per il controllo dei rischi dei depositi a tempo determinato

I depositi a tempo determinato non sono soggetti a scarti di garanzia, in linea con l'approccio relativo alle attività negoziabili previsto all'articolo 130 per le operazioni di assorbimento di liquidità.

CAPITOLO 3

Regole di valutazione delle attività negoziabili e non negoziabili

Articolo 134

Regole di valutazione delle attività negoziabili

Per determinare il valore delle attività usate come garanzia nelle operazioni di mercato aperto effettuate attraverso operazioni temporanee, le BCN applicano le regole seguenti.

- a) Per ogni attività negoziabile idonea, l'Eurosistema determina il prezzo più rappresentativo da usare per il calcolo del valore di mercato.
- b) Il valore di un'attività negoziabile è calcolato sulla base del prezzo più rappresentativo nella giornata operativa precedente la data di valutazione. In mancanza di un prezzo rappresentativo per una specifica attività, l'Eurosistema definisce un prezzo teorico.

- c) Il valore di mercato o teorico di un'attività negoziabile è calcolato includendo l'interesse maturato.
- d) In conseguenza delle differenze tra i vari ordinamenti nazionali e tra le varie prassi operative, le BCN possono utilizzare sistemi diversi per il trattamento dei flussi di reddito, ad esempio il pagamento di cedole relative ad un'attività corrisposte nel corso di un'operazione di finanziamento dell'Eurosistema. Qualora il flusso di reddito sia trasferito alla controparte, prima che tale trasferimento abbia luogo la BCN di appartenenza verifica che le operazioni di riferimento siano ancora pienamente garantite da un sufficiente ammontare di attività idonee. Ogni BCN mira ad assicurare che l'effetto economico del trattamento dei flussi di reddito sia equivalente alla situazione in cui il reddito è corrisposto alla controparte il giorno del pagamento.

Articolo 135

Regole di valutazione delle attività non negoziabili

Alle attività non negoziabili è assegnato dall'Eurosistema un valore corrispondente al prezzo teorico o al capitale nominale in essere.

Articolo 136

Richieste di margini aggiuntivi

1. Le attività utilizzate come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono sottoposte a valutazione giornaliera dalle BCN, in conformità alle regole di valutazione previste negli articoli 134 e 135. Se sono utilizzati servizi triparty, il processo di valutazione giornaliera è delegato al relativo agente triparty (TPA) ed è basato su informazioni inviate dalla BCN di riferimento a tale agente.
2. Qualora, dopo la valutazione e l'applicazione degli scarti di garanzia, l'importo delle attività mobilitate non sia pari a quanto necessario in quel giorno, sono effettuate richieste di margini aggiuntivi. Qualora il valore delle attività idonee utilizzate come garanzia da una controparte, a seguito di una loro rivalutazione, ecceda l'importo dovuto dalla controparte più il margine di variazione, la BCN può restituire le attività in eccesso o il denaro che la controparte ha fornito come margine aggiuntivo.
3. Al fine di ridurre la frequenza delle richieste di margini, una BCN può applicare una soglia pari allo 0,5 % dell'importo di liquidità fornita. A seconda della legge nazionale applicabile, qualora il valore delle attività utilizzate come garanzia scenda al di sotto della soglia inferiore, le BCN possono richiedere alla controparte il versamento di margini di garanzia mediante lo stanziamento di attività aggiuntive o pagamenti in contante. Per contro, qualora il valore delle attività usate come garanzia ecceda la soglia superiore, la BCN può restituire alla controparte le attività in eccesso (o il contante fornito come margine aggiuntivo).
4. Ai margini di garanzia in contante si applica il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale.

TITOLO VII

ACCETTAZIONE DI GARANZIE NON DENOMINATE IN EURO IN SPECIFICHE CIRCOSTANZE

Articolo 137

Accettazione di garanzie non denominate in euro in specifiche circostanze

1. Il Consiglio direttivo della BCE può decidere che siano accettate come garanzia talune attività negoziabili emesse dall'amministrazione centrale di un paese del G10 non appartenente all'area dell'euro e denominate nella rispettiva valuta nazionale. A seguito di una simile decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE, le controparti sono informate circa:
 - a) i criteri di idoneità applicabili;
 - b) le procedure applicabili alla selezione e mobilitazione di tali attività;
 - c) le fonti e i principi di valutazione applicabili;
 - d) le misure per il controllo dei rischi applicabili;
 - e) le procedure di regolamento applicabili.

2. Si applicano i criteri generali di idoneità delle attività negoziabili previsti nel Titolo II della parte quarta, con le seguenti eccezioni:

- a) le attività negoziabili possono essere emesse, detenute e regolate al di fuori del SEE; e
- b) le attività negoziabili possono essere denominate in valute diverse dall'euro.

3. Le controparti che siano succursali di enti creditizi aventi sede al di fuori del SEE o della Svizzera non sono ammesse a stanziare a garanzia le attività negoziabili contemplate nel presente articolo.

TITOLO VIII

REGOLE PER L'UTILIZZO DELLE ATTIVITÀ IDONEE

Articolo 138

Stretti legami tra le controparti e l'emittente, il debitore o il garante di attività idonee

1. Indipendentemente dal fatto che un'attività soddisfi i criteri di idoneità, una controparte non presenta o costituisce in garanzia attività emesse, dovute o garantite dalla controparte stessa o da qualsiasi altro soggetto con cui questa abbia stretti legami.

2. Per «stretti legami» (close links) si intende una delle situazioni seguenti, nelle quali la controparte e l'altro soggetto indicato nel paragrafo 1 presentano un legame:

- a) la controparte detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto;
- b) l'altro soggetto detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte;
- c) una parte terza detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte e il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto.

Per valutare l'esistenza di stretti legami nel caso delle multi-cédulas, l'Eurosistema applica un metodo «look-through» (look-through approach), cioè prende in considerazione gli stretti legami tra ciascuno degli emittenti delle cédulas sottostanti e la controparte.

3. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) stretti legami tra la controparte e un ente del settore pubblico del SEE che gode del potere di imposizione fiscale, o casi in cui uno strumento di debito è garantito da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale, laddove la garanzia in questione soddisfi le caratteristiche indicate nell'articolo 114;
- b) obbligazioni garantite che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) strumenti di debito protetti da specifiche salvaguardie di natura legale paragonabili alle obbligazioni garantite che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali salvaguardie di natura legale richiedono lo specifico stanziamento di un insieme di attività di copertura che assicurino la soddisfazione, direttamente da tale insieme di attività, delle pretese creditorie dei detentori dei titoli obbligazionari in caso di insolvenza dell'emittente. Una valutazione sull'esistenza e la comparabilità di tali salvaguardie di natura legale, per cui i requisiti indicati alla lettera b) fungono da parametro di riferimento, è effettuata dall'Eurosistema caso per caso e richiede necessariamente un parere legale di fonte esterna.

Esempi di strumenti di debito protetti da specifiche salvaguardie di natura legale paragonabili alle obbligazioni garantite di cui alla lettera b) sono:

- i) i DGMR non negoziabili; e
- ii) le *multi-cédulas* emesse prima della data di applicazione del presente indirizzo, nel caso in cui le *cédulas* sottostanti soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

*Articolo 139***Utilizzo di strumenti di debito non garantiti emessi da una controparte o soggetti a essa strettamente legati e garantiti da taluni enti del settore pubblico**

1. Gli strumenti di debito non garantiti, emessi da una controparte o da ogni altro soggetto che presenti stretti legami con tale controparte ai sensi dell'articolo 138, che siano interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che hanno potere di imposizione fiscale non sono stanziati a garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema da tale controparte:

- a) né direttamente;
- b) né indirettamente, qualora siano inclusi nel pool di obbligazioni garantite.

2. In casi eccezionali, il Consiglio direttivo della BCE può decidere di accordare deroghe temporanee al limite stabilito nel paragrafo 1, per un massimo di tre anni. Una richiesta di deroga è corredata da un piano di finanziamento da parte della controparte richiedente che indichi il modo in cui lo stanziamento delle relative attività sarà gradualmente eliminato entro i tre anni successivi alla concessione della deroga. Tale deroga può essere accordata solamente laddove la natura della garanzia prestata da una o più amministrazioni centrali, regionali o locali o altri enti del settore pubblico del SEE che hanno potere di imposizione fiscale soddisfi i requisiti previsti per le garanzie dall'articolo 114.

*Articolo 140***Stretti legami relativi a titoli garantiti da attività e coperture valutarie**

Una controparte non può stanziare in garanzia titoli garantiti da attività quando essa, o ogni soggetto con il quale essa presenti stretti legami, come previsto dall'articolo 138, fornisce ai medesimi titoli copertura valutaria mediante un'apposita operazione di copertura valutaria con l'emittente quale controparte di copertura (hedge counterparty).

*Articolo 141***Limiti relativi a strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e soggetti ad essi strettamente collegati**

1. Una controparte non presenta o stanziava a garanzia strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio, o da ogni altro soggetto con il quale tale ente creditizio presenti stretti legami, in misura superiore al 5 % del valore totale delle attività utilizzate come garanzia dalla controparte medesima, al netto dello scarto di garanzia applicabile. Tale soglia del 5 % non si applica nei seguenti due casi:

- a) qualora il valore di tali attività non superi 50 milioni di EUR, al netto di ogni scarto di garanzia applicabile; o
- b) qualora tali attività siano garantite da un ente del settore pubblico che gode del potere di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfi le caratteristiche indicate all'articolo 114.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'esistenza di uno stretto legame tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti rileva unicamente decorso un anno dalla costituzione dello stretto legame.

3. Ai fini del presente articolo, l'espressione «stretti legami» ha il medesimo significato di cui all'articolo 138.

*Articolo 142***Sostegno di liquidità in relazione a titoli garantiti da attività**

1. A decorrere dal 1° novembre 2015, una controparte non può stanziare a garanzia titoli garantiti da attività se la controparte medesima o qualunque soggetto con la quale essa presenta stretti legami assicura sostegno di liquidità nella maniera di seguito specificata. L'Eurosistema prende in considerazione due forme di sostegno di liquidità per i titoli garantiti da attività: le riserve di contante (cash reserves) e le linee di liquidità (liquidity facilities).

2. In caso di sostegno di liquidità sotto forma di riserve di contante, a una controparte non è consentito stanziare a garanzia titoli garantiti da attività qualora le seguenti tre condizioni siano contemporaneamente soddisfatte:

- a) la controparte presenta stretti legami con la banca che gestisce i conti dell'emittente (issuer account bank) nell'operazione in titoli garantiti da attività;

- b) l'importo corrente del fondo di riserva dell'operazione relativa ai titoli garantiti da attività è superiore al 5 % della consistenza iniziale di tutti i segmenti di rango senior e di rango subordinato dell'operazione medesima;
 - c) l'importo corrente del fondo di riserva dell'operazione relativa ai titoli garantiti da attività è superiore al 25 % della consistenza corrente dei segmenti di rango subordinato dell'operazione medesima.
3. In caso di sostegno di liquidità sotto forma di linee di liquidità, a una controparte non è consentito stanziare a garanzia titoli garantiti da attività qualora le seguenti due condizioni siano contemporaneamente soddisfatte:
- a) la controparte presenta stretti legami con un fornitore di linee di liquidità; e
 - b) l'importo corrente della linea di liquidità dell'operazione relativa ai titoli garantiti da attività è superiore al 20 % della consistenza iniziale di tutti i segmenti di rango senior e di rango subordinato dell'operazione medesima.
4. Ai fini del presente articolo, l'espressione «stretti legami» ha il medesimo significato di cui all'articolo 138, paragrafo 2.

Articolo 143

Disposizioni transitorie sul sostegno di liquidità in relazione a titoli garantiti da attività

1. Fino alla decorrenza degli effetti dell'articolo 142, si applicano le disposizioni transitorie del presente articolo, come previsto dall'articolo 191.
2. Una controparte non può stanziare a garanzia titoli garantiti da attività qualora essa stessa, o qualunque soggetto con il quale essa presenta stretti legami ai sensi dell'articolo 138, assicura sostegno di liquidità per una quota pari o superiore al 20 % della consistenza in essere dei titoli.
3. Ai fini del presente articolo, l'espressione «sostegno di liquidità» indica ogni elemento strutturale che possa essere usato a copertura di qualsiasi temporanea mancanza di liquidità che possa avere luogo durante la vita dell'operazione.

Articolo 144

Non accettazione di attività idonee per ragioni operative

Indipendentemente dal fatto che un'attività soddisfi i criteri di idoneità, una BCN può, per ragioni operative, richiedere alla controparte di rimuovere tale attività prima del verificarsi di un flusso di cassa, compreso il pagamento del capitale o delle cedole, come meglio definito nella regolamentazione nazionale pertinente.

Articolo 145

Comunicazione, valutazione e rimozione di attività che siano non idonee o violino le regole per l'utilizzo delle attività idonee

1. Se una controparte ha stanziato o usato attività che non sono o non sono più stanziabili a garanzia, inclusi i casi in cui ciò sia dovuto all'identità dell'emittente, del debitore o del garante, o all'esistenza di stretti legami, essa comunica immediatamente la circostanza alla BCN di appartenenza.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono valutate a zero, al più tardi entro la successiva data di valutazione, e può essere richiesto un adeguamento dei margini di garanzia.
3. Una controparte che abbia costituito o usato attività quali quelle indicate al paragrafo 1 le rimuove nel più breve tempo possibile.
4. Una controparte fornisce all'Eurosistema informazioni complete ed aggiornate relative al valore della garanzia che siano suscettibili di influenzare tale valore.

Articolo 146

Sanzioni per l'inosservanza delle regole relative all'utilizzo delle attività idonee

L'inosservanza delle regole previste nel presente Titolo è sanzionata in conformità agli articoli da 154 a 157, in quanto applicabili. Le sanzioni sono applicabili indipendentemente dalla circostanza che una controparte stia attivamente partecipando ad operazioni di politica monetaria.

*Articolo 147***Scambio di informazioni nell'ambito dell'Eurosistema**

Ai fini dell'attuazione della politica monetaria, in particolare per monitorare l'osservanza delle regole sull'utilizzo delle attività idonee, l'Eurosistema condivide le informazioni relative alle partecipazioni azionarie fornite a tal fine dalle autorità competenti. Tali informazioni sono soggette agli stessi standard di segretezza applicati dalle autorità competenti.

TITOLO IX

UTILIZZO TRANSFRONTALIERO DI ATTIVITÀ IDONEE*Articolo 148***Principi generali**

1. Le controparti possono utilizzare attività idonee su base transfrontaliera nell'ambito dell'area dell'euro per il trattamento di tutti i tipi di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.
2. Le controparti possono stanziare attività idonee diverse dai depositi a tempo determinato, per l'utilizzo transfrontaliero, in conformità alle seguenti regole:
 - a) le attività negoziabili sono stanziate per il tramite di: i) collegamenti idonei (come descritti nell'articolo 150) tra SSS del SEE, che abbiano ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework; ii) procedure applicabili del CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con il CCBM; e
 - b) i crediti e i DGMR sono stanziati in conformità con le procedure applicabili del CCBM, poiché non possono essere trasferiti tramite SSS.
3. Le attività negoziabili idonee possono essere utilizzate tramite un conto di una BCN presso un SSS ubicato in un paese diverso da quello di tale BCN qualora l'Eurosistema abbia approvato l'utilizzo di tale conto.
4. De Nederlandsche Bank è autorizzata a usare il proprio conto presso Euroclear Bank per regolare le operazioni in garanzie quali le euroobbligazioni detenute in quello SDAI. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland è autorizzata ad aprire un conto della specie presso Euroclear Bank. Tale conto può essere utilizzato per tutte le attività idonee detenute in Euroclear Bank, ivi incluse le attività idonee trasferite su Euroclear Bank tramite collegamenti idonei.
5. Le controparti effettuano il trasferimento delle attività idonee attraverso i propri conti di regolamento in titoli presso un SSS che abbia ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework.
6. Le controparti sprovviste sia di un conto di deposito in titoli presso una BCN sia di un conto di regolamento in titoli presso un SSS che abbia ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework possono effettuare il regolamento delle operazioni attraverso il conto di regolamento in titoli o il conto di deposito in titoli di un ente creditizio operante in qualità di corrispondente.

*Articolo 149***Modello di banche centrali corrispondenti (CCBM)**

1. Nel CCBM, il rapporto transfrontaliero è tra BCN. Le BCN svolgono il ruolo di custodi (di seguito «corrispondenti») l'una nei confronti dell'altra e nei confronti della BCE relativamente alle attività negoziabili accettate presso il rispettivo depositario, agente triparty (TPA) o sistema di regolamento nazionale. Procedure specifiche si applicano nel quadro del CCBM per i crediti e i DGMR. Gli aspetti di dettaglio sul CCBM e sulle procedure applicabili sono contenuti nell'allegato VI e nel documento «Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties», pubblicato sul sito Internet della BCE.
2. Le attività depositate presso una banca centrale corrispondente sono utilizzate solo per garantire operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

*Articolo 150***Collegamenti idonei tra SSS**

1. Oltre al CCBM, le controparti possono utilizzare i collegamenti che abbiano ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework (di seguito, «collegamenti idonei», eligible links) per il trasferimento transfrontaliero di attività negoziabili.

2. I collegamenti idonei possono instaurarsi solamente tra SSS che abbiano ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework, e consistono in una serie di procedure e di accordi per il trasferimento di titoli mediante scritturazioni contabili.
3. Esistono due tipologie di collegamenti idonei che sono instaurati tramite accordi contrattuali e tecnici tra gli SSS coinvolti:
 - a) collegamenti diretti (direct links) istituiti tra due SSS senza il coinvolgimento di un intermediario; e
 - b) collegamenti indiretti (relayed links) che consentono a due SSS non direttamente collegati fra loro di scambiare operazioni in titoli o trasferire titoli attraverso un terzo SSS che agisce da intermediario.
4. Sono considerati idonei solo i collegamenti che siano stati valutati ed approvati dall'Eurosistema in base allo Eurosystem User Assessment Framework. La BCE pubblica un elenco aggiornato di collegamenti idonei sul proprio sito Internet.
5. Le attività detenute tramite un collegamento idoneo possono essere utilizzate sia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema che per altre finalità determinate dalla controparte.
6. Una tavola sull'uso di collegamenti idonei tra SSS è riportata nell'Allegato VI.

Articolo 151

CCBM in combinazione con collegamenti idonei

1. Le controparti possono utilizzare i collegamenti diretti e indiretti di cui all'articolo 150 in combinazione con il CCBM per stanziare attività negoziabili idonee su base transfrontaliera.
2. Quando utilizzano collegamenti idonei tra SSS in combinazione con il CCBM, le controparti detengono le attività emesse presso l'SSS emittente (issuer SSS) in un conto acceso presso un SSS investitore (investor SSS) direttamente o tramite un custode. In caso di collegamenti idonei indiretti, un terzo SSS può agire come SSS intermediario.
3. Le attività stanziate ai sensi del paragrafo 2 possono essere emesse in un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro che abbia ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework, a condizione che sussista un collegamento tra l'SSS emittente e l'SSS investitore valutato positivamente in base allo Eurosystem User Assessment Framework.
4. Una tavola sull'uso del CCBM in combinazione con collegamenti idonei è riportata nell'allegato VI.

Articolo 152

CCBM e servizi triparty di gestione delle garanzie

1. I servizi triparty transfrontalieri di gestione delle garanzie consentono ad una controparte di aumentare o diminuire l'ammontare delle garanzie stanziate con la BCN di appartenenza, mediante il ricorso a garanzie detenute presso un agente triparty (TPA).
2. Il CCBM (compreso il CCBM in combinazione con collegamenti idonei) può essere usato come base per l'utilizzo transfrontaliero di servizi triparty di gestione delle garanzie. Nel caso in cui i servizi triparty di gestione delle garanzie siano offerti per l'utilizzo transfrontaliero nell'ambito dell'Eurosistema, l'uso transfrontaliero di servizi triparty coinvolge una BCN che opera come corrispondente per le BCN le cui controparti abbiano richiesto l'utilizzo di tali servizi triparty su base transfrontaliera ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. Per rendere più agevole l'uso transfrontaliero in conformità con il presente paragrafo, l'agente triparty interessato deve aver ricevuto una valutazione positiva da parte dell'Eurosistema.
3. Una tavola sull'uso del CCBM con i servizi triparty di gestione delle garanzie è riportata nell'allegato VI.

PARTE QUINTA

SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONTROPARTE*Articolo 153***Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi relativi alle riserve minime**

1. La BCE impone sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4), del regolamento (CE) n. 2531/98 o del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), nei confronti degli enti che non osservano gli obblighi derivanti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE relativi all'applicazione delle riserve minime. Le relative sanzioni e le norme procedurali per la loro applicazione sono specificate nei menzionati regolamenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, in caso di violazione grave degli obblighi di riserva minima l'Eurosistema può sospendere una controparte dalla partecipazione alle operazioni di mercato aperto.

*Articolo 154***Sanzioni per l'inosservanza di alcune regole operative**

1. In conformità con le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate, la BCN impone una o più sanzioni a una controparte che non rispetti uno dei seguenti obblighi:
 - a) per quanto riguarda le operazioni temporanee e gli swap in valuta a fini di politica monetaria, l'obbligo di garantire e regolare adeguatamente l'importo assegnato nel corso dell'intera durata di una specifica operazione; ovvero l'importo in essere di una specifica operazione, in caso di estinzione anticipata disposta dalla BCN rispetto alla durata residua dell'operazione, come previsto dall'articolo 15;
 - b) per quanto riguarda la raccolta di depositi a tempo determinato, le operazioni definitive e l'emissione di certificati di debito della BCE, l'obbligo di regolare l'operazione, come previsto dall'articolo 16;
 - c) per quanto riguarda l'utilizzo di attività idonee, l'obbligo di stanziare o usare esclusivamente attività idonee e di osservare le regole per l'uso delle stesse previste nel Titolo VIII della parte quarta;
 - d) per quanto riguarda le procedure di fine giornata e le condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, l'obbligo di stanziare anticipatamente a garanzia un ammontare sufficiente di attività idonee nel caso in cui ci sia un saldo residuo negativo sul conto di regolamento della controparte in TARGET2 dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata e sia quindi automaticamente considerata inoltrata una richiesta di ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 6.
2. Una sanzione inflitta ai sensi del presente articolo comporta:
 - a) solamente una sanzione di tipo pecuniario; oppure
 - b) sia una sanzione di tipo pecuniario che una di tipo non pecuniario.

*Articolo 155***Sanzioni pecuniarie per l'inosservanza di alcune regole operative**

Qualora una controparte non osservi uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'articolo 154, paragrafo 1, l'Eurosistema irroga una sanzione pecuniaria per ciascun caso di inosservanza. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'Allegato VII.

*Articolo 156***Sanzioni non pecuniarie per l'inosservanza di alcune regole operative**

1. Qualora una controparte non osservi un obbligo previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), per più di due occasioni in un periodo di 12 mesi, ed in relazione a ciascuna violazione:
 - a) sia applicabile una sanzione pecuniaria

- b) ciascuna decisione di irrogare una sanzione pecuniaria sia stata notificata alla controparte;
- c) ciascun caso si riferisca al medesimo tipo di violazione,

l'Eurosistema sospende la controparte in occasione della terza violazione e di ogni successivo caso di inosservanza di un obbligo del medesimo tipo nell'intervallo di riferimento di 12 mesi. Tale intervallo di 12 mesi è calcolato dalla data della prima violazione di uno degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o b), secondo il caso.

2. Ciascuna sospensione disposta dall'Eurosistema ai sensi del paragrafo 1 si applica in relazione ad ogni successiva operazione di mercato aperto del medesimo tipo dell'operazione che ha dato origine ad una sanzione ai sensi del paragrafo 1.

3. Il periodo di sospensione disposto in base al paragrafo 1 è determinato in conformità all'allegato VII.

4. Qualora una controparte non osservi un obbligo previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera c) per più di due occasioni in un periodo di 12 mesi, ed in relazione a ciascuna violazione:

- a) sia applicabile una sanzione pecuniaria;
- b) ciascuna decisione di irrogare una sanzione pecuniaria sia stata notificata alla controparte;
- c) ciascun caso di violazione si riferisca al medesimo tipo di violazione,

l'Eurosistema sospende la controparte dalla successiva operazione di mercato aperto in occasione della terza violazione e di ogni successivo caso di inosservanza nell'intervallo di riferimento di 12 mesi. Tale intervallo di 12 mesi è calcolato dalla data della prima violazione di uno degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c).

5. In ipotesi eccezionali, l'Eurosistema può sospendere una controparte per un periodo di tre mesi da tutte le future operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema per ogni caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dall'articolo 154, paragrafo 1. In tale ipotesi, l'Eurosistema tiene in considerazione la gravità del caso e, in particolare, gli importi coinvolti e la frequenza e la durata della violazione.

6. Il periodo di sospensione disposto dall'Eurosistema ai sensi del presente articolo si applica in aggiunta alle sanzioni pecuniarie applicabili in conformità all'articolo 155.

Articolo 157

Applicazione nei confronti di succursali di sanzioni non pecuniarie per l'inosservanza di alcune regole operative

Quando l'Eurosistema sospende una controparte ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 5, tale sospensione può essere applicata anche alle succursali di tale controparte stabilite in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

PARTE SESTA

MISURE DISCREZIONALI

Articolo 158

Misure discrezionali basate su motivi prudenziali o conseguenti a situazioni di inadempimento

- 1. Per ragioni prudenziali, l'Eurosistema può adottare le seguenti misure:
 - a) sospendere, limitare o escludere l'accesso di una controparte alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti, ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE;
 - b) esentare una controparte dagli obblighi di riserva minima, ai sensi delle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE;

- c) rifiutare, limitare l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi ad attività stanziate a garanzia nell'ambito di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema da una specifica controparte, sulla base di qualsiasi informazione che l'Eurosistema consideri rilevante, in particolare qualora la qualità creditizia della controparte sembri mostrare un'elevata correlazione con la qualità creditizia delle attività stanziate a garanzia.
2. Nel caso in cui una misura discrezionale descritta al paragrafo 1 sia basata su informazioni prudenziali, l'uso che l'Eurosistema fa di tali informazioni, fornite dalle controparti o dalle autorità di vigilanza, è strettamente commisurato, e necessario, all'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.
3. Nel caso in cui si verifichi una situazione di inadempimento, l'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere l'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti rispetto alle controparti che siano in una situazione di inadempimento ai sensi di qualsiasi disposizione contrattuale o regolamentare applicata dall'Eurosistema.
4. Tutte le misure discrezionali previste ai paragrafi 1 e 3 sono applicate in maniera proporzionale e non discriminatoria, e sono adeguatamente giustificate dall'Eurosistema.

Articolo 159

Misure discrezionali relative alla valutazione della qualità creditizia da parte dell'Eurosistema

1. L'Eurosistema valuta se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema sulla base di ogni informazione che consideri rilevante.
2. L'Eurosistema può rifiutare, limitare lo stanziamento o l'utilizzo di attività o applicare scarti di garanzia aggiuntivi per le ragioni indicate al paragrafo 1, qualora tale decisione sia necessaria ad assicurare un'adeguata protezione dai rischi per l'Eurosistema.
3. Nel caso in cui il rifiuto previsto al paragrafo 2 sia basato su informazioni prudenziali, l'uso che l'Eurosistema fa di tali informazioni, fornite dalle controparti o dalle autorità di vigilanza, è strettamente commisurato, e necessario, all'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.
4. L'Eurosistema può escludere le seguenti attività dalla lista delle attività negoziabili idonee:
- a) attività emesse o garantite da soggetti sottoposti a misure di congelamento dei fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato, o da uno Stato membro; e/o
- b) attività emesse o garantite da soggetti nei confronti dei quali il Consiglio direttivo della BCE ha emanato una decisione che ne sospenda o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.

PARTE SETTIMA

REQUISITI MINIMI COMUNI ADDIZIONALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA

Articolo 160

Rapporti giuridici tra le banche centrali dell'Eurosistema e le controparti

L'Eurosistema assicura che le disposizioni contrattuali o regolamentari in relazione alle controparti, come indicato nell'articolo 1, paragrafo 3, siano conformi alle disposizioni della parte settima.

CAPITOLO 1

Requisiti minimi comuni addizionali applicabili a tutte le disposizioni regolanti le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Articolo 161

Modifiche all'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema

1. Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN assicurano che essa sia in grado di attuare eventuali modifiche al quadro di riferimento della politica monetaria senza indebiti ritardi.

2. Ciascuna BCN inserisce nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari una clausola che disponga che le modifiche di cui al paragrafo 1 debbano essere comunicate alle controparti. Ciascuna BCN assicura che tale comunicazione precisi con certezza il momento in cui tali modifiche acquistano efficacia giuridica.

Articolo 162

Denominazione dei pagamenti

Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono che tutti i pagamenti relativi alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (a parte i pagamenti in valuta estera nelle operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria) siano effettuati in euro.

Articolo 163

Forma delle disposizioni contrattuali

Qualora sia necessario configurare tutte le operazioni concluse in applicazione di un accordo come parte di un'unica convenzione contrattuale e/o configurare l'accordo come contratto quadro (master agreement) allo scopo di permettere un'efficace risoluzione ed estinzione (inclusa la compensazione) di tutti i rapporti in essere a seguito di una situazione di inadempimento, le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono tale tipo di strutturazione.

Articolo 164

Modulistica, vettori di dati e mezzi di comunicazione

Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN assicurano che, nei rapporti fra la BCN e le controparti, vengano regolate regole appropriate e non ambigue concernenti la modulistica, compresa la conferma dei termini delle operazioni, i vettori di dati ed i mezzi e le specifiche di comunicazione.

Articolo 165

Situazioni di inadempimento

1. Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono, come minimo, situazioni di inadempimento che non siano sostanzialmente dissimili dalle seguenti:

- a) una decisione presa da una competente autorità giudiziaria o da altra autorità di attuare nei confronti della controparte una procedura per la liquidazione della medesima o la nomina di un liquidatore o funzionario analogo preposto alla controparte, o altra procedura analoga;
- b) una decisione presa da una competente autorità giudiziaria o da altra autorità di attuare nei confronti della controparte un provvedimento di riorganizzazione o altra procedura analoga intesa a preservare o risanare la situazione finanziaria della medesima e ad evitare una decisione del tipo indicato alla precedente lettera a);
- c) una dichiarazione scritta della controparte di non essere in grado di pagare la totalità o parte dei propri debiti o di onorare le proprie obbligazioni derivanti dalle operazioni di politica monetaria, o un concordato volontario generale concluso dalla controparte con i propri creditori; oppure quando la controparte è, o si ritiene sia, insolvente, o è ritenuta incapace di pagare i propri debiti;
- d) atti procedurali preliminari a una decisione di cui alle precedenti lettere a) o b);
- e) un'attestazione o altra dichiarazione precontrattuale fatta dalla controparte, o che si presume sia stata fatta da essa, ai termini delle disposizioni di legge applicabili risulta non corretta o non veritiera;

- f) è sospesa o revocata l'autorizzazione della controparte all'esercizio delle attività ai sensi: a) della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013; oppure b) della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, come attuate nello Stato membro la cui moneta è l'euro interessato;
- g) la controparte è sospesa o esclusa dalla qualità di membro di un sistema dei pagamenti o meccanismo attraverso il quale sono effettuati i pagamenti relativi alle operazioni di politica monetaria, oppure (eccetto che per le operazioni di swap in valuta) è sospesa o esclusa dalla qualità di membro di un SSS utilizzato per il regolamento delle operazioni di politica monetaria;
- h) nei confronti della controparte sono adottati i provvedimenti di cui agli articoli 41, paragrafo 1, 43, paragrafo 1, e 44 della direttiva 2013/36/UE;
- i) in ordine alle operazioni temporanee, la controparte non ottempera alle disposizioni concernenti le misure di controllo del rischio;
- j) in ordine alle operazioni pronti contro termine, la controparte non paga il prezzo di acquisto o di riacquisto o non consegna le attività acquistate o riacquistate; oppure, in ordine ai prestiti garantiti, non consegna le attività o non rimborsa il credito alle date rispettivamente stabilite per tali prestazioni;
- k) in ordine alle operazioni di swap in valuta per finalità di politica monetaria e ai depositi a tempo determinato, la controparte non paga l'ammontare in euro; oppure, in ordine alle operazioni di swap in valuta per finalità di politica monetaria, l'ammontare in valuta estera alle date stabilite per tali pagamenti;
- l) si verifica una situazione di inadempimento sostanzialmente non dissimile da quelle definite nel presente articolo, concernente la controparte nel quadro di un accordo concluso ai fini della gestione delle riserve in valuta estera o dei fondi propri della BCE o di una BCN;
- m) la controparte omette di fornire informazioni rilevanti causando in tal modo grave pregiudizio alla BCN di appartenenza;
- n) la controparte non adempie ad altra sua obbligazione nel quadro degli accordi concernenti le operazioni temporanee e di swap in valuta e, avendone la capacità, non rimedia a tale inadempimento entro il termine massimo di trenta giorni nel caso delle operazioni garantite e di dieci giorni nel caso delle operazioni di swap in valuta, decorrente dalla intimazione della BCN a provvedere in tal senso;
- o) si verifica una situazione di inadempimento concernente la controparte nel quadro di un accordo con un altro membro dell'Eurosistema stipulato allo scopo di effettuare operazioni di politica monetaria, in relazione al quale tale altro membro dell'Eurosistema ha esercitato il proprio diritto di risolvere una qualsiasi operazione nell'ambito dell'accordo stesso a motivo della situazione di inadempimento;
- p) la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato;
- q) la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte da uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
- r) tutte o una parte sostanziale delle attività della controparte sono soggette ad un ordine di congelamento dei fondi, sequestro conservativo, confisca o qualsiasi altra procedura intesa a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori della controparte;
- s) tutte o una parte sostanziale delle attività della controparte sono assegnate ad un altro soggetto;
- t) qualsiasi altro evento esistente o imminente il cui materializzarsi potrebbe minacciare l'adempimento delle proprie obbligazioni da parte della controparte nel quadro di un accordo stipulato allo scopo di effettuare operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema o di qualsiasi altra norma che si applichi al rapporto tra la controparte e una delle BCN.

2. Le situazioni di cui alle lettere a) e p) del paragrafo 1 operano automaticamente; le situazioni di cui alle lettere b), c) e q) possono operare automaticamente; le situazioni di cui alle lettere da d) a o) e da r) a t) non possono operare automaticamente e sono discrezionali, ossia si perfezionano soltanto su invio di una notifica di inadempimento. Tale notifica può prevedere un «periodo di grazia» della durata massima di tre giorni lavorativi per correggere la situazione in questione. Per le situazioni di inadempimento che operano discrezionalmente, le BCN assicurano che le disposizioni inerenti l'esercizio di tale discrezionalità precisino chiaramente gli effetti che derivano dall'esercizio stesso.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

*Articolo 166***Misure previste in caso di inadempimento o in via prudenziale**

1. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che, allorché si verifichi una situazione di inadempimento o per motivi prudenziali, la BCN sia legittimata ad adottare le seguenti misure:

- a) sospendere, limitare o escludere l'accesso della controparte alle operazioni di mercato aperto;
- b) sospendere, limitare o escludere l'accesso della controparte alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;
- c) risolvere tutti gli accordi e le operazioni in essere;
- d) richiedere il rimborso anticipato di crediti non ancora scaduti o sottoposti a condizione.
- e) utilizzare i depositi collocati presso la BCN dalla controparte a compensazione dei propri crediti nei confronti di quest'ultima;
- f) sospendere l'adempimento di obbligazioni verso la controparte finché non siano state soddisfatte le sue ragioni di credito verso la controparte stessa;

2. Ciascuna BCN può applicare disposizioni contrattuali o regolamentari che, allorché si verifichi una situazione di inadempimento, legittimino la BCN di appartenenza ad adottare le seguenti misure, in aggiunta a quelle indicate nel paragrafo 1:

- a) pretendere interessi di mora; e
- b) pretendere l'indennizzo delle perdite subite in seguito all'inadempimento della controparte.

3. Ciascuna BCN può applicare disposizioni contrattuali o regolamentari che, per ragioni prudenziali, legittimino la BCN di appartenenza a rifiutare, limitare l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi alle attività stanziate a garanzia dalle controparti nell'ambito di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

4. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la BCN di appartenenza abbia, in ogni momento, facoltà di realizzare tutte le attività stanziate a garanzia senza indebito ritardo e in modo tale da essere legittimata a realizzare il valore del credito accordato se la controparte non ripiana sollecitamente il proprio saldo negativo.

5. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle misure imposte, il Consiglio direttivo della BCE può prevedere misure, ivi comprese la sospensione, la limitazione o l'esclusione dall'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.

*Articolo 167***Trasmissione di informazioni a opera delle controparti**

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che una BCN sia in grado di ottenere dalle controparti ogni informazione rilevante in relazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

*Articolo 168***Avvisi e altre comunicazioni**

1. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano la forma scritta e/o elettronica per tutti gli avvisi e le comunicazioni.

2. Tali disposizioni contrattuali o regolamentari precisano chiaramente il modo in cui gli avvisi o altre comunicazioni sono trasmessi e il momento in cui essi acquistano efficacia. Il periodo che precede l'acquisto di efficacia di avvisi e raccomandazioni non può essere tanto lungo da alterare gli effetti economici delle disposizioni considerate nel loro insieme. In particolare, le conferme sono fornite e verificate prontamente.

*Articolo 169***Diritti di terze parti**

1. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano che i diritti e gli obblighi della controparte non possano essere ceduti, soggetti a oneri, novati o altrimenti negoziati dalla controparte senza il preventivo consenso scritto della BCN di appartenenza.
2. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano che esclusivamente la BCN contraente o di appartenenza e la controparte identificata siano titolari dei diritti e degli obblighi che derivano dall'operazione. Tuttavia, tali disposizioni contrattuali o regolamentari tengono conto delle relazioni tra le BCN e/o la BCE:
 - a) derivanti dall'uso transfrontaliero di attività idonee; e
 - b) necessarie per le operazioni effettuate con controparti che operano attraverso istituzioni «in network».

*Articolo 170***Legge applicabile e giurisdizione**

1. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano che la legge regolatrice delle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da tale BCN e di tutte le operazioni compiute in base ad esse sia quella dello Stato membro la cui moneta è l'euro in cui tale BCN è situata, salvi i casi in cui sia richiesto altrimenti per l'uso transfrontaliero di attività idonee.
2. Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sede di risoluzione delle controversie sono i tribunali ufficiali del medesimo Stato membro la cui moneta è l'euro.

*Articolo 171***Giorni di regolamento in relazione ai depositi a tempo determinato**

Le disposizioni relative ai depositi applicate da ciascuna BCN specificano che il regolamento (sia con riferimento all'introito che all'esborso) dei depositi a tempo determinato abbia luogo nei giorni indicati nell'annuncio della BCE dell'operazione di deposito.

*CAPITOLO 2****Requisiti minimi comuni addizionali applicabili alle operazioni di pronti contro termine e ai prestiti garantiti****Articolo 172***Data della componente a termine dell'operazione**

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la scadenza della componente a termine dell'operazione, inclusa la data di rimborso del prestito garantito, se del caso, sia fissata al momento della stipula dell'operazione.

*Articolo 173***Giornate operative**

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che definiscono la «giornata operativa» come indicata all'articolo 2.

*Articolo 174***Tassi di interesse**

1. In un'operazione di pronti contro termine, il differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di riacquisto corrisponde all'importo aggregato ottenuto applicando un dato tasso al prezzo di acquisto durante il periodo intercorrente tra la data programmata di acquisto e la data di riacquisto.
2. In un prestito garantito, il tasso di interesse è determinato applicando un dato tasso di interesse all'importo del credito per la durata dell'operazione.
3. Il tasso applicato alle operazioni temporanee è pari al tasso di interesse semplice basato sulla formula convenzionale «giorni effettivi/360».

*Articolo 175***Dispositivi per la conversione di importi espressi in valute diverse dall'euro**

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che i dispositivi per la conversione in euro degli importi in valute diverse dall'euro specificchino che il rapporto di cambio da utilizzare è il tasso di cambio di riferimento giornaliero pubblicato dalla BCE oppure, se questo non è disponibile, il tasso di cambio a pronti indicato dalla BCE il giorno operativo precedente quello in cui deve essere effettuata la conversione per la vendita di euro contro l'acquisto dell'altra valuta.

*CAPITOLO 3***Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di pronti contro termine***Articolo 176***Oggetto degli accordi relativi a pronti contro termine**

1. Quando conclude accordi relativi ad operazioni di pronti contro termine, ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che ci sia una vendita di attività idonee contro contante in euro, unitamente al contestuale accordo di rivendere attività equivalenti contro contante in euro ad una data futura prestabilita.
2. Ciascuna BCN definisce come «attività equivalenti» le attività dello stesso emittente, facenti parte della stessa emissione, a prescindere dalla data di emissione, e di tipo, valore nominale, ammontare e descrizione identici alle attività in riferimento alle quali è effettuato il confronto.
3. Se le attività in relazione alle quali è effettuato il confronto ai sensi del paragrafo 2 sono state convertite o ridenominate, oppure se su di esse è stata esercitata un'opzione di rimborso, la definizione di equivalenza va modificata come segue:
 - a) in caso di conversione, le attività in cui sono state convertite le attività originarie;
 - b) in caso di esercizio dell'opzione di rimborso, attività equivalenti a quelle rimborsate, a condizione che il venditore abbia pagato al compratore una somma pari al valore dell'opzione;
 - c) in caso di ridenominazione, attività equivalenti a quelle in cui sono state ridenominate le attività originarie più, se del caso, una somma di denaro pari alla differenza di valore fra le attività prima e dopo la loro ridenominazione.

*Articolo 177***Accordi di compensazione in caso di estinzione relativi a operazioni di pronti contro termine**

1. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che, ove si verifichi una situazione di inadempimento, la BCN sia legittimata a risolvere o estinguere tutte le operazioni di pronti contro termine in essere.
2. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole relative alla compensazione finalizzate a conseguire effetti economici equivalenti a quelli enunciati di seguito.
 - a) Ove si verifichi una situazione di inadempimento, si considera immediatamente maturata la scadenza di riacquisto per ogni operazione e soggetta ad una delle seguenti due opzioni:
 - i) le attività che costituiscono i margini diventano immediatamente consegnabili, in modo che l'adempimento delle obbligazioni rispettive dei contraenti in ordine alla consegna delle attività e al pagamento del prezzo di riacquisto delle medesime avvenga unicamente in conformità di quanto disposto alle lettere da b) a d); oppure
 - ii) il patto di riacquisto è risolto.
 - b) I valori di mercato in caso di inadempimento delle attività riacquistate e delle attività che costituiscono i margini da trasferire, nonché il prezzo di riacquisto pagabile da ciascun contraente, sono stabiliti dalla BCN per tutte le operazioni come se fosse maturata la data di riacquisto, in una misura ragionevole dal punto di vista commerciale;

- c) Sulla base della lettera b), la BCN calcola quanto è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell'altra alla data di riacquisto. Le somme dovute da una parte devono essere compensate con quelle dovute dall'altra parte e solo il saldo netto è dovuto dalla parte il cui credito è valutato quindi di importo minore.
 - d) Tale saldo netto è dovuto e pagato il giorno successivo in cui TARGET2 è operativo per effettuare un pagamento. Ai fini di questo calcolo, ogni somma non denominata in euro deve essere convertita in euro alla data appropriata al tasso calcolato in conformità con l'articolo 175.
3. Ciascuna BCN definisce il «valore di mercato in caso di inadempimento» come indicato all'articolo 2.

Articolo 178

Rispetto delle misure di controllo dei rischi

Qualora la BCN applichi disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole per la sostituzione delle garanzie, esse assicurano che sia salvaguardata l'osservanza delle misure di controllo dei rischi prescritte.

Articolo 179

Margini di garanzia in contante

Qualora la BCN applichi disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole per il pagamento o la restituzione di margini in contante, tali clausole stabiliscono altresì che le obbligazioni ulteriori di restituire o pagare i margini siano anzitutto soddisfatte in contante fino a concorrenza del medesimo ammontare, unitamente agli eventuali interessi ad esso attribuiti.

Articolo 180

Ulteriori disposizioni riguardanti le operazioni pronti contro termine

Fatte salve le disposizioni del presente Indirizzo, ciascuna BCN può specificare norme ulteriori nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari relative alle operazioni pronti contro termine.

CAPITOLO 4

Requisiti minimi comuni addizionali relativi ai soli accordi di prestito garantito

Articolo 181

Costituzione e realizzazione della garanzia

1. Per quanto riguarda gli accordi relativi all'offerta di liquidità sotto forma di prestiti garantiti, ciascuna BCN, nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, tiene conto delle varie procedure e formalità applicabili nella propria giurisdizione necessarie a consentire la costituzione e il successivo realizzo del diritto di prelazione sulla garanzia sottostante, ad esempio sotto forma di pegno, cessione in garanzia o charge.
2. Ciascuna BCN applica contratti di prestito garantito che assicurino che le attività fornite in garanzia siano legalmente realizzabili dalla BCN senza previa rivendicazione sulle medesime. Alle parti terze, compreso l'organo liquidatore in caso di insolvenza, non deve essere possibile avanzare con successo pretese sulle attività costituite in garanzia, in assenza di frode, o su diritti ad esse inerenti.
3. Ciascuna BCN applica contratti di prestito garantito che assicurino che, ove si verifichi una situazione di inadempimento come specificato all'articolo 165, la BCN medesima sia nella condizione giuridica di realizzare il valore economico delle attività costituite in garanzia. Tale situazione di inadempimento riflette altresì le situazioni in cui la BCN può considerare la controparte come inadempiente in ordine alle operazioni pronti contro termine.

Articolo 182

Proroga overnight delle operazioni stipulate su base infragiornaliera

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano la possibilità che le operazioni stipulate su base infragiornaliera siano prorogate come operazioni overnight.

CAPITOLO 5

Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria

Articolo 183

Accordo di compravendita contestuale a pronti e a termine

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che ogni operazione si configuri come contestuale compravendita a pronti e a termine di euro contro una valuta estera.

Articolo 184

Momento e modalità di trasferimento dei pagamenti

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano una clausola relativa al momento e alle modalità di trasferimento dei pagamenti. La data di compravendita a termine è fissata al momento della stipula della transazione.

Articolo 185

Definizione di termini specifici

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che definiscano la valuta estera, il tasso di cambio a pronti, il tasso di cambio a termine, la data di trasferimento e la data di ritrasferimento come segue:

- a) per «valuta estera» si intende qualsiasi moneta in corso legale diversa dall'euro;
- b) per «tasso di cambio a pronti» si intende, in riferimento a una specifica operazione, il tasso di cambio (calcolato in conformità all'articolo 175) applicato per convertire l'ammontare in euro nell'ammontare in valuta estera che un contraente è tenuto a trasferire all'altro contraente alla data di trasferimento contro il pagamento dell'ammontare in euro; tale tasso di cambio è indicato nella conferma;
- c) per «tasso di cambio a termine» si intende il tasso di cambio calcolato in conformità all'articolo 175 e applicato per convertire l'ammontare in euro nell'ammontare in valuta estera che un contraente è tenuto a trasferire all'altro contraente alla data di ritrasferimento contro il pagamento dell'ammontare in euro; tale tasso di cambio è indicato nella conferma e definito nelle rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di riferimento;
- d) per «ammontare da ritrasferire in valuta estera» si intende l'ammontare di valuta estera necessario per acquistare l'ammontare in euro alla data di ritrasferimento;
- e) per «data di trasferimento» si intende, in riferimento ad un'operazione, il giorno e, ove appropriato, l'ora di quel giorno in cui deve divenire effettivo il trasferimento dell'ammontare in euro da un contraente all'altro, vale a dire il giorno e, ove appropriato, l'ora di quel giorno in cui le parti hanno convenuto che debba aver luogo il regolamento di detto trasferimento;
- f) per «data di ritrasferimento» si intende, in riferimento ad un'operazione, il giorno e, ove appropriato, l'ora di quel giorno in cui un contraente deve ritrasferire l'ammontare in euro all'altro contraente.

Articolo 186

Accordi di compensazione in caso di estinzione relativi a operazioni di swap in valuta

1. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che, ove si verifichi una situazione di inadempimento, la BCN sia legittimata a risolvere o estinguere tutte le operazioni in essere.

2. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole relative alla compensazione finalizzate a conseguire effetti economici equivalenti a quelli enunciati di seguito.
 - a) Al verificarsi di una situazione di inadempimento, ogni operazione è considerata risolta e i valori di sostituzione dell'ammontare in euro e dell'ammontare in valuta estera da restituire sono determinati dalla BCN in modo che tali valori siano pari agli importi necessari per assicurare alla BCN l'equivalente economico dei pagamenti che sarebbero altrimenti stati dovuti.
 - b) In base alle somme così stabilite, la BCN calcola quanto è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell'altra alla data di ritrasferimento. Le somme dovute da una parte devono essere convertite in euro, quando necessario, in conformità all'articolo 175 e compensate con le somme dovute dall'altra. Solamente il saldo netto è dovuto dalla parte che ha un credito valutato di importo minore. Tale saldo netto è dovuto e pagato il giorno successivo in cui TARGET2 è operativo per effettuare un tale pagamento.

Articolo 187

Ulteriori disposizioni relative alle operazioni di swap in valuta

Fatte salve le disposizioni contenute nel presente Indirizzo, ciascuna BCN può specificare norme ulteriori relative allo svolgimento delle operazioni di swap in valuta nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari.

PARTE OTTO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 188

Scambio di informazioni

Se necessario per l'attuazione della politica monetaria, le BCN possono scambiare tra loro informazioni individuali, quali i dati operativi, relative alle controparti che partecipano alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Tali informazioni sono sottoposte all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37 dello statuto del SEBC.

Articolo 189

Legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

Le controparti delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono a conoscenza degli obblighi loro imposti dalla normativa in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e osservano gli stessi.

Articolo 190

Abrogazione

1. L'Indirizzo BCE/2011/14 è abrogato a decorrere dal 1° maggio 2015.
2. I riferimenti all'indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e devono essere letti in conformità alla tavola di concordanza contenuta nell'allegato XIII.

Articolo 191

Efficacia, applicazione e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
2. Tutte le disposizioni del presente indirizzo si applicano dal 1° maggio 2015, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 142, che si applicano dal 1° novembre 2015.
3. Le BCN inoltrano alla BCE entro e non oltre il 16 febbraio 2015 i testi e le modalità di attuazione con cui intendono conformarsi alle disposizioni del presente indirizzo che costituiscono modifiche sostanziali rispetto all'Indirizzo BCE/2011/14.

*Articolo 192***Destinatari**

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2014.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

ALLEGATO I

RISERVA OBBLIGATORIA

Il contenuto del presente allegato è solo a scopo informativo. In caso di conflitto tra il presente allegato e il quadro giuridico del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema di cui al paragrafo 1, prevale quest'ultimo.

1. Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) impone agli enti creditizi di detenere riserve su conti costituiti presso le banche centrali nazionali (BCN) nell'ambito del quadro del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema. Il quadro giuridico di tale sistema è definito dall'articolo 19 dello statuto del SEBC, dal regolamento (CE) n. 2531/98 e dal regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). L'applicazione del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) assicura che i termini e le condizioni del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema siano uniformi per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema mira principalmente a stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e a creare (o ampliare) un fabbisogno strutturale di liquidità.
3. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema si applica agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Inoltre, ciò implica che le filiali situate nell'area dell'euro di enti creditizi che non hanno in quest'ultima la propria sede legale sono anch'esse soggette al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema. Tuttavia, le filiali situate al di fuori dell'area dell'euro di enti creditizi aventi in quest'ultima la propria sede legale non sono soggette a tale regime di riserva.
4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), sono automaticamente esentati dagli obblighi di riserva, con decorrenza dall'inizio del periodo di mantenimento in cui il provvedimento è stato adottato, gli enti la cui autorizzazione sia stata revocata o sospesa, o che l'autorità giudiziaria o qualsiasi altra autorità competente di uno Stato membro abbia deciso di sottoporre a procedure di liquidazione.
5. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE può esentare dagli obblighi di riserva, su base non discriminatoria, gli enti elencati alle lettere da a) a c). Tali enti comprendono, tra gli altri, gli enti soggetti a procedure di ristrutturazione, a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato o da uno Stato membro o a una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti.
6. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE redige e aggiorna un elenco degli enti soggetti al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema.
7. La BCE pubblica inoltre un elenco degli enti esentati dagli obblighi di riserva per ragioni che non siano dovute a procedure di ristrutturazione o a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato o da uno Stato membro, né a una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti.
8. L'aggregato soggetto a riserva di ciascun ente è determinato in rapporto alle voci del suo bilancio. I dati di bilancio sono segnalati alle BCN nell'ambito del quadro generale delle statistiche monetarie e finanziarie della BCE. Gli enti calcolano l'aggregato soggetto a riserva in relazione ad un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), fatte salve le eccezioni per gli «enti nella coda», come previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
9. Le aliquote di riserva sono definite dalla BCE nell'ambito del limite massimo previsto nel regolamento (CE) n. 2531/98.
10. L'ammontare di riserva obbligatoria che ciascun ente deve detenere in relazione a un dato periodo di mantenimento è calcolato applicando le aliquote di riserva ad ogni voce pertinente dell'aggregato soggetto a riserva per quel periodo. La riserva obbligatoria identificata dalla BCN partecipante interessata e dall'ente in conformità delle procedure di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) costituisce la base per: a) la remunerazione della riserva obbligatoria; e b) la verifica del rispetto da parte di un ente dell'obbligo di detenere l'ammontare richiesto di riserva obbligatoria.

11. Al fine di favorire la stabilizzazione dei tassi di interesse, il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema consente agli enti di fare ricorso alla mobilitazione della riserva obbligatoria; ne consegue che il rispetto dell'obbligo di riserva è determinato in base alla media dei saldi di fine giornata dei conti di riserva delle controparti durante un periodo di mantenimento. Il rispetto dell'obbligo di riserva è determinato sulla base delle riserve medie giornaliere detenute da un ente nel periodo di mantenimento. Il periodo di mantenimento è definito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
12. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la riserva obbligatoria degli enti è remunerata al valore medio, nel periodo di mantenimento, dei tassi delle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ponderata per il numero dei giorni di calendario), secondo la formula seguente (dove il risultato è arrotondato al centesimo più vicino).

$$R_t = \frac{H_t \cdot n_t \cdot r_t}{100 \cdot 360}$$

$$r_t = \sum_{i=1}^{n_t} \frac{MR_i}{n_t}$$

dove:

R_t = remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria detenuta nel periodo di mantenimento t ;

H_t = riserva obbligatoria mediamente detenuta su base giornaliera nel periodo di mantenimento t ;

n_t = numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t ;

r_t = tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t . Il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali.

i = i esimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t ;

MR_i = tasso di interesse marginale della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata nell' i esimo giorno di calendario o prima.

Nel caso in cui un ente non ottemperi ad altri obblighi previsti da regolamenti e decisioni della BCE relativi al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema (per esempio se i dati rilevanti non vengono trasmessi in tempo o sono imprecisi), la BCE ha il potere di imporre sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 e del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4). Il Comitato esecutivo della BCE può specificare e pubblicare i criteri in base ai quali irrognerà le sanzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98.

ALLEGATO II

ANNUNCIO DELLE OPERAZIONI D'ASTA

L'annuncio dell'asta contiene le seguenti informazioni indicative:

- a) il numero di riferimento dell'operazione d'asta;
 - b) la data dell'operazione d'asta;
 - c) il tipo di operazione (immissione o assorbimento di liquidità e il tipo di strumento di politica monetaria da utilizzare);
 - d) la scadenza dell'operazione;
 - e) la durata dell'operazione (di norma espressa in numero di giorni);
 - f) il tipo di asta, cioè a tasso fisso o a tasso variabile;
 - g) per le aste a tasso variabile, il metodo di aggiudicazione, vale a dire la procedura d'asta a tasso unico (asta di tipo neerlandese) o la procedura d'asta a tasso multiplo (asta di tipo americano);
 - h) l'importo previsto dell'operazione, di norma soltanto nel caso di operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT);
 - i) per le aste a tasso fisso, il tasso di interesse, prezzo, punto a termine o differenziale stabiliti per l'asta (l'indice di riferimento nel caso di aste indicizzate e il tipo di quotazione nel caso di un tasso d'interesse o differenziale);
 - j) il tasso di interesse, prezzo o punto a termine minimi o massimi accettati, ove previsto;
 - k) la data di inizio e la data di scadenza dell'operazione, ove prevista, oppure la data di regolamento e la data di scadenza dello strumento, nel caso di emissione di certificati di debito della Banca centrale europea (BCE);
 - l) le valute interessate e per le operazioni di swap in valuta, l'ammontare di valuta mantenuto fisso;
 - m) per le operazioni di swap in valuta, il tasso di cambio a pronti di riferimento che deve essere utilizzato per il calcolo delle offerte;
 - n) il limite massimo di offerta, ove previsto;
 - o) l'importo minimo di aggiudicazione per controparte, ove previsto;
 - p) la percentuale minima di riparto, ossia il limite inferiore, espresso in termini percentuali, della porzione di offerte al tasso di interesse marginale da assegnare in un'operazione d'asta, ove previsto;
 - q) i tempi stabiliti per la presentazione delle offerte;
 - r) nel caso di emissione di certificati di debito della BCE, la denominazione dei certificati e il codice ISIN dell'emissione;
 - s) il numero massimo di offerte per controparte (per le aste a tasso variabile, nel caso in cui la BCE intenda limitare il numero di offerte, il numero è di norma fissato a dieci offerte per controparte);
 - t) il tipo di quotazione (tasso o differenziale);
 - u) il soggetto di riferimento nel caso di aste indicizzate.
-

ALLEGATO III

AGGIUDICAZIONE DI ASTE E PROCEDURE D'ASTA

Tavola 1

Aggiudicazione di aste a tasso fisso

La percentuale di riparto è:

$$all \% = \frac{A}{\sum_{i=1}^n a_i}$$

L'ammontare totale assegnato alla controparte *iesima* è:

$$all_i = all \% \times (a_i)$$

dove:

A = ammontare totale assegnato

n = numero totale delle controparti

a_i = ammontare dell'offerta della controparte *iesima*

all % = percentuale di riparto

all_i = ammontare totale assegnato alla controparte *iesima*

Tavola 2

**Aggiudicazione di aste a tasso variabile in euro
(l'esempio si riferisce a offerte sui tassi di interesse)**

La percentuale di riparto al tasso di interesse marginale è:

$$all \% (r_m) = \frac{A - \sum_{s=1}^{m-1} a(r_s)}{a(r_m)}$$

L'ammontare totale assegnato alla controparte *iesima* al tasso di interesse marginale è:

$$all (r_m)_i = all \% (r_m) \times a(r_m)_i$$

L'ammontare totale assegnato alla controparte *iesima* è:

$$all_i = \sum_{s=1}^{m-1} a(r_s)_i + all (r_m)_i$$

dove:

A = ammontare totale assegnato

r_s = tasso di interesse *sesimo* offerto dalle controparti

N	= numero totale delle controparti
$a(r)_i$	= ammontare dell'offerta della controparte <i>iesima</i> al tasso di interesse sesimo (r_s)
$a(r)$	= ammontare totale dell'offerta al tasso di interesse sesimo (r_s)
	$a(r_s) = \sum_{i=1}^n a(r_s)_i$
r_m	= tasso di interesse marginale
	$r_1 \geq r_s \geq r_m$ per un'operazione d'asta di immissione di liquidità
	$r_m \geq r_s \geq r_1$ per un'operazione d'asta di assorbimento di liquidità
r_{m-1}	= tasso di interesse precedente il tasso di interesse marginale (ultimo tasso di interesse al quale le offerte sono completamente soddisfatte)
	$r_{m-1} > r_m$ per un'operazione d'asta di immissione di liquidità
	$r_m > r_{m-1}$ per un'operazione d'asta di assorbimento di liquidità
all %(r_m)	= percentuale di riparto al tasso di interesse marginale
all(r_s) _{<i>i</i>}	= assegnazione alla controparte <i>iesima</i> al tasso di interesse sesimo
all _{<i>i</i>}	= ammontare totale assegnato alla controparte <i>iesima</i>

Tavola 3

Aggiudicazione di aste a tasso variabile di swap in valuta

La percentuale di riparto al punto a termine marginale è:

$$\text{all } \%(\Delta_m) = \frac{A - \sum_{s=1}^{m-1} a(\Delta_s)}{a(\Delta_m)}$$

L'ammontare assegnato alla controparte *iesima* l punto a termine marginale è:

$$\text{all } (\Delta_m)_i = \text{all } \% (\Delta_m) \times a(\Delta_m)_i$$

L'ammontare totale assegnato alla controparte *iesima* è:

$$\text{all}_i = \sum_{s=1}^{m-1} a(\Delta_s)_i + \text{all}(\Delta_m)_i$$

dove:

A = ammontare totale assegnato

Δ_s = punto a termine sesimo offerto dalle controparti

N = numero totale delle controparti

$a(\Delta_s)_i$ = ammontare dell'offerta della controparte *iesima* al punto a termine sesimo (Δ_s)

$a(\Delta_s)$ = ammontare totale dell'offerta al punto a termine sesimo (Δ_s)

$$a(\Delta_s) = \sum_{i=1}^n a(\Delta_s)_i$$

-
- $\Delta_m =$ punto a termine marginale:
- $\Delta_m \geq \Delta_s \geq \Delta_1$ per un'operazione di swap in valuta di immissione di liquidità
- $\Delta_1 \geq \Delta_s \geq \Delta_m$ per un'operazione di swap in valuta di assorbimento di liquidità
- Δ_{m-1} punto a termine precedente quello marginale (ultimo punto a termine al quale le offerte sono completamente soddisfatte):
- $\Delta_m > \Delta_{m-1}$ per un'operazione di swap in valuta di immissione di liquidità
- $\Delta_{m-1} > \Delta_m$ per un'operazione di swap in valuta di assorbimento di liquidità
- all $\%(\Delta_m)$ percentuale di riparto al punto a termine marginale
- all $(\Delta)_i$ assegnazione alla controparte *i*esima al punto a termine *i*esimo
- all i ammontare totale assegnato alla controparte *i*esima
-

ALLEGATO IV

ANNUNCIO DEI RISULTATI D'ASTA

Il messaggio di comunicazione dei risultati dell'asta contiene le seguenti informazioni indicative:

- a) il numero di riferimento dell'operazione d'asta;
 - b) la data dell'operazione d'asta;
 - c) il tipo di operazione;
 - d) la scadenza dell'operazione;
 - e) la durata dell'operazione (di norma espressa in numero di giorni);
 - f) l'ammontare totale delle offerte presentate dalle controparti dell'Eurosistema;
 - g) il numero di partecipanti all'asta;
 - h) per le operazioni di swap in valuta, le valute interessate;
 - i) l'ammontare totale assegnato;
 - j) per le aste a tasso fisso, la percentuale di aggiudicazione;
 - k) per le operazioni di swap in valuta, il tasso di cambio a pronti;
 - l) per le aste a tasso variabile, il tasso di interesse, prezzo, punto a termine o differenziale marginale accolto e la corrispondente percentuale di aggiudicazione al tasso di interesse, prezzo o punto a termine marginale;
 - m) per le aste a tasso multiplo, il tasso minimo di offerta e il tasso massimo di offerta, ossia il limite minimo e il limite massimo ai tassi di interesse offerti dalle controparti nell'ambito di aste a tasso variabile e il tasso di aggiudicazione medio ponderato;
 - n) la data di inizio e la data di scadenza dell'operazione, ove prevista, oppure la data di regolamento e la data di scadenza dello strumento, nel caso di emissione di certificati di debito della Banca centrale europea;
 - o) l'importo minimo di aggiudicazione per controparte, ove previsto;
 - p) la percentuale minima di riparto, ove prevista;
 - q) nel caso di emissione di certificati di debito della BCE, la denominazione dei certificati e il codice ISIN dell'emissione;
 - r) il numero massimo di offerte per controparte (per le aste a tasso variabile, nel caso in cui la BCE intenda limitare il numero di offerte, il numero è di norma fissato a dieci offerte per controparte).
-

ALLEGATO V

CRITERI DI SELEZIONE DELLE CONTROPARTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI IN CAMBI

1. La selezione delle controparti per le operazioni in cambi dell'Eurosistema si basa su due ordini di criteri relativi ai principi di prudenza ed efficienza.
 2. I criteri relativi all'efficienza si applicano solo una volta che sono stati applicati i criteri relativi al principio di prudenza.
 3. I criteri relativi al principio di prudenza comprendono:
 - a) il merito di credito della controparte, che viene valutato sulla base di un insieme di indicatori, ad esempio, valutazioni fornite dalle agenzie di rating e analisi interne dei coefficienti patrimoniali e di altri indici finanziari;
 - b) l'assoggettamento della controparte alla vigilanza da parte di un'autorità riconosciuta;
 - c) se una controparte gode di una buona reputazione e segue elevati principi di etica professionale.
 4. I criteri relativi al principio dell'efficienza comprendono, tra l'altro:
 - a) la competitività della controparte nella determinazione dei prezzi e la sua capacità di svolgere in modo efficiente operazioni in valuta di importo elevato in qualsiasi condizione di mercato; e
 - b) la qualità e il livello di dettaglio delle informazioni fornite dalle controparti.
 5. Allo scopo di poter intervenire in modo efficiente in aree geografiche differenti, le banche centrali nazionali (BCN) possono selezionare controparti per le operazioni in cambi in qualsiasi centro finanziario internazionale.
-

ALLEGATO VI


UTILIZZO TRANSFRONTALIERO DI ATTIVITÀ IDONEE

I. MODELLO DI BANCHE CENTRALI CORRISPONDENTI (CCBM)

Tavola 1

Il modello di banche centrali corrispondenti (CCBM)

Uso di attività idonee depositate nel paese B da parte di una controparte insediata nel paese A al fine di ottenere credito dalla banca centrale nazionale del paese A



1. Tutte le BCN detengono conti reciproci in titoli per l'utilizzo transfrontaliero delle attività idonee. L'esatta procedura del CCBM varia a seconda che le attività debbano essere individuate specificatamente, relativamente a ogni singola transazione, dalla banca centrale del paese in cui esse sono depositate (sistema di earmarking) o che esse siano depositate in modo indistinto presso tale banca centrale (sistema di pooling).
2. In un sistema di earmarking, non appena la richiesta di credito della controparte viene accettata dalla BCN di appartenenza, la controparte dà istruzioni, se necessario tramite il proprio custode, al sistema di regolamento dei titoli (SSS) del paese in cui le attività negoziabili sono detenute, perché siano trasferite alla banca centrale di quel paese (di seguito «banca centrale corrispondente») per conto della BCN di appartenenza. Quest'ultima effettua il trasferimento dei fondi alla controparte non appena la banca centrale corrispondente conferma la ricezione delle attività. Le BCN non anticipano i fondi finché non hanno avuto conferma che le attività negoziabili delle controparti sono state ricevute dalla banca centrale corrispondente. Quando ciò sia necessario per rispettare eventuali scadenze di regolamento, le controparti possono depositare preventivamente attività presso la banca centrale corrispondente a favore della BCN di appartenenza, facendo ricorso alle procedure del CCBM.
3. In un sistema di pooling, la controparte può effettuare in qualsiasi momento trasferimenti di attività negoziabili alla banca centrale corrispondente per conto della BCN di appartenenza. Una volta che la BCN di appartenenza abbia ricevuto conferma dalla banca centrale corrispondente che le attività sono state ricevute, essa potrà effettuare il riconoscimento delle attività nel pool della controparte.
4. Procedure specifiche sono state sviluppate per l'utilizzo transfrontaliero delle attività non negoziabili, vale a dire crediti e strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR). Per la movimentazione transfrontaliera dei crediti utilizzati in garanzia, viene applicata una variante del CCBM, che utilizza un trasferimento del titolo di proprietà, una cessione in garanzia o un pegno a favore della BCN di appartenenza, ovvero una charge a favore della banca centrale corrispondente che agisce per conto della BCN di appartenenza. Un'ulteriore variante specifica, basata su una charge a favore della banca centrale corrispondente che agisce per conto della BCN di appartenenza si applica per consentire l'uso transfrontaliero dei DGMR.
5. Il CCBM può essere utilizzato dalle controparti, sia per le attività negoziabili, che per le attività non negoziabili, come minimo dalle ore 9:00 alle 16:00 CET in ogni giornata operativa TARGET2. Una controparte che desideri utilizzare il CCBM deve avvertire la BCN dalla quale desidera ricevere finanziamenti, vale a dire la BCN di


appartenenza, entro le 16:00 CET. La controparte deve assicurarsi che le attività che intende costituire a garanzia dell'operazione di credito siano consegnate sul conto della banca centrale corrispondente al più tardi entro le 16:45 CET. Le istruzioni o le consegne che non rispettano tali termini saranno elaborate con la massima diligenza possibile e potranno essere prese in considerazione per finanziamenti concessi nella successiva giornata operativa TARGET2. Quando le controparti prevedono di dover utilizzare il CCBM nelle ore tarde della giornata, esse devono, ove possibile, predepositare le attività. In circostanze eccezionali o se necessario ai fini di politica monetaria, la BCE può decidere di estendere l'orario di chiusura del CCBM fino all'orario di chiusura di TARGET2, in cooperazione con i sistemi di deposito accentrato (SDA) in relazione alla loro disponibilità ad estendere i loro orari limite (cut-off time) per le attività negoziabili.

II. COLLEGAMENTI IDONEI TRA GLI SSS

Tavola 2

Collegamenti tra sistemi di regolamento dei titoli

Uso di attività idonee emesse presso l'SSS del paese B detenute da una controparte stabilita nel paese A attraverso un collegamento tra gli SSS nei paesi A e B al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.




1. I collegamenti idonei fra due SSS nello Spazio economico europeo (SEE) sono costituiti da un insieme di procedure e accordi per il trasferimento su base transfrontaliera di titoli mediante scritturazioni contabili. Essi assumono la forma di un conto omnibus aperto da un SSS (di seguito «SSS investitore») presso un altro SSS (di seguito «SSS emittente»).
2. I collegamenti idonei consentono all'aderente di un SSS nel SEE di detenere titoli emessi presso un altro SSS senza aderire a quest'ultimo. Quando utilizzano i collegamenti tra SSS, le controparti detengono le attività sul proprio conto presso il loro SSS nazionale e non hanno bisogno di un custode.

III. CCBM IN COMBINAZIONE CON COLLEGAMENTI IDONEI

Tavola 3

CCBM in combinazione con collegamenti idonei

Uso di attività idonee emesse presso l'SSS del paese C e detenute presso l'SSS del paese B da una controparte stabilita nel paese A attraverso un collegamento diretto degli SSS dei paesi B e C al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.




Ove le attività idonee sotto forma di titoli debbano essere trasferite mediante CCBM con collegamenti, le controparti si assicurano che i titoli siano accreditati su un conto acceso presso l'SSS investitore interessato entro le 16.00 CET alla data di regolamento al fine di assicurare il regolamento delle operazioni in pari valuta. Le richieste di mobilitazione ricevute dalle BCN di appartenenza dalle rispettive controparti dopo le 16.00 CET o le richieste di consegna di attività idonee su un conto acceso presso l'SSS investitore interessato dopo le 16.00 CET sono elaborate con la massima diligenza possibile in conformità con gli orari limite (cut-off time) dell'SSS interessato.

IV. CCBM CON SERVIZI TRIPARTY DI GESTIONE DELLE GARANZIE

Tavola 4

Servizi triparty su base transfrontaliera

Uso di attività idonee detenute presso l'agente triparty (TPA) del paese B da una controparte stabilita nel paese A al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.



Il connettore «Informazioni sulla garanzia» tra la controparte A e la BCN A può risultare privo di rilevanza nel caso di alcuni TPA in relazione al modello contrattuale prescelto e in tali casi la controparte non invia istruzioni alla BCN A, né riceve conferma da questa.

ALLEGATO VII

CALCOLO DELLE SANZIONI APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA

I. CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI ALCUNI OBBLIGHI DELLE CONTROPARTI

1. Qualora una banca centrale nazionale (BCN) debba irrogare una sanzione pecuniaria ad una delle proprie controparti ai sensi della parte cinque, la BCN calcola la sanzione secondo un tasso predeterminato come segue.
 - a) In caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a), b) o c) la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali.
 - b) In caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d), la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 5 punti percentuali. Nel caso di inadempienze reiterate dell'obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) nell'arco di un periodo di dodici mesi, calcolati dal giorno della prima inadempienza, il tasso sanzionatorio è aumentato di ulteriori 2,5 punti percentuali per ciascuna inadempienza.
2. Nel caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o b), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma del paragrafo 1, lettera a), all'ammontare delle garanzie o della liquidità che la controparte non ha potuto consegnare o regolare, moltiplicato per il coefficiente $X/360$, dove X è il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non è riuscita a garantire o a regolare: a) l'ammontare assegnato come specificato nella conferma dei singoli importi assegnati nel periodo di scadenza di un'operazione; b) il rimanente ammontare di una particolare operazione qualora vi siano risoluzioni anticipate effettuate dalla BCN per la restante durata dell'operazione.
3. Nel caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma del paragrafo 1, lettera a), al valore delle attività non idonee o delle attività che non possono essere mobilizzate o utilizzate dalla controparte dopo l'applicazione degli scarti di garanzia, come segue:
 - a) in caso di attività non idonee che sono fornite dalla controparte a una BCN, si considera il valore delle attività non idonee fornite dopo l'applicazione degli scarti di garanzia; o
 - b) in caso di attività che erano originariamente idonee, ma sono divenute non idonee o non possono più essere mobilizzate o utilizzate dalla controparte, si considera il valore dopo l'applicazione degli scarti di garanzia delle attività che non sono state rimosse o prima dell'inizio dell'ottavo giorno di calendario successivo ad un evento a partire dal quale le attività idonee hanno cessato di essere tali o non possono più essere mobilizzate o utilizzate dalla controparte.
4. Gli importi di cui al paragrafo 3, lettera a) e b) sono moltiplicati per il coefficiente $X/360$, dove X è il numero dei giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non ha ottemperato ai propri obblighi in relazione all'utilizzo di attività prestate in garanzia per operazioni di credito dell'Eurosistema. Nel caso del paragrafo 3, lettera b), il calcolo di X inizia dopo la scadenza del periodo di grazia di sette giorni di calendario.

*[EUR [valore delle attività non idonee dopo l'applicazione degli scarti di garanzia il primo giorno dell'inadempienza] * (tasso di rifinanziamento marginale applicabile il giorno in cui ha avuto inizio l'inadempienza + 2,5 %) * [X/360 = EUR [...]]*

5. Nel caso di violazioni dei limiti relativi a strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da soggetti ad esso strettamente collegati di cui all'articolo 141, l'applicazione di un periodo di grazia è determinata come segue:
 - a) Si applica un periodo di grazia di sette giorni di calendario se la violazione è derivata da una variazione nella valutazione, senza presentazione di strumenti di debito non garantiti aggiuntivi, sulla base di quanto segue:
 - i) il valore degli strumenti di debito non garantiti già presentati in garanzia è aumentato; o
 - ii) il totale dell'insieme delle garanzie è stato ridotto.

In tali casi la controparte è tenuta a rettificare il valore dell'insieme delle garanzie o il valore dei suddetti strumenti di debito non garantiti entro il periodo di grazia, per assicurare il rispetto del limite applicabile.

- b) La presentazione di strumenti di debito non garantiti aggiuntivi emessi da un ente creditizio o da soggetti ad esso strettamente collegati in violazione del limite applicabile non dà diritto alla controparte a godere di un periodo di grazia.

6. Se la controparte ha fornito informazioni che hanno un impatto negativo sul valore della propria garanzia dal punto di vista dell'Eurosistema con riguardo all'articolo 145, paragrafo 4, ad esempio informazioni scorrette sull'importo in essere di un credito utilizzato che risulta non veritiero o non aggiornato o è risultato tale, l'ammontare (valore) della garanzia su cui vi è stato un impatto negativo è considerato per il calcolo della sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 3. Se l'informazione scorretta è rettificata entro il periodo di grazia, non si applica alcuna sanzione.
7. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, in conformità con il paragrafo 1, lettera b), all'ammontare dell'accesso non autorizzato alle operazioni di rifinanziamento marginale.
8. Una BCN irroga una sanzione pecuniaria minima di 500 EUR laddove il calcolo ai sensi del presente allegato risulta in un ammontare inferiore a 500 EUR. Non verrà irrogata una sanzione pecuniaria qualora sia posto rimedio alla violazione entro il periodo di grazia applicabile.

II. CALCOLO DELLE SANZIONI NON PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI ALCUNI OBBLIGHI DELLE CONTROPARTI

Sospensione nel caso di inadempienza degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o b)

9. Quando si applica un periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1, una BCN imporrà la sospensione come segue:
 - a) se l'ammontare delle garanzie o della liquidità non fornite è fino al 40 % del totale delle garanzie o della liquidità da fornire, sarà applicata una sospensione di un mese;
 - b) se l'ammontare delle garanzie o della liquidità non fornite è tra il 40 % e l'80 % del totale delle garanzie o della liquidità da fornire, sarà applicata una sospensione di due mesi;
 - c) se l'ammontare delle garanzie o della liquidità non fornite è tra l'80 % e il 100 % del totale delle garanzie o della liquidità da fornire, sarà applicata una sospensione di tre mesi.
10. Con riferimento alle sezioni I e II del presente allegato, se una sanzione riguarda un'operazione tra una controparte e la BCE in una procedura bilaterale, le disposizioni di cui sopra si intendono riferite all'imposizione di sanzioni da parte della BCE.

ALLEGATO VIII

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO PER I TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ

Il presente allegato si applica alla fornitura di dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati sull'insieme di attività che generano flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività (ABS), come specificato all'articolo 78.

I. PRESENTAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO

1. I dati a livello di prestito devono essere presentati dalle parti interessate al registro dei dati a livello di prestito designato dall'Eurosistema. Il registro dei dati a livello di prestito pubblica tali dati in formato elettronico. Per poter essere designati, i registri dei dati a livello di prestito devono rispettare i requisiti applicabili dell'Eurosistema, inclusi accesso aperto, copertura, non discriminazione, adeguata struttura di governance e trasparenza.
2. I dati a livello di prestito devono essere presentati per ogni singola transazione insieme al modello aggiornato per la segnalazione dei dati a livello di prestito, pubblicato sul sito Internet della BCE, a seconda della tipologia di attività a garanzia dei titoli garantiti da attività, come definiti all'articolo 73, paragrafo 1.
3. I dati a livello di prestito devono essere comunicati come minimo su base trimestrale, ma non oltre il mese successivo alla data prevista per il pagamento degli interessi sui titoli garantiti da attività in considerazione. Per quanto concerne i dati forniti, la data limite d'insieme (pool cut-off date) non può risalire a più di due mesi, ossia la «data di trasmissione della segnalazione» meno la «data limite d'insieme» deve essere inferiore a due mesi. La «data limite d'insieme» è definita come la data in cui un'istantanea dei risultati delle attività sottostanti è stata colta per la rispettiva segnalazione.
4. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti dei paragrafi 2 e 3, il registro dei dati a livello di prestito effettua controlli automatici sulla coerenza e accuratezza delle segnalazioni di nuovi dati o di aggiornamenti di dati a livello di prestito per ogni transazione.

II. LIVELLO DI DETTAGLIO RICHIESTO

1. Dopo la data di applicazione degli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito per la classe specifica di attività che generano flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività come specificata sul sito Internet della Banca centrale europea (BCE), devono essere fornite informazioni dettagliate a livello di ciascun prestito affinché i titoli garantiti da attività divengano o rimangano idonei.
2. Entro un periodo di tre mesi i titoli garantiti da attività devono obbligatoriamente raggiungere un livello minimo di conformità, valutato in base alla disponibilità delle informazioni, in particolare negli specifici campi dati contenuti nel modello di segnalazione dei dati a livello di prestito.
3. Per ricomprendere i campi non disponibili, nei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito sono incluse sei opzioni «non disponibile» (ND) che devono essere utilizzate ogni volta che un certo dato non può essere riportato secondo il modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito. Vi è inoltre una settima opzione ND che si applica solo per il modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito dei mutui commerciali cartolarizzati (commercial mortgage-backed securities, CMBS).

Tavola 1

Spiegazione delle opzioni ND

Opzioni «non disponibile»	Spiegazione
ND1	Dato non raccolto in quanto non richiesto dai criteri di sottoscrizione
ND2	Dato raccolto al momento della richiesta ma non inserito nel sistema di segnalazione al momento del completamento
ND3	Dato raccolto al momento della richiesta ma inserito in un sistema separato dal sistema di segnalazione
ND4	Dato raccolto ma disponibile solo a decorrere dal AAAA-MM
ND5	Non pertinente
ND6	Non applicabile per l'ordinamento giuridico
ND7	Solo per i prestiti CMBS con un valore inferiore EUR 500 000, inteso come il valore dell'intero saldo commerciale al momento della concessione

III. PERIODO TRANSITORIO

1. Il seguente periodo transitorio di nove mesi si applica a tutti i titoli garantiti da attività, a seconda della data in cui i requisiti per la segnalazione dei dati a livello di prestito si applicano alla relativa classe di attività sottostante i titoli garantiti da attività:
 - a) durante i primi tre mesi (primo trimestre) successivi alla data di applicazione dei requisiti, i dati a livello di prestito devono essere comunicati, ma non vi sono limiti specifici riguardo al numero dei campi obbligatori contenenti i valori da ND1 a ND7;
 - b) dall'inizio del quarto mese alla fine del sesto mese (secondo trimestre) il numero dei campi obbligatori contenenti il valore ND1 non può superare il 30 % del numero totale dei campi obbligatori e il numero di campi obbligatori che contengono i valori ND2, ND3 o ND4 non può superare il 40 % del numero totale dei campi obbligatori;
 - c) dall'inizio del settimo mese alla fine del nono mese (terzo trimestre) il numero dei campi obbligatori contenenti il valore ND1 non può superare il 10 % del numero totale dei campi obbligatori e il numero di campi obbligatori che contengono i valori ND2, ND3 o ND4 non può superare il 20 % del numero totale dei campi obbligatori;
 - d) al termine del periodo transitorio di nove mesi, tra i dati a livello di prestito non vi devono essere campi obbligatori contenenti i valori ND1, ND2, ND3 o ND4 per una singola transazione.
2. Nell'applicare tali soglie, il registro dei dati a livello di prestito genera e assegna un punteggio a ogni operazione in titoli garantiti da attività all'atto della comunicazione ed elaborazione dei dati a livello di prestito.
3. Tale punteggio riflette il numero di campi obbligatori contenenti il valore ND1 e il numero dei campi obbligatori contenenti i valori ND2, ND3 o ND4, rapportati in ciascun caso al totale dei campi obbligatori. A tale riguardo, le opzioni ND5, ND6 e ND7 possono essere utilizzate soltanto se i relativi campi del modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito pertinente lo consentono. Dalla combinazione delle due soglie di riferimento deriva la seguente gamma di punteggi per i dati a livello prestito.

Tavola 2

Punteggi per i dati a livello di prestito

Matrice del valore di punteggio		Campi ND1			
		0	≤ 10 %	≤ 30 %	> 30 %
ND2	0	A1	B1	C1	D1
o	≤ 20 %	A2	B2	C2	D2
ND3	≤ 40 %	A3	B3	C3	D3
o	> 40 %	A4	B4	C4	D4
ND4					

4. In base al periodo transitorio di cui sopra, il punteggio deve migliorare gradualmente ad ogni trimestre in conformità al seguente schema:

Tavola 3

Valore di punteggio

Linea temporale	Valore di punteggio (trattamento dell'idoneità)
primo trimestre	(nessun valore minimo di punteggio applicato)
secondo trimestre	C3 (come minimo)
terzo trimestre	B2 (come minimo)
dal quarto trimestre in poi	A1

ALLEGATO IX

PROCESSO DI VERIFICA DEI RISULTATI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EUROSISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA

1. Per ogni sistema di valutazione della qualità creditizia, il processo di verifica dei risultati del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF), svolto a cadenza annuale, consiste in un raffronto ex post fra:
 - a) il tasso di default osservato per tutti i soggetti e gli strumenti idonei valutati dal sistema di valutazione della qualità creditizia, laddove i soggetti e gli strumenti sono raggruppati in insiemi statici in base a determinate caratteristiche, quali la valutazione del credito, la classe di attività, il settore industriale, il modello di valutazione della qualità creditizia; e
 - b) la probabilità massima di default associata al rispettivo livello di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
 2. Il primo elemento del processo è la compilazione annuale a cura del fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia dell'elenco di soggetti e strumenti di debito la cui valutazione della qualità del credito soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema all'inizio del periodo di verifica. Tale elenco deve poi essere presentato all'Eurosistema dal fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia utilizzando il modello fornito dall'Eurosistema, che include i campi relativi all'identificazione, la classificazione e la valutazione della qualità del credito.
 3. Il secondo elemento del processo ha luogo alla fine del periodo di verifica di 12 mesi. Il fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia aggiorna i dati relativi ai risultati dei soggetti e degli strumenti di debito inclusi nella lista. L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni necessarie per la conduzione della verifica dei risultati.
 4. Il tasso di default rilevato sull'insieme statico di un sistema di valutazione della qualità creditizia, registrato su un orizzonte temporale di un anno, è utilizzato come dato analitico per il processo di verifica dei risultati dell'ECAF, che include una regolare verifica annua e una valutazione su più periodi.
 5. In caso di un significativo scostamento, su un periodo di un anno e/o di più anni, fra il tasso di default osservato per l'insieme statico e la probabilità massima di default del pertinente livello di qualità del credito, l'Eurosistema consulterà il fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia per analizzare le ragioni di tale scostamento.
-

ALLEGATO X

LIVELLI DEGLI SCARTI DI GARANZIA

Tavola 1

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività idonee negoziabili

		Categorie di scarti di garanzia								
Qualità del credito	Vita residua (in anni) (**)	Categoria I		Categoria II (*)		Categoria III (*)		Categoria IV (*)		Categoria V (*)
		cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	
Livelli 1 e 2	[0, 1)	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	6,5	6,5	10,0
	[1, 3)	1,0	2,0	1,5	2,5	2,0	3,0	8,5	9,0	
	[3, 5)	1,5	2,5	2,5	3,5	3,0	4,5	11,0	11,5	
	[5, 7)	2,0	3,0	3,5	4,5	4,5	6,0	12,5	13,5	
	[7, 10)	3,0	4,0	4,5	6,5	6,0	8,0	14,0	15,5	
	[10, ∞)	5,0	7,0	8,0	10,5	9,0	13,0	17,0	22,5	
		Categorie di scarti di garanzia								
Qualità del credito	Vita residua (in anni) (**)	Categoria I		Categoria II (*)		Categoria III (*)		Categoria IV (*)		Categoria V (*)
		cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	
Livello 3	[0, 1)	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	13,0	13,0	Non idoneo
	[1, 3)	7,0	8,0	10,0	14,5	15,0	16,5	24,5	26,5	
	[3, 5)	9,0	10,0	15,5	20,5	22,5	25,0	32,5	36,5	
	[5, 7)	10,0	11,5	16,0	22,0	26,0	30,0	36,0	40,0	
	[7, 10)	11,5	13,0	18,5	27,5	27,0	32,5	37,0	42,5	
	[10, ∞)	13,0	16,0	22,5	33,0	27,5	35,0	37,5	44,0	

(*) Nota: Titoli garantiti da attività (ABS), obbligazioni garantite e strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi possono essere soggetti a uno scarto di garanzia supplementare secondo le disposizioni di cui alla parte quattro.

(**) «[0, 1)» deve essere inteso come scadenza residua inferiore a un anno; «[1, 3)» come scadenza residua pari o superiore a un anno e inferiore a tre anni; «[3, 5)» come scadenza residua pari o superiore a tre anni e inferiore a cinque anni; ecc.

Tavola 2

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti con tassi di interesse fissi

		Metodologia di valutazione	
Qualità del credito	Vita residua (in anni) (*)	Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla Banca centrale nazionale (BCN)	Tasso fisso e valutazione basata sul capitale nominale in essere assegnato dalla BCN
Livelli 1 e 2	[0, 1)	10,0	12,0
	[1, 3)	12,0	16,0
	[3, 5)	14,0	21,0

		Metodologia di valutazione	
Qualità del credito	Vita residua (in anni) (*)	Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla Banca centrale nazionale (BCN)	Tasso fisso e valutazione basata sul capitale nominale in essere assegnato dalla BCN
	[5, 7)	17,0	27,0
	[7, 10)	22,0	35,0
	[10, ∞)	30,0	45,0
		Metodologia di valutazione	
Qualità del credito	Vita residua (in anni) (*)	Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN	Tasso fisso e valutazione basata sul capitale nominale in essere assegnato dalla BCN
Livello 3	[0, 1)	17,0	19,0
	[1, 3)	29,0	34,0
	[3, 5)	37,0	46,0
	[5, 7)	39,0	52,0
	[7, 10)	40,0	58,0
	[10, ∞)	42,0	65,0

(*) «[0, 1)» deve essere inteso come scadenza residua inferiore a un anno; «[1, 3)» come scadenza residua pari o superiore a un anno e inferiore a tre anni; «[3, 5)» come scadenza residua pari o superiore a tre anni e inferiore a cinque anni; ecc.

ALLEGATO XI

FORME DI TITOLI

Il 13 giugno 2006 la Banca centrale europea (BCE) ha comunicato i criteri «new global notes» (NGN) per i titoli internazionali in forma di certificati globali al portatore (global bearer) idonei quali garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema dal 1° gennaio 2007. Il 22 ottobre 2008 la BCE ha comunicato che i titoli di debito internazionali in forma globale nominativa (global registered form) emessi dopo il 30 settembre 2010 sarebbero stati idonei quali garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema quando viene utilizzata la nuova struttura di custodia per titolo di debito internazionali (NSS).

La seguente tavola riassume le regole di idoneità per le differenti forme di titoli con l'introduzione dei criteri NGN.

Tavola 1

Norme di idoneità per le differenti forme di titoli

Globale/individuale	Al portatore/ registrato	NGN/classic global note (CGN)	In caso di NGN/ NSS, il servizio di custodia comune (common safe- keeper, CSK) è uno SDAI (*)?	Idoneo?
Globale	Al portatore	NGN	Sì	Sì
			No	No
Globale	Al portatore	CGN	N/A	No, ma i titoli emessi prima del 1° gennaio 2007 godranno di un periodo di salvaguardia (grandfathering) fino a scadenza, oltre alle riaperture di emissioni «a rubinetto» dal 1° gennaio 2007 quando i codici ISIN sono fungibili.
Globale	Registrato	CGN	N/A	Le obbligazioni emesse secondo questa struttura dopo il 30 settembre 2010 non sono più idonee
Globale	Registrato	NSS	Sì	Sì
			No	No
Individuale	Al portatore	N/A	N/A	Le obbligazioni emesse secondo questa struttura dopo il 30 settembre 2010 non sono più idonee. I titoli emessi in forma di certificati individuali al portatore (individual bearer notes) il 30 settembre 2010 o in precedenza godono di un periodo di salvaguardia (grandfathering) fino a scadenza.

(*) Oppure, se applicabile, un Sistema di deposito accentrato (SDA) valutato positivamente.

ALLEGATO XII

ESEMPI DI OPERAZIONI E PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA

Indice degli esempi

- Esempio 1 Operazione temporanea di immissione di liquidità mediante asta a tasso fisso
- Esempio 2 Operazione temporanea di finanziamento mediante asta a tasso variabile
- Esempio 3 Emissione di certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) mediante asta a tasso variabile
- Esempio 4 Operazione di swap in valuta effettuata tramite asta a tasso variabile per assorbire liquidità
- Esempio 5 Operazione di swap in valuta effettuata tramite asta a tasso variabile per immettere liquidità
- Esempio 6 Misure per il controllo dei rischi

I. ESEMPIO 1: OPERAZIONE TEMPORANEA DI IMMISSIONE DI LIQUIDITÀ MEDIANTE ASTA A TASSO FISSO

1. La BCE decide di immettere liquidità nel mercato tramite un'operazione temporanea organizzata con una procedura d'asta a tasso fisso.
2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:

Controparte	Offerta (in milioni di euro)
Banca 1	30
Banca 2	40
Banca 3	70
Totale	140

3. La BCE decide di assegnare un totale di 105 milioni di EUR.
4. La percentuale di riparto è:

$$\frac{105}{(30 + 40 + 70)} = 75 \%$$

5. L'assegnazione alle controparti è la seguente:

Controparte	Offerta (in milioni di euro)	Riparto (in milioni di euro)
Banca 1	30	22,5
Banca 2	40	30,0
Banca 3	70	52,5
Totale	140	105,0

II. ESEMPIO 2: OPERAZIONE TEMPORANEA DI IMMISSIONE DI LIQUIDITÀ TRAMITE ASTA A TASSO VARIABILE

1. La BCE decide di immettere liquidità nel mercato tramite un'operazione temporanea organizzata con una procedura d'asta a tasso variabile.

2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:

Tasso di interesse (%)	Importo (in milioni di euro)				Offerte aggregate
	Banca 1	Banca 2	Banca 3	Totale offerte	
3,15				0	0
3,10		5	5	10	10
3,09		5	5	10	20
3,08		5	5	10	30
3,07	5	5	10	20	50
3,06	5	10	15	30	80
3,05	10	10	15	35	115
3,04	5	5	5	15	130
3,03	5		10	15	145
Totale	30	45	70	145	

3. La BCE decide di assegnare 94 milioni di EUR, con un conseguente tasso di interesse marginale del 3,05 %.
4. Tutte le offerte al di sopra del 3,05 % (per un importo complessivo di 80 milioni di EUR) sono accolte per intero. Al 3,05 % la percentuale di riparto è la seguente:

$$\frac{94 - 80}{35} = 40 \%$$

5. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1 al tasso di interesse marginale è la seguente:

$$0,4 \times 10 = 4$$

6. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

$$5 + 5 + 4 = 14$$

7. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:

Controparti	Importo (in milioni di euro)			
	Banca 1	Banca 2	Banca 3	Totale
Totale offerte	30,0	45,0	70,0	145
Totale assegnazioni	14,0	34,0	46,0	94

8. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso unico («asta di tipo neerlandese»), il tasso di interesse applicato agli importi assegnati alle controparti è del 3,05 %.
9. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso multiplo («asta di tipo americano»), non viene applicato un tasso di interesse unico agli importi assegnati alle controparti; ad esempio, la banca 1 riceve 5 milioni di EUR al 3,07 %, 5 milioni di EUR al 3,06 % e 4 milioni di EUR al 3,05 %.

III. ESEMPIO 3: EMISSIONE DI CERTIFICATI DI DEBITO DELLA BCE MEDIANTE ASTA A TASSO VARIABILE

1. La BCE decide di assorbire liquidità dal mercato attraverso un'emissione di certificati di debito organizzata con una procedura d'asta a tasso variabile.

2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:

Tasso di interesse (%)	Importo (in milioni di euro)				Offerte aggregate
	Banca 1	Banca 2	Banca 3	Totale	
3,00				0	0
3,01	5		5	10	10
3,02	5	5	5	15	25
3,03	5	5	5	15	40
3,04	10	5	10	25	65
3,05	20	40	10	70	135
3,06	5	10	10	25	160
3,08	5		10	15	175
3,10		5		5	180
Totale	55	70	55	180	

3. La BCE decide di assegnare un importo nominale di 124,5 milioni di EUR, con conseguente tasso di interesse marginale del 3,05 %.
4. Tutte le offerte al di sotto del 3,05 % (per un importo complessivo di 65 milioni di EUR) sono accolte per intero. Al 3,05 % la percentuale di riparto è la seguente:

$$\frac{124,5 - 65}{70} = 85 \%$$

5. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1 al tasso di interesse marginale è la seguente:

$$0,85 \times 20 = 17$$

6. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

$$5 + 5 + 5 + 10 + 17 = 42$$

7. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:

Controparti	Importo (in milioni di euro)			
	Banca 1	Banca 2	Banca 3	Totale
Totale offerte	55,0	70,0	55,0	180,0
Totale assegnazioni	42,0	49,0	33,5	124,5

IV. ESEMPIO 4: OPERAZIONE DI SWAP IN VALUTA EFFETTUATA TRAMITE ASTA A TASSO VARIABILE PER ASSORBIRE LIQUIDITÀ

1. La BCE decide di assorbire liquidità dal mercato attraverso un'operazione di swap in valuta sul tasso di cambio euro/dollaro statunitense mediante una procedura d'asta a tasso variabile. (Nota: in questo esempio l'euro è negoziato a premio)
2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:

Punti a termine (× 10 000)	Importo (in milioni di euro)				Offerte aggregate
	Banca 1	Banca 2	Banca 3	Totale	
6,84				0	0
6,80	5		5	10	10

Punti a termine (× 10 000)	Importo (in milioni di euro)				Offerte aggregate
	Banca 1	Banca 2	Banca 3	Totale	
6,76	5	5	5	15	25
6,71	5	5	5	15	40
6,67	10	10	5	25	65
6,63	25	35	40	100	165
6,58	10	20	10	40	205
6,54	5	10	10	25	230
6,49		5		5	235
Totale	65	90	80	235	

3. La BCE decide di assegnare 158 milioni di EUR e di conseguenza i punti a termine marginali sono 6,63. Tutte le offerte al di sopra dei 6,63 punti (per un importo complessivo di 65 milioni di EUR) sono accolte per intero. A 6,63 punti la percentuale di riparto è la seguente:

$$\frac{158 - 65}{100} = 93\%$$

4. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1, ai punti a termine marginali, è la seguente:

$$0,93 \times 25 = 23,25$$

5. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

$$5 + 5 + 5 + 10 + 23,25 = 48,25$$

6. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:

Controparti	Importo (in milioni di euro)			
	Banca 1	Banca 2	Banca 3	Totale
Totale offerte	65,0	90,0	80,0	235,0
Totale assegnazioni	48,25	52,55	57,20	158,0

7. La BCE stabilisce per l'operazione un tasso di cambio a pronti tra euro e dollaro statunitense di 1,1300.
8. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso unico («asta di tipo neerlandese»), alla data di inizio dell'operazione l'Eurosistema acquista 158 000 000 EUR e vende 178 540 000 USD. Alla data di scadenza dell'operazione, l'Eurosistema vende 158 000 000 EUR e acquista 178 644 754 USD (il tasso di cambio a termine è $1,130663 = 1,1300 + 0,000663$).
9. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga secondo una procedura d'asta a tasso multiplo («asta di tipo americano»), gli importi scambiati dall'Eurosistema in euro e in dollari statunitensi sono indicati nella tavola seguente:

Operazione a pronti			Operazione a termine		
Tasso di cambio	EUR acquistati	USD venduti	Tasso di cambio	EUR venduti	USD acquistati
1,1300			1,130684		
1,1300	10 000 000	11 300 000	1,130680	10 000 000	11 306 800
1,1300	15 000 000	16 950 000	1,130676	15 000 000	16 960 140

Operazione a pronti			Operazione a termine		
Tasso di cambio	EUR acquistati	USD venduti	Tasso di cambio	EUR venduti	USD acquistati
1,1300	15 000 000	16 950 000	1,130671	15 000 000	16 960 065
1,1300	25 000 000	28 250 000	1,130667	25 000 000	28 266 675
1,1300	93 000 000	105 090 000	1,130663	93 000 000	105 151 659
1,1300			1,130658		
1,1300			1,130654		
1,1300			1,130649		
Totale	158 000 000	178 540 000		158 000 000.	178 645 339

IV. ESEMPIO 5: OPERAZIONE DI SWAP IN VALUTA EFFETTUATA MEDIANTE ASTA A TASSO VARIABILE PER IMMETTERE LIQUIDITÀ

- La BCE decide di immettere liquidità nel mercato attraverso un'operazione di swap in valuta sul tasso di cambio euro/dollaro statunitense tramite una procedura d'asta a tasso variabile. (Nota: in questo esempio l'euro è negoziato a premio)
- Tre controparti presentano le seguenti offerte:

Punti a termine (× 10 000)	Importo (in milioni di euro)				Offerte aggregate
	Banca 1	Banca 2	Banca 3	Totale	
6,23					
6,27	5		5	10	10
6,32	5		5	10	20
6,36	10	5	5	20	40
6,41	10	10	20	40	80
6,45	20	40	20	80	160
6,49	5	20	10	35	195
6,54	5	5	10	20	215
6,58		5		5	220
Totale	60	85	75	220	

- La BCE decide di assegnare 197 milioni di EUR e di conseguenza i punti a termine marginali sono 6,54. Tutte le offerte al di sotto dei 6,54 punti (per un importo complessivo di 195 milioni di EUR) sono accolte per intero. A 6,54 punti la percentuale di riparto è la seguente:

$$\frac{197 - 195}{20} = 10 \%$$

- Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1, ai punti a termine marginali, è la seguente:

$$0,10 \times 5 = 0,5$$

- L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

$$5 + 5 + 10 + 10 + 20 + 5 + 0,5 = 55,5$$

6. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:

Controparti	Importo (in milioni di euro)			
	Banca 1	Banca 2	Banca 3	Totale
Totale offerte	60,0	85,0	75,0	220
Totale assegnazioni	55,5	75,5	66,0	197

6. La BCE stabilisce per l'operazione un tasso di cambio a pronti tra euro e dollaro statunitense di 1,1300.

7. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso unico («asta di tipo neerlandese»), alla data di inizio dell'operazione l'Eurosistema vende 197 000 000 EUR e acquista 222 610 000 USD. Alla data di scadenza dell'operazione, l'Eurosistema acquista 197 000 000 EUR e vende 222 738 838 USD (il tasso di cambio a termine è $1,130654 = 1,1300 + 0,000654$).

8. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga secondo una procedura d'asta a tasso multiplo («asta di tipo americano»), gli importi scambiati dall'Eurosistema in euro e in dollari statunitensi sono indicati nella tavola seguente:

Operazione a pronti			Operazione a termine*		
Tasso di cambio	EUR venduti	USD acquistati	Tasso di cambio	EUR acquistati	USD venduti
1,1300			1,130623		
1,1300	10 000 000	11 300 000	1,130627	10 000 000	11 306 270
1,1300	10 000 000	11 300 000	1,130632	10 000 000	11 306 320
1,1300	20 000 000	22 600 000	1,130636	20 000 000	22 612 720
1,1300	40 000 000	45 200 000	1,130641	40 000 000	45 225 640
1,1300	80 000 000	90 400 000	1,130645	80 000 000	90 451 600
1,1300	35 000 000	39 550 000	1,130649	35 000 000	39 572 715
1,1300	2 000 000	2 260 000	1,130654	2 000 000	2 261 308
1,1300			1,130658		
Totale	197 000 000	222 610 000		197 000 000	222 736 573

VI. ESEMPIO 6: MISURE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI

1. Questo esempio illustra il sistema di controllo dei rischi che viene utilizzato per le attività mobilitate come garanzia nell'ambito delle operazioni di credito dell'Eurosistema. Questo esempio si basa sull'ipotesi che, nel calcolo per determinare l'esigenza di una richiesta di margini, viene preso in considerazione l'interesse maturato sulla liquidità offerta e si applica un livello di attivazione pari allo 0,5 % della liquidità offerta. L'esempio si basa sull'ipotesi che una controparte partecipi alle seguenti operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema:

- un'operazione di rifinanziamento principale con data di inizio 30 luglio 2014 e scadenza 6 agosto 2014 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 50 milioni di EUR a un tasso di interesse del 0,15 %;
- un'operazione di rifinanziamento a più lungo termine con data di inizio 31 luglio 2014 e scadenza 23 ottobre 2014 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 45 milioni di EUR a un tasso di interesse del 0,15 %;
- un'operazione di rifinanziamento principale con data di inizio 6 agosto 2014 e scadenza 13 agosto 2014 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 35 milioni di EUR a un tasso di interesse del 0,15 %;

2. Le caratteristiche delle attività negoziabili mobilizzate dalla controparte per coprire queste operazioni sono specificate nella tavola 1.

Tavola 1

Attività negoziabili mobilizzate nelle operazioni

Caratteristiche						
Nome	Classe di attività	Data di scadenza	Tipologia della cedola	Frequenza della cedola	Vita residua	Scarto di garanzia
Titolo A	Obbligazione garantita jumbo	30.8.2018	Fissa	Semestrale	4 anni	2,50 %
Titolo B	Titolo di Stato	19.11.2018	Variabile	Annuale	4 anni	0,50 %
Titolo C	Obbligazione societario	12.5.2025	Zero coupon		> 10 anni	13,00 %

Prezzi in percentuale (inclusi interessi maturati) (*)						
30.7.2014	31.7.2014	1.8.2014	4.8.2014	5.8.2014	6.8.2014	7.8.2014
101,61	101,21	99,50	99,97	99,73	100,01	100,12
	98,12	97,95	98,15	98,56	98,59	98,57
					53,71	53,62

(*) I prezzi riportati per ogni data di valutazione corrispondono ai prezzi più rappresentativi del giorno precedente la valutazione.

SISTEMA DI EARMARKING

In primo luogo, si assume che le operazioni sono svolte con una banca centrale nazionale (BCN) che utilizza un sistema nel quale le attività sottostanti sono direttamente collegate (earmarked) a ciascuna operazione. La valutazione delle attività mobilizzate come garanzia è effettuata su base giornaliera. Il sistema di controllo dei rischi può allora essere descritto nel seguente modo (cfr. anche la tavola 2):

1. Il 30 luglio 2014 la controparte effettua un'operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 50,6 milioni di EUR del titolo A. Il titolo A è un'obbligazione garantita jumbo a tasso fisso con scadenza 30 agosto 2018 e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2. Esso ha pertanto una vita residua pari a quattro anni e gli viene quindi applicato uno scarto di garanzia pari al 2,5 %. Il prezzo di mercato del titolo A sul mercato di riferimento in quel giorno è di 101,61 %, comprensivo degli interessi maturati sulla cedola. La controparte deve consegnare un ammontare del titolo A il cui valore, dopo la deduzione dello scarto di garanzia del 2,5 %, deve eccedere l'ammontare aggiudicato di 50 milioni di EUR. Pertanto, la controparte consegna il titolo A per un importo nominale pari a 50,6 milioni di EUR, il cui valore di mercato rettificato è pari in quel giorno a 50 129 294 EUR.
2. Il 31 luglio 2014 la controparte effettua un'operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 21 milioni di EUR del titolo A (prezzo di mercato pari a 101,21 %, scarto di garanzia pari al 2,5 %) e 25 milioni di EUR del titolo B (prezzo di mercato pari a 98,02 %). Il titolo B è un titolo di Stato a tasso variabile e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2, al quale viene applicato uno scarto di garanzia pari allo 0,5 %. Il valore di mercato rettificato del titolo A e del titolo B in quel giorno è pari a 45 130 098 EUR, ed eccede pertanto l'importo richiesto, che è pari a 45 000 000 EUR.
3. Il 31 luglio 2014 le attività sottostanti l'operazione di rifinanziamento principale effettuata il 30 luglio 2014 sono rivalutate. Con un prezzo di mercato di 101,21 %, il valore di mercato rettificato del titolo A rimane ancora entro i margini di oscillazione consentiti. Conseguentemente, l'importo dei titoli mobilizzati è sufficiente a coprire sia l'importo del finanziamento sia gli interessi maturati che ammontano a 208 EUR;

- Il 1° agosto 2014 le attività sottostanti sono rivalutate: il prezzo di mercato del titolo A è pari a 99,50 % e il prezzo di mercato del titolo B è pari a 97,95 %. Gli interessi maturati ammontano a 417 EUR sull'operazione di rifinanziamento principale iniziata il 30 luglio 2014 e a 188 EUR sull'operazione di rifinanziamento a più lungo termine iniziata il 31 luglio 2014. Conseguentemente, il valore di mercato rettificato del titolo A consegnato nella prima operazione non solo scende al di sotto dell'ammontare dovuto, ossia importo del finanziamento + interessi maturati, di un importo pari a 912 092 EUR, ma risulta anche inferiore al livello di attivazione di 49 750 415 EUR. La controparte consegna 950 000 EUR in valore nominale del titolo A, che, dopo aver sottratto lo scarto di garanzia del 2,5 % dal valore di mercato basato su un prezzo di 99,50 %, ripristina a un livello sufficiente l'importo dei titoli posti a copertura dell'operazione. Le BCN possono chiedere il versamento dei margini in contante invece che in titoli.

Una richiesta di margini è necessaria anche per la seconda operazione in quanto il valore di mercato rettificato dei titoli utilizzati nell'operazione stessa (44 737 688 EUR) risulta inferiore al livello di attivazione (44 775 187 EUR). La controparte pertanto consegna 270 000 EUR in valore nominale del titolo B con un valore di mercato rettificato di 263 143 EUR.

- Il 4 e il 5 agosto 2014 le attività sottostanti sono rivalutate, senza che ciò risulti in richieste di margini per le operazioni effettuate il 30 e il 31 luglio 2014.
- Il 6 agosto 2014 la controparte rimborsa il finanziamento ottenuto con l'operazione di rifinanziamento principale effettuata il 30 luglio 2014 compresi gli interessi maturati che ammontano a 1 458 EUR. La BCN restituisce 51 550 000 EUR in valore nominale del titolo A.

Nello stesso giorno la controparte effettua una nuova operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 75 milioni di EUR in valore nominale del titolo C. Poiché il titolo C è un'obbligazione societaria di tipo zero coupon con vita residua superiore a dieci anni e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2 a cui si applica uno scarto di garanzia del 13 %, il valore di mercato rettificato in quel giorno è di 35 045 775 EUR. Dalla rivalutazione delle attività sottostanti l'operazione di rifinanziamento a più lungo termine effettuata il 31 luglio 2014 risulta che il valore di mercato rettificato dei titoli forniti in garanzia eccede il livello superiore di attivazione e pertanto la BCN restituisce alla controparte 262 000 EUR in valore nominale del titolo B. Se la BCN avesse dovuto pagare un margine alla controparte relativamente alla seconda operazione, in alcuni casi questo margine si sarebbe potuto compensare con il margine dovuto alla BCN dalla controparte relativamente alla prima operazione. Conseguentemente ci sarebbe stato un unico pagamento di margini.

SISTEMA DI POOLING

In secondo luogo, si assume che le operazioni sono effettuate con una BCN che adotta un sistema di pooling, in cui le attività incluse nel pool utilizzato dalla controparte non sono direttamente collegate a specifiche operazioni:

- Anche in questo esempio viene ipotizzata la stessa sequenza di operazioni utilizzata nell'esempio precedente (sistema di earmarking). La principale differenza è che, nelle date di valutazione, il valore di mercato rettificato di tutte le attività comprese nel pool deve coprire l'importo complessivo delle operazioni in essere effettuate dalla controparte con la BCN. Conseguentemente, la richiesta di margini per 1 174 592 EUR effettuata il 1° agosto 2014 in questo esempio è identica a quella necessaria nel sistema di earmarking. La controparte consegna 1 300 000 EUR in valore nominale del titolo A, che, dopo aver sottratto lo scarto di garanzia del 2,5 % dal valore di mercato basato su un prezzo di 99,50 %, ripristina a un livello sufficiente l'importo dei titoli dati in garanzia.
- Inoltre, il 6 agosto 2014, data in cui scade l'operazione effettuata il 30 luglio 2014, la controparte può continuare a tenere le attività sul proprio conto di deposito indistinto (pool account). Un'attività può anche essere sostituita con un'altra come illustrato nell'esempio, dove 51,9 milioni di EUR in valore nominale del titolo A sono sostituiti con 75,5 milioni di EUR del titolo C a copertura del finanziamento ottenuto con tutte le operazioni di rifinanziamento, compresi gli interessi maturati.
- Il sistema di controllo dei rischi utilizzato dal sistema di pooling è descritto nella tavola 3.

Tavola 2

Sistema di earmarking

Data	Operazioni	Data d'inizio	Data di scadenza	Tasso	Importo nominale	Interessi maturati	Importo da coprire	Limite inferiore del livello di attivazione	Limite superiore del livello di attivazione	Valore di mercato rettificato	Margini dovuti
30.7.2014	Rifinanziamento principale	30.7.2014	6.8.2014	0,15	50 000 000	—	50 000 000	49 750 000	50 250 000	50 129 294	—
31.7.2014	Rifinanziamento principale	30.7.2014	6.8.2014	0,15	50 000 000	208	50 000 208	49 750 207	50 250 209	49 931 954	—
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	—	45 000 000	44 775 000	45 225 000	45 130 098	—
1.8.2014	Rifinanziamento principale	30.7.2014	6.8.2014	0,15	50 000 000	417	50 000 417	49 750 415	50 250 419	49 088 325	- 912 092
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	188	45 000 188	44 775 187	45 225 188	44 737 688	- 262 500
4.8.2014	Rifinanziamento principale	30.7.2014	6.8.2014	0,15	50 000 000	1 042	50 001 042	49 751 036	50 251 047	50 246 172	—
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	750	45 000 750	44 775 746	45 225 754	45 147 350	—
5.8.2014	Rifinanziamento principale	30.7.2014	6.8.2014	0,15	50 000 000	1 250	50 001 250	49 751 244	50 251 256	50 125 545	—
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	938	45 000 938	44 775 933	45 225 942	45 201 299	—
6.8.2014	Rifinanziamento principale	6.8.2014	13.8.2014	0,15	35 000 000	—	35 000 000	34 825 000	35 175 000	35 045 775	—
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	1 125	45 001 125	44 776 119	45 226 131	45 266 172	265 047
7.8.2014	Rifinanziamento principale	6.8.2014	13.8.2014	0,15	35 000 000	146	35 000 146	34 825 145	35 175 147	34 987 050	—
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	1 313	45 001 313	44 776 306	45 226 319	45 026 704	—

Tavola 3

Sistema di pooling

Data	Operazioni	Data d'inizio	Data di scadenza	Tasso	Importo nominale	Interessi maturati	Importo da coprire	Limite inferiore del livello di attivazione (*)	Limite superiore del livello di attivazione (**)	Valore di mercato rettificato	Margini dovuti
30.7.2014	Rifinanziamento principale	30.7.2014	6.8.2014	0,15	50 000 000	—	50 000 000	49 750 000	Non applicabile	50 129 294	—
31.7.2014	Rifinanziamento principale	30.7.2014	6.8.2014	0,15	50 000 000	208	95 000 208	94 525 207	Non applicabile	95 062 051	—
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	—					
1.8.2014	Rifinanziamento principale	30.7.2014	6.8.2014	0,15	50 000 000	417	95 000 604	94 525 601	Non applicabile	93 826 013	- 1 174 592
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	188					
4.8.2014	Rifinanziamento principale	30.7.2014	6.8.2014	0,15	50 000 000	1 042	95 001 792	94 526 783	Non applicabile	95 470 989	-
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	750					
5.8.2014	Rifinanziamento principale	30.7.2014	6.8.2014	0,15	50 000 000	1 250	95 002 188	94 527 177	Non applicabile	95 402 391	-
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	938					
6.8.2014	Rifinanziamento principale	6.8.2014	13.8.2014	0,15	35 000 000	—	80 001 125	79 601 119	Non applicabile	80 280 724	—
	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	1 125					

Data	Operazioni	Data d'inizio	Data di scadenza	Tasso	Importo nominale	Interessi maturati	Importo da coprire	Limite inferiore del livello di attivazione (*)	Limite superiore del livello di attivazione (**)	Valore di mercato rettificato	Margini dovuti
7.8.2014	Rifinanziamento principale	6.8.2014	13.8.2014	0,15	35 000 000	146	80 001 458	79 601 451	Non applicabile	80 239 155	—
30.7.2014	Rifinanziamento a più lungo termine	31.7.2014	29.10.2014	0,15	45 000 000	1 313					

(*) In un sistema di pooling, il limite inferiore del livello di attivazione per le richieste di margini è pari al livello di attivazione minimo delle attività depositate nel pool. In pratica la maggior parte delle BCN richiede attività addizionali ogniqualvolta il valore di mercato rettificato delle attività del pool scende al di sotto dell'importo totale da coprire.

(**) In un sistema di pooling, il concetto di limite superiore del livello di attivazione non ha rilevanza, perché le controparti cercheranno sempre di detenere in deposito attività in eccesso al fine di minimizzare le transazioni operative.

ALLEGATO XIII

TAVOLA DI RACCORDO

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 1, paragrafo 1				
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1			
Articolo 1, paragrafo 3	Introduzione			
Articolo 1, paragrafo 4	Sezione 1.6			
Articolo 1, paragrafo 5			Articolo 2	
Articolo 2, paragrafo 1	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 2	Sezione 6.4.2			
Articolo 2, paragrafo 3	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 4	Sezione 5.2.1, Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 5	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 6	Allegato II, Sezione II			
Articolo 2, paragrafo 7	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 8	Sezione 3.1.1.2			
Articolo 2, paragrafo 9	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 10				
Articolo 2, paragrafo 11	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 12				
Articolo 2, paragrafo 13	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 2, paragrafo 14	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 15	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 16	Sezione 6.6			
Articolo 2, paragrafo 17	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 18	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 19	Allegato II, punto 20			
Articolo 2, paragrafo 20	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 21	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 22	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 23				

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 2, paragrafo 24	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 25				
Articolo 2, paragrafo 26	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 27			Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii.1.d)	
Articolo 2, paragrafo 28			Articolo 10	
Articolo 2, paragrafo 29	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 30	Sezione 4.1.3, Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 31				
Articolo 2, paragrafo 32				
Articolo 2, paragrafo 33				
Articolo 2, paragrafo 34	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 35				
Articolo 2, paragrafo 36	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 37				
Articolo 2, paragrafo 38	Sezione 5.1.1.3, Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 39	Sezione 6.4.2			
Articolo 2, paragrafo 40	Sezione 3.4.1, 3.4.2, Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 41	Sezione 6.6.1			
Articolo 2, paragrafo 42				
Articolo 2, paragrafo 43				
Articolo 2, paragrafo 44				
Articolo 2, paragrafo 45	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 46	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 47				
Articolo 2, paragrafo 48	Sezione 6.4.2			
Articolo 2, paragrafo 49				
Articolo 2, paragrafo 50	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 51	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 52	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 53	Appendice 2			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 2, paragrafo 54	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 55	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 56	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 57				
Articolo 2, paragrafo 58	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 59				
Articolo 2, paragrafo 60	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 61				
Articolo 2, paragrafo 62				
Articolo 2, paragrafo 63				
Articolo 2, paragrafo 64	Sezione 5.1.5.4, appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 65				
Articolo 2, paragrafo 66	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 67	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 68				
Articolo 2, paragrafo 69	Sezione 6.2.1.3			
Articolo 2, paragrafo 70	Sezione 6.2.2			
Articolo 2, paragrafo 71	Sezione 6.4.2			
Articolo 2, paragrafo 72	Sezione 3.2.1, 3.2.2, Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 73	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 74				
Articolo 2, paragrafo 75				
Articolo 2, paragrafo 76	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 77	Sezione 3.1.1.2, Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 78	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 79	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 80	Sezione 3.1.1.1			
Articolo 2, paragrafo 81	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 82	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 83	Appendice 2			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 2, paragrafo 84	Sezione 5.1.5.4, Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 85				
Articolo 2, paragrafo 86	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 87	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 88				
Articolo 2, paragrafo 89	Sezione 3.4.3			
Articolo 2, paragrafo 90				
Articolo 2, paragrafo 91	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 92	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 93				
Articolo 2, paragrafo 94	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 95				
Articolo 2, paragrafo 96				
Articolo 2, paragrafo 97	Riquadro 7, appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 98	Appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 99	Sezione 5.1.1.3, appendice 2			
Articolo 2, paragrafo 100				
Articolo 3, paragrafo 1	Sezione 1.3			
Articolo 3, paragrafo 2				
Articolo 4				
Articolo 5, paragrafo 1	Preambolo del capitolo 3			
Articolo 5, paragrafo 2	Preambolo del capitolo 3			
Articolo 5, paragrafo 3	Preambolo del capitolo 3, sezione 1.3.3			
Articolo 5, paragrafo 4	Preambolo del capitolo 3, sezione 1.3.3, sezione 3.1.5			
Articolo 5, paragrafo 5	Sezione 1.3.1			
Articolo 6, paragrafo 1	Sezione 3.1.1.1			
Articolo 6, paragrafo 2	Sezione 3.1.2			
Articolo 6, paragrafo 3				
Articolo 6, paragrafo 4				
Articolo 6, paragrafo 5				

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 6, paragrafo 6				
Articolo 7, paragrafo 1	Sezione 3.1.1.1			
Articolo 7, paragrafo 2	Sezione 3.1.3			
Articolo 7, paragrafo 3				
Articolo 7, paragrafo 4				
Articolo 7, paragrafo 5				
Articolo 7, paragrafo 6	Sezione 3.1.3			
Articolo 8, paragrafo 1	Sezione 3.1.4			
Articolo 8, paragrafo 2	Sezione 3.1.4			
Articolo 8, paragrafo 3	Sezione 5.1.2.3, 5.2.5			
Articolo 8, paragrafo 4	Sezione 3.1.4			
Articolo 9, paragrafo 1	Sezione 3.1.5			
Articolo 9, paragrafo 2	Sezione 3.1.5			
Articolo 9, paragrafo 3	Sezione 3.1.4			
Articolo 10, paragrafo 1				
Articolo 10, paragrafo 2	Allegato II			
Articolo 10, paragrafo 3				
Articolo 10, paragrafo 4				
Articolo 10, paragrafo 5	Sezione 6.1			
Articolo 11, paragrafo 1	Sezione 3.4.1			
Articolo 11, paragrafo 2	Allegato II			
Articolo 11, paragrafo 3	Sezione 3.4.3			
Articolo 11, paragrafo 4	Sezione 3.4.3			
Articolo 11, paragrafo 5	Sezione 3.4.4			
Articolo 11, paragrafo 6				
Articolo 12, paragrafo 1	Sezione 3.5.1			
Articolo 12, paragrafo 2	Sezione 3.5.2			
Articolo 12, paragrafo 3				Articolo 1
Articolo 12, paragrafo 4	Sezione 3.5.3			
Articolo 12, paragrafo 5	Sezione 3.1.3			
Articolo 12, paragrafo 6	Sezione 3.5			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 12, paragrafo 7				
Articolo 13, paragrafo 1	Sezione 3.3.2			
Articolo 13, paragrafo 2	Sezione 3.3.2			
Articolo 13, paragrafo 3	Sezione 3.3.2			
Articolo 13, paragrafo 4	Sezione 3.3.3			
Articolo 13, paragrafo 5	Sezione 3.3.4			
Articolo 13, paragrafo 6				
Articolo 14, paragrafo 1	Sezione 3.2.2			
Articolo 14, paragrafo 2	Sezione 3.2.3			
Articolo 14, paragrafo 3	Sezione 3.2.4			
Articolo 14, paragrafo 4				
Articolo 15, paragrafo 1	Sezione 3.2, sezione 5.1.4			
Articolo 15, paragrafo 2				
Articolo 15, paragrafo 3				
Articolo 16, paragrafo 1	Sezione 2.3			
Articolo 16, paragrafo 2	Sezione 2.3			
Articolo 17, paragrafo 1	Appendice 2			
Articolo 17, paragrafo 2				
Articolo 17, paragrafo 3	Sezione 4.1.1, sezione 4.2.1			
Articolo 17, paragrafo 4	Sezione 4.1.5, sezione 4.2.5			
Articolo 17, paragrafo 5	Sezione 4.1.5			
Articolo 17, paragrafo 6	Sezione 4.1.4			
Articolo 17, paragrafo 7				
Articolo 18, paragrafo 1	Sezione 4.1.1, sezione 4.1.2			
Articolo 18, paragrafo 2	Sezione 4.1.2			
Articolo 18, paragrafo 3	Sezione 4.1.3			
Articolo 18, paragrafo 4	Sezione 4.1.3			
Articolo 19, paragrafo 1	Sezione 4.1.3			
Articolo 19, paragrafo 2				
Articolo 19, paragrafo 3				
Articolo 19, paragrafo 4				

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 19, paragrafo 5	Sezione 4.1.3			
Articolo 19, paragrafo 6	Sezione 4.1.3			
Articolo 20, paragrafo 1	Sezione 4.1.4			
Articolo 20, paragrafo 2	Sezione 4.1.4			
Articolo 20, paragrafo 3				
Articolo 21, paragrafo 1	Sezione 4.2.1			
Articolo 21, paragrafo 2				Articolo 1
Articolo 21, paragrafo 3	Sezione 4.2.2			
Articolo 21, paragrafo 4	Sezione 4.2.3			
Articolo 22, paragrafo 1	Sezione 4.2.3			
Articolo 22, paragrafo 2	Sezione 4.2.3			
Articolo 22, paragrafo 3	Sezione 4.2.3			
Articolo 23, paragrafo 1	Sezione 4.2.4			
Articolo 23, paragrafo 2	Sezione 4.2.4			
Articolo 23, paragrafo 3				
Articolo 24				
Articolo 25, paragrafo 1	Sezione 5.1.1, sezione 5.1.1.3			
Articolo 25, paragrafo 2	Sezione 5.1.1, sezione 5.1.2.3			
Articolo 25, paragrafo 3	Sezione 5.1.1.3			
Articolo 26, paragrafo 1	Sezione 5.1.1.1			
Articolo 26, paragrafo 2	Sezione 5.1.1.1			
Articolo 26, paragrafo 3	Sezione 5.1.1.1			
Articolo 26, paragrafo 4	Sezione 5.1.1.1			
Articolo 27, paragrafo 1	Sezione 5.1.1.2			
Articolo 27, paragrafo 2	Sezione 5.1.1.2			
Articolo 27, paragrafo 3	Sezione 5.1.1.2			
Articolo 27, paragrafo 4	Sezione 5.1.1.2			
Articolo 28, paragrafo 1	Sezione 5.1.2			
Articolo 28, paragrafo 2	Sezione 5.1.2			
Articolo 28, paragrafo 3	Sezione 5.1.2, sezione 5.1.2.3			
Articolo 29, paragrafo 1	Sezione 5.1.2.2-5.1.2.3			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 29, paragrafo 2	Sezione 5.1.2.2-5.1.2.3			
Articolo 30, paragrafo 1	Sezione 5.1.3.			
Articolo 30, paragrafo 2	Sezione 5.1.3.			
Articolo 30, paragrafo 3				
Articolo 30, paragrafo 4	Sezione 5.1.3.			
Articolo 30, paragrafo 5	Sezione 5.1.3.			
Articolo 31, paragrafo 1	Sezione 5.1.4			
Articolo 31, paragrafo 2	Sezione 5.1.4			
Articolo 32, paragrafo 1	Sezione 5.1.4			
Articolo 32, paragrafo 2	Sezione 5.1.1.3			
Articolo 32, paragrafo 3	Sezione 5.1.4			
Articolo 32, paragrafo 4	Sezione 5.1.1.3			
Articolo 32, paragrafo 5	Sezione 5.1.4			
Articolo 32, paragrafo 6	Sezione 5.1.4			
Articolo 33, paragrafo 1	Sezione 5.1.4			
Articolo 33, paragrafo 2	Sezione 5.1.4			
Articolo 33, paragrafo 3	Sezione 5.1.4			
Articolo 33, paragrafo 4	Sezione 5.1.4			
Articolo 34, paragrafo 1	Appendice 2			
Articolo 34, paragrafo 2	Appendice 2			
Articolo 35, paragrafo 1	Sezione 5.1.4			
Articolo 35, paragrafo 2				
Articolo 35, paragrafo 3				
Articolo 36, paragrafo 1	Sezione 5.1.4			
Articolo 36, paragrafo 2				
Articolo 36, paragrafo 3				
Articolo 37, paragrafo 1	Sezione 5.1.5.1			
Articolo 37, paragrafo 2				
Articolo 38, paragrafo 1	Sezione 5.1.5.2			
Articolo 38, paragrafo 2	Sezione 5.1.5.2			
Articolo 39, paragrafo 1	Sezione 5.1.5.2			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 39, paragrafo 2	Sezione 5.1.5.2			
Articolo 40, paragrafo 1	Sezione 5.1.5.3			
Articolo 40, paragrafo 2				
Articolo 41, paragrafo 1	Sezione 5.1.5.3			
Articolo 41, paragrafo 2				
Articolo 42	Sezione 5.1.5.4			
Articolo 43, paragrafo 1	Sezione 5.1.6			
Articolo 43, paragrafo 2	Sezione 5.1.6			
Articolo 43, paragrafo 3	Sezione 5.1.6			
Articolo 43, paragrafo 4				
Articolo 44, paragrafo 1	Sezione 5.2.1			
Articolo 44, paragrafo 2	Sezione 5.2.1			
Articolo 45, paragrafo 1	Sezione 5.2.2			
Articolo 45, paragrafo 2	Sezione 5.2.2			
Articolo 45, paragrafo 3	Sezione 5.2.2			
Articolo 46, paragrafo 1	Sezione 5.2.3			
Articolo 46, paragrafo 2	Sezione 5.2.3			
Articolo 46, paragrafo 3	Sezione 5.2.3			
Articolo 47, paragrafo 1	Sezione 5.2.4			
Articolo 47, paragrafo 2	Sezione 5.2.4			
Articolo 48, paragrafo 1	Sezione 5.2.5			
Articolo 48, paragrafo 2	Sezione 5.2.5			
Articolo 49, paragrafo 1	Sezione 5.3.1			
Articolo 49, paragrafo 2	Sezione 5.3.1			
Articolo 50, paragrafo 1	Sezione 5.3.2			
Articolo 50, paragrafo 2	Sezione 5.3.1			
Articolo 51, paragrafo 1	Sezione 5.3.2			
Articolo 51, paragrafo 2	Sezione 5.3.1			
Articolo 51, paragrafo 3	Sezione 5.3.2			
Articolo 52, paragrafo 1	Sezione 5.3.2			
Articolo 52, paragrafo 2				

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 53, paragrafo 1	Sezione 5.3.1			
Articolo 53, paragrafo 2				
Articolo 54, paragrafo 1	Sezione 7.4.2			
Articolo 54, paragrafo 2				Articolo 2
Articolo 55	Sezione 2.1			
Articolo 56, paragrafo 1	Sezione 2.1			
Articolo 56, paragrafo 2	Sezione 2.1			
Articolo 56, paragrafo 3	Sezione 2.1			
Articolo 56, paragrafo 4	Sezione 2.1			
Articolo 57, paragrafo 1				
Articolo 57, paragrafo 2	Sezione 2.2			
Articolo 57, paragrafo 3	Sezione 2.2, appendice 3			
Articolo 57, paragrafo 4	Sezione 2.2, sezione 5.2.2			
Articolo 57, paragrafo 5				
Articolo 58, paragrafo 1	Sezione 1.5			
Articolo 58, paragrafo 2	Sezione 1.5, sezione 6.1			
Articolo 58, paragrafo 3				
Articolo 58, paragrafo 4	Sezione 6.4.2			
Articolo 58, paragrafo 5	Sezione 6.1			
Articolo 58, paragrafo 6	Sezione 6.2			
Articolo 59, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.2			
Articolo 59, paragrafo 2	Sezione 6.1., sezione 6.3.1			
Articolo 59, paragrafo 3	Sezione 6.3.1			
Articolo 59, paragrafo 4				
Articolo 59, paragrafo 5	Sezione 6.3.1			
Articolo 59, paragrafo 6	Sezione 6.3.1			
Articolo 59, paragrafo 7	Sezione 6.3.1			
Articolo 60				
Articolo 61, paragrafo 1	Sezione 6.2			
Articolo 61, paragrafo 2	Sezione 6.3.2, allegato a BCE/2014/10			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 62, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.1		Articolo 3, paragrafo 2	
Articolo 62, paragrafo 2			Articolo 3, paragrafo 2	
Articolo 62, paragrafo 3			Articolo 3, paragrafo 2	
Articolo 63, paragrafo 1			Articolo 3, paragrafo 2	
Articolo 63, paragrafo 2				
Articolo 63, paragrafo 3	Sezione 6.2.1.1		Articolo 3, paragrafo 3	
Articolo 63, paragrafo 4			Articolo 3, paragrafo 4	
Articolo 63, paragrafo 5			Articolo 3, paragrafo 5	
Articolo 64	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 65	Sezione 6.2.1.8			
Articolo 66, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.3, BCE/2014/10.			
Articolo 66, paragrafo 2	Sezione 6.2.1.3			
Articolo 66, paragrafo 3	Sezione 6.2.1.3			
Articolo 67, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.4, BCE/2014/10			
Articolo 67, paragrafo 2				
Articolo 68, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.5, allegato a BCE/2014/10			
Articolo 68, paragrafo 2	Sezione 6.2.1.5			
Articolo 68, paragrafo 3	Sezione 6.2.1.5, allegato a BCE/2014/10			
Articolo 69, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.6			
Articolo 69, paragrafo 2				
Articolo 70, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.7			
Articolo 70, paragrafo 2				
Articolo 70, paragrafo 3				
Articolo 70, paragrafo 4				
Articolo 70, paragrafo 5				
Articolo 70, paragrafo 6				
Articolo 71				
Articolo 72	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 73, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.1, BCE/2014/10			
Articolo 73, paragrafo 2				

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 73, paragrafo 3	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 73, paragrafo 4	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 73, paragrafo 5	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 73, paragrafo 6			Articolo 4	
Articolo 73, paragrafo 7				
Articolo 74, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 74, paragrafo 2	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 74, paragrafo 3				
Articolo 74, paragrafo 4	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 75, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 75, paragrafo 2	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 76, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 76, paragrafo 2				
Articolo 77, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 77, paragrafo 2				
Articolo 78, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 78, paragrafo 2			Articolo 11	
Articolo 79	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 80, paragrafo 1	Sezione 6.2.1.1			
Articolo 80, paragrafo 2				
Articolo 80, paragrafo 3				
Articolo 80, paragrafo 4				
Articolo 80, paragrafo 5			Articolo 5, paragrafo 2	
Articolo 81, paragrafo 1	Sezione 6.2.1			
Articolo 81, paragrafo 2				
Articolo 82, paragrafo 1	Sezione 6.3.1		Articolo 6, paragrafo 2	
Articolo 82, paragrafo 2	Sezione 6.3.1			
Articolo 83			Articolo 1	
Articolo 84			Articolo 1	
Articolo 85				
Articolo 86				

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 87, paragrafo 1	Sezione 6.3.2			
Articolo 87, paragrafo 2				
Articolo 87, paragrafo 3	Sezione 6.3.2			
Articolo 88, paragrafo 1	Sezione 6.3.1			
Articolo 88, paragrafo 2				
Articolo 89, paragrafo 1	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 89, paragrafo 2				
Articolo 89, paragrafo 3				
Articolo 89, paragrafo 4				
Articolo 89, paragrafo 5				
Articolo 90	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 91	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 92	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 93	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 94	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 95, paragrafo 1	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 95, paragrafo 2	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 96, paragrafo 1	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 96, paragrafo 2				
Articolo 96, paragrafo 3				
Articolo 97	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 98	Sezione 6.2.2.1			
Articolo 99, paragrafo 1	Sezione 6.2.3.1			
Articolo 99, paragrafo 2				
Articolo 100	Appendice 7			
Articolo 101, paragrafo 1	Appendice 7			
Articolo 101, paragrafo 2	Appendice 7			
Articolo 102	Appendice 7			
Articolo 103, paragrafo 1	Appendice 7			
Articolo 103, paragrafo 2	Appendice 7			
Articolo 103, paragrafo 3				

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 104, paragrafo 1	Appendice 7			
Articolo 104, paragrafo 2	Appendice 7			
Articolo 104, paragrafo 3				
Articolo 104, paragrafo 4				
Articolo 105				
Articolo 106	Sezione 6.2.2			
Articolo 107, paragrafo 1	Sezione 6.2.2.2			
Articolo 107, paragrafo 2	Sezione 6.2.2.2			
Articolo 107, paragrafo 3	Sezione 6.2.2.2			
Articolo 107, paragrafo 4	Sezione 6.2.2.2			
Articolo 107, paragrafo 5	Sezione 6.2.2.2			
Articolo 107, paragrafo 6	Sezione 6.2.2.2			
Articolo 107, paragrafo 7	Sezione 6.2.2.2			
Articolo 108	Sezione 6.3.1, sezione 6.2.2.1, sezione 6.3.3.2			
Articolo 109, paragrafo 1	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 109, paragrafo 2	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 109, paragrafo 3	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 110, paragrafo 1	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 110, paragrafo 2	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 110, paragrafo 3	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 110, paragrafo 4	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 110, paragrafo 5				
Articolo 110, paragrafo 6				
Articolo 110, paragrafo 7	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 111, paragrafo 1	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 111, paragrafo 2	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 112	Sezione 6.3.3.2			
Articolo 113, paragrafo 1	Sezione 6.3.2			
Articolo 113, paragrafo 2				
Articolo 113, paragrafo 3				

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 114, paragrafo 1	Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1			
Articolo 114, paragrafo 2	Sezione 6.3.3.1			
Articolo 114, paragrafo 3	Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1			
Articolo 114, paragrafo 4	Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1			
Articolo 114, paragrafo 5	Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1			
Articolo 115	Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1			
Articolo 116	Sezione 6.2.1.2, sezione 6.2.2.1			
Articolo 117	Sezione 6.2.1.6, sezione 6.2.2.1			
Articolo 118, paragrafo 1				
Articolo 119, paragrafo 1	Sezione 6.3.1			
Articolo 119, paragrafo 2	Sezione 6.3.4.1, sezione 6.3.4			
Articolo 119, paragrafo 3				
Articolo 119, paragrafo 4	Sezione 6.3.4			
Articolo 119, paragrafo 5	Sezione 6.3.5			
Articolo 120, paragrafo 1				
Articolo 120, paragrafo 2				
Articolo 120, paragrafo 3				
Articolo 121, paragrafo 1	Sezione 6.3.4.2			
Articolo 121, paragrafo 2				
Articolo 121, paragrafo 3				
Articolo 121, paragrafo 4				
Articolo 122, paragrafo 1	Sezione 6.3.4.3			
Articolo 122, paragrafo 2				
Articolo 122, paragrafo 3	Sezione 6.3.4.3			
Articolo 122, paragrafo 4				
Articolo 122, paragrafo 5				
Articolo 123, paragrafo 1				
Articolo 123, paragrafo 2				
Articolo 123, paragrafo 3				
Articolo 123, paragrafo 4				
Articolo 124, paragrafo 1	Sezione 6.3.4.4			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 124, paragrafo 2				
Articolo 124, paragrafo 3				
Articolo 124, paragrafo 4	Sezione 6.3.4.4			
Articolo 124, paragrafo 5	Sezione 6.3.4.4			
Articolo 125				
Articolo 126, paragrafo 1	Sezione 6.3.5			
Articolo 126, paragrafo 2	Sezione 6.3.5			
Articolo 126, paragrafo 3				
Articolo 126, paragrafo 4				
Articolo 126, paragrafo 5				
Articolo 127, paragrafo 1	Sezione 6.4.1			
Articolo 127, paragrafo 2	Sezione 6.4.1			
Articolo 127, paragrafo 3	Sezione 6.4.1			
Articolo 128, paragrafo 1	Sezione 6.4.1			
Articolo 128, paragrafo 2	Sezione 6.4.1			
Articolo 129, paragrafo 1	Sezione 6.4.2		Articolo 8, paragrafo 1	
Articolo 129, paragrafo 2	Sezione 6.4.2			
Articolo 130, paragrafo 1	Sezione 6.4.2		Articolo 8, paragrafo 2	
Articolo 130, paragrafo 2			Articolo 8, paragrafo 3	
Articolo 130, paragrafo 3	Sezione 6.4.2			
Articolo 130, paragrafo 4			Articolo 8, paragrafo 4	
Articolo 130, paragrafo 5	Sezione 6.4.2			
Articolo 130, paragrafo 6	Sezione 6.4.2			
Articolo 130, paragrafo 7	Sezione 6.4.2			
Articolo 130, paragrafo 8	Sezione 6.4.2			
Articolo 131, paragrafo 1	Sezione 6.4.3.1		Articolo 8, paragrafo 5	
Articolo 131, paragrafo 2	Sezione 6.4.3.1			
Articolo 131, paragrafo 3	Sezione 6.4.3.1			
Articolo 132			Articolo 8, paragrafo 6	
Articolo 133	Sezione 6.4.3.3			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 134	Sezione 6.5., sezione 6.5.1			
Articolo 135	Sezione 6.5.2			
Articolo 136, paragrafo 1	Sezione 6.4.2			
Articolo 136, paragrafo 2	Sezione 6.4.2			
Articolo 136, paragrafo 3	Sezione 6.4.2			
Articolo 136, paragrafo 4				
Articolo 137, paragrafo 1	Sezione 6.7			
Articolo 137, paragrafo 2	Sezione 6.7			
Articolo 137, paragrafo 3	Sezione 6.7			
Articolo 138, paragrafo 1	Sezione 6.2.3.2			
Articolo 138, paragrafo 2				
Articolo 138, paragrafo 3	Sezione 6.2.3.2			
Articolo 139, paragrafo 1		Articolo 1, paragrafo 1		
Articolo 139, paragrafo 2				
Articolo 140	Sezione 6.3.2.3			
Articolo 141, paragrafo 1	Sezione 6.4.2			
Articolo 141, paragrafo 2				
Articolo 141, paragrafo 3	Sezione 6.2.3.2			
Articolo 142, paragrafo 1				
Articolo 142, paragrafo 2				
Articolo 142, paragrafo 3				
Articolo 142, paragrafo 4				
Articolo 143, paragrafo 1				
Articolo 143, paragrafo 2	Sezione 6.2.3.2			
Articolo 143, paragrafo 3				
Articolo 144	Sezione 6.2.3			
Articolo 145, paragrafo 1	Sezione 6.2.3.2			
Articolo 145, paragrafo 2	Sezione 6.2.3.2			
Articolo 145, paragrafo 3	Sezione 6.2.3.2			
Articolo 145, paragrafo 4	Appendice 6			
Articolo 146				

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 147	Sezione 6.2.3.2			
Articolo 148, paragrafo 1	Sezione 6.6			
Articolo 148, paragrafo 2	Sezione 6.6			
Articolo 148, paragrafo 3	Sezione 6.6.1			
Articolo 148, paragrafo 4				
Articolo 148, paragrafo 5				
Articolo 148, paragrafo 6				
Articolo 149, paragrafo 1	Sezione 6.6			
Articolo 149, paragrafo 2	Sezione 6.6., sezione 6.6.2			
Articolo 150, paragrafo 1	Sezione 6.6.2			
Articolo 150, paragrafo 2	Sezione 6.2.1.4, sezione 6.6.2, BCE/2014/10			
Articolo 150, paragrafo 3				
Articolo 150, paragrafo 4	Sezione 6.6.2			
Articolo 150, paragrafo 5	Sezione 6.6.2			
Articolo 150, paragrafo 6				
Articolo 151, paragrafo 1	BCE/2014/10			
Articolo 151, paragrafo 2	BCE/2014/10			
Articolo 151, paragrafo 3	BCE/2014/10			
Articolo 151, paragrafo 4	BCE/2014/10			
Articolo 152, paragrafo 1	Allegato a BCE/2014/10			
Articolo 152, paragrafo 2				
Articolo 152, paragrafo 3				
Articolo 153, paragrafo 1	Sezione 2.3			
Articolo 153, paragrafo 2				
Articolo 154, paragrafo 1	Sezione 2.3			
Articolo 154, paragrafo 2				
Articolo 155	Appendice 6			
Articolo 156, paragrafo 1	Appendice 6			
Articolo 156, paragrafo 2	Appendice 6			
Articolo 156, paragrafo 3	Appendice 6			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 156, paragrafo 4	Appendice 6			
Articolo 156, paragrafo 5	Appendice 6, sezione 2.3			
Articolo 156, paragrafo 6	Appendice 6			
Articolo 157	Sezione 2.3			
Articolo 158, paragrafo 1	Sezione 2.4.1, sezione 6.3.1		Articolo 9, paragrafo 2	
Articolo 158, paragrafo 2	Sezione 6.3.1			
Articolo 158, paragrafo 3	Sezione 2.4.2			
Articolo 158, paragrafo 4	Sezione 2.4.3			
Articolo 159, paragrafo 1	Sezione 6.3.1			
Articolo 159, paragrafo 2	Sezione 6.3.1			
Articolo 159, paragrafo 3	Sezione 6.3.1			
Articolo 159, paragrafo 4	Sezione 6.3.1			
Articolo 160				
Articolo 161, paragrafo 1	Allegato II, sezione I			
Articolo 161, paragrafo 2	Allegato II, sezione I			
Articolo 162	Allegato II, sezione I			
Articolo 163	Allegato II, sezione I			
Articolo 164	Allegato II, sezione I			
Articolo 165, paragrafo 1	Allegato II, sezione I			
Articolo 165, paragrafo 2	Allegato II, sezione I			
Articolo 166, paragrafo 1			Articolo 9, paragrafo 2	
Articolo 166, paragrafo 2			Articolo 9, paragrafo 3	
Articolo 166, paragrafo 3			Articolo 9, paragrafo 4	
Articolo 166, paragrafo 4			Articolo 9, paragrafo 5	
Articolo 166, paragrafo 5			Articolo 9, paragrafo 6	
Articolo 167	Allegato II, sezione I			
Articolo 168, paragrafo 1	Allegato II, sezione I			
Articolo 168, paragrafo 2	Allegato II, sezione I			
Articolo 169, paragrafo 1	Allegato II, sezione I			
Articolo 169, paragrafo 2	Allegato II, sezione I			
Articolo 170	Allegato II, sezione I			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 171	Allegato II, sezione I			
Articolo 172	Allegato II, sezione II			
Articolo 173	Allegato II, sezione II			
Articolo 174, paragrafo 1	Sezione 3.1.1.3			
Articolo 174, paragrafo 2				
Articolo 174, paragrafo 3				
Articolo 175	Allegato II, sezione II			
Articolo 176, paragrafo 1	Allegato II, sezione II			
Articolo 176, paragrafo 2	Allegato II, sezione II			
Articolo 176, paragrafo 3				
Articolo 177, paragrafo 1	Allegato II, sezione II			
Articolo 177, paragrafo 2	Allegato II, sezione II			
Articolo 177, paragrafo 3	Allegato II, sezione II			
Articolo 178	Allegato II, sezione II			
Articolo 179	Allegato II, sezione II			
Articolo 180	Sezione 3.1.1.2			
Articolo 181, paragrafo 1	Sezione 4.1.2			
Articolo 181, paragrafo 2	Allegato II, sezione II			
Articolo 181, paragrafo 3	Allegato II, sezione II			
Articolo 182	Allegato II, sezione II			
Articolo 183	Allegato II, sezione III			
Articolo 184	Allegato II, sezione III			
Articolo 185	Allegato II, sezione III			
Articolo 186, paragrafo 1	Allegato II, sezione III			
Articolo 186, paragrafo 2	Allegato II, sezione III			
Articolo 187	Sezione 3.4.2			
Articolo 188				
Articolo 189	Sezione 1.4			
Articolo 190, paragrafo 1				
Articolo 190, paragrafo 2				

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Articolo 191, paragrafo 1				
Articolo 191, paragrafo 2				
Articolo 191, paragrafo 3				
Articolo 192				
Allegato I Introduzione	Sezione 7.1			
Allegato I 1	Sezione 7.1			
Allegato I 2	Sezione 7.1			
Allegato I 3	Sezione 1.3.3, Sezione 7.2			
Allegato I 4				
Allegato I 5				
Allegato I 6	Sezione 7.2			
Allegato I 7				
Allegato I 8	Sezione 1.3.3, Sezione 7.3.1			
Allegato I 9	Sezione 7.3.1			
Allegato I 10				
Allegato I 11				
Allegato I 12	Sezione 1.3.3, sezione 7.4.3			
Allegato I 13	Sezione 7.6			
Allegato II	Sezione 5.1.3			
Allegato III	Sezione 5.1.5.1			
Allegato IV	Sezione 5.1.6			
Allegato V	Allegato 1, Appendice 3			
Allegato VI I.1	Sezione 6.6.1			
Allegato VI I.2				
Allegato VI I.(3)				
Allegato VI I.4	Sezione 6.6.1			
Allegato VI I.5	Sezione 6.6.1			
Allegato VI II.1	Sezione 6.6.2			
Allegato VI II.2	Sezione 6.6.2			
Allegato VI III	BCE/2014/10			

Presente indirizzo	Indirizzo BCE/2011/14	Decisione BCE/2013/6	Decisione BCE/2013/35	Decisione BCE/2014/23
Allegato VI IV	BCE/2014/10			
Allegato VII I.1	Sezione 2.3, Appendice 6, Sezione 1			
Allegato VII I.2	Appendice 6, Sezione 1			
Allegato VII I.3	Appendice 6, Sezione 1			
Allegato VII I.4				
Allegato VII I.5				
Allegato VII I.6				
Allegato VII I.7	Appendice 6, Sezione1			
Allegato VII I.8	Appendice 6, Sezione1			
Allegato VII II	Appendice 6, Sezione 2.1			
Allegato VIII I.1	Allegato I, Appendice 8			
Allegato VIII I.2	Allegato I, Appendice 8			
Allegato VIII I.3	Allegato I, Appendice 8			
Allegato VIII I.4				
Allegato VIII II.1	Appendice 8			
Allegato VIII II.2				
Allegato VIII II.3	Appendice 8			
Allegato VIII II.4	Appendice 8			
Allegato VIII III.1	Appendice 8			
Allegato VIII III.2	Appendice 8			
Allegato VIII III.3	Appendice 8			
Allegato VIII III.4	Appendice 8			
Allegato IX	Sezione 6.3.5			
Allegato X			Allegato I, allegato II	
Allegato XI				
Allegato XII				
Allegato XIII				
Allegato XIV				

ALLEGATO XIV

INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO

Indirizzo BCE/2011/14 (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

Indirizzo BCE/2012/25 (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 74).

Indirizzo BCE/2014/10 (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 33).

Decisione BCE/2013/6 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22).

Decisione BCE/2013/35 (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 6).

Decisione BCE/2014/23 (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115).
